

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	117
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	125
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	131

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 72.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	149
AFFARI SOCIALI (XII)	»	153
AGRICOLTURA (XIII)	»	161
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	190
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	194
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	195

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° marzo 2016. – Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Massimo Fiorio.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Atto n. 248.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in og-

getto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, anche a nome della collega Mongiello, relatrice per la XIII Commissione, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che tiene conto anche di alcune delle osservazioni formulate dai gruppi di opposizione. Rileva, in particolare, che l'obiettivo perseguito è quello di scongiurare il rischio di una eventuale depenalizzazione delle fattispecie di reato attualmente vigenti, attraverso l'introduzione, laddove non prevista, di una specifica clausola di salvaguardia.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel compiacersi del lavoro svolto dalle Commissioni che ha portato alla formulazione di un parere condiviso, osserva con favore come il testo in esame contenga severe disposizioni sanzionatorie amministrative e penali. Manifesta, in particolare, soddisfazione per la previsione di una clausola

di salvaguardia e per le disposizioni in tema di recidiva.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatrice per la XIII Commissione*, nel ricordare come l'olio di oliva sia uno dei prodotti alimentari maggiormente contraffatti e come necessiti per questo di particolare tutela, ritiene che il lavoro delle Commissioni, anche alla luce delle audizioni

svolte, abbia permesso la formulazione di un parere condiviso, che è il risultato della costruttiva collaborazione di tutti i gruppi parlamentari.

Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (Atto n. 248);

rilevato che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), è diretto ad introdurre nell'ordinamento sanzioni amministrative per la violazione di norme sulla commercializzazione dell'olio di oliva del regolamento e sulle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché sui metodi ad essi attinenti, previste rispettivamente dal regolamento (UE) n. 29/2012 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91;

sottolineato che la previsione di sanzioni amministrative nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva potrebbe comportare il rischio di depenalizzazione di illeciti previsti dalle vigenti norme di natura penale qualora le nuove disposizioni non fossero adeguatamente coordinate con il sistema sanzionatorio vigente in materia, nel cui ambito vanno collocati gli articoli 515, 517, 517-bis e 517-quater del codice penale, il decreto legislativo 30

settembre 2005, n. 225, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva » (abrogato dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame) e la legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante « Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini », approvata specificamente per porre un serio argine alle frodi ed alle contraffazioni, nonché alle adulterazioni che colpiscono il settore commerciale dell'olio di oliva e quindi danneggiano la salute e la qualità alimentare dei consumatori;

rilevato che alcune delle condotte sanzionate esclusivamente in via amministrativa dal provvedimento in esame sono oggetto di disposizioni già contenute nel citato decreto legislativo n. 225 del 2005, abrogato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, che però faceva salva l'applicazione di norme di natura penale quando il fatto costituisca reato, come ad esempio i richiamati articoli 515, 517, 517-bis e 517-quater del codice penale nonché le disposizioni contenute nella citata legge n. 9 del 2013 in materia di confisca, sanzioni accessorie ed interdittive, misure investigative (con particolare riferimento alle intercettazioni) e responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

osservato che le indagini sulle frodi alimentari condotte dall'autorità di polizia giudiziaria, specificamente nel settore del-

l'olio di oliva, fanno emergere la centralità dell'attività investigativa per identificare forme di frode realizzate da strutture associative sempre più complesse, dalle dimensioni di vere e proprie organizzazioni criminali, le cui attività sono attualmente sanzionate attraverso l'applicazione disposizioni del codice penale, quali gli articoli 81, 110, 515, 517, 517-bis e 517-*quater*;

sottolineato che l'eventuale depenalizzazione dei reati ai quali siano riconducibili le condotte sanzionate in via amministrativa dal presente schema di decreto è in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali le disposizioni sanzionatorie che vengono introdotte nell'ordinamento per punire la violazione di obblighi contenuti in atti dell'Unione europea operano « al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti »;

ritenuto che la mancata previsione in alcune disposizioni sanzionatorie dello schema di decreto legislativo della clausola che fa salva l'applicazione delle norme penali (« salvo che il fatto costituisca reato ») e la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 225 del 2005, che invece prevedeva tale clausola, potrebbe determinare una sostanziale depenalizzazione di condotte relative alla commercializzazione dell'olio di oliva del regolamento ed alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che le norme vigenti puniscono con la sanzione penale;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 2 introduce sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 29/2012 relativo alle disposizioni sugli imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività, che sono attualmente regolate all'articolo 1 del decreto legislativo n. 225 del 2005, che prevede sanzioni amministrative salvo che il fatto costituisca reato;

l'articolo 3 dello schema di decreto prevede sanzioni amministrative in materia di informazione sulla categoria dell'olio e, in particolare, nei confronti di colui che non indica sull'etichetta dell'« olio extra vergine d'oliva », dell'« olio di oliva vergine », dell'« olio d'oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini » e dell'« olio di sansa di oliva » preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero le indica in maniera difforme;

la condotta sanzionata dall'articolo 3 dello schema di decreto è attualmente punita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 225 del 2005, che, al contrario del citato articolo 3, fa salva l'applicazione della norma penale nel caso in cui il fatto costituisca reato, per cui anche in questa ipotesi viene depenalizzata una condotta che la normativa vigente considera reato;

sempre in relazione all'articolo 3 non appare opportuno, in considerazione della diversa gravità delle condotte poste in essere, prevedere l'applicazione della medesima sanzione alle ipotesi, rispettivamente, di « omessa indicazione » delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29 del 2012, e di « indicazione difforme » delle informazioni stesse, condotta quest'ultima che sembra presupporre un intento di carattere fraudolento;

l'articolo 4 dispone in ordine al mancato rispetto degli obblighi di indicazione dell'origine dell'olio, quando si tratti di « oli extra vergini di oliva » e di « olio di oliva vergine »;

in particolare, al comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro in caso di mancata o difforme indicazione, anche attraverso segni, figure o altro, della designazione d'origine in etichetta e nei documenti commerciali degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », sia preimballati che allo stato sfuso;

la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 4 appare non del tutto pro-

porzionata rispetto a quella di cui al precedente articolo 3, che, con la medesima pena pecuniaria, sanziona condotte di maggiore gravità, soprattutto in riferimento alla difformità delle indicazioni;

il comma 2 dell'articolo 4 prevede sanzioni amministrative nei confronti di chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento UE n. 29/2012, utilizzi nell'etichetta dell'«olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva», e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possano evocare un'origine geografica;

il comma 3 dell'articolo 4 prevede sanzioni amministrative nei confronti di chiunque non riporti nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del richiamato regolamento (UE), anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare;

al contrario della normativa vigente, i citati commi 2 e 3 dell'articolo 4 non prevedono la clausola che fa salva l'applicazione delle norme penali;

l'articolo 10 attribuisce al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza in merito sia all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di natura amministrativa previste dal provvedimento in esame sia all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

la predetta disposizione, pur se finalizzata a razionalizzare ed uniformare, a livello nazionale, il sistema sanzionatorio, potrebbe non garantire appieno il principio

di terzietà, per cui potrebbe essere opportuno realizzare la netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali;

sottolineata, pertanto, l'esigenza di inserire agli articoli 2, 3 e 4, commi 2 e 3, clausole volte ad applicare la norma penale nel caso in cui il fatto punito con sanzione amministrativa costituisca reato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nelle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi 2 e 3, sia introdotta la seguente clausola: «Salvo che il fatto costituisca reato»;

2) all'articolo 3 sia prevista una sanzione amministrativa più grave per la condotta di indicazione difforme delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29 del 2012 rispetto a quella prevista per l'omessa informazione delle medesime informazioni;

3) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 sia incrementata e coordinata con quella disposta dall'articolo 3, che appare essere di maggiore gravità soprattutto in riferimento alla difformità delle indicazioni rispetto a quanto previsto dal regolamento dell'Unione europea;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 10, comma 1, il Governo valuti l'opportunità di attuare quanto indicato in premessa;

con riferimento all'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 9 del 2013, e in caso di reiterazione della condotta, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività almeno fino a 6 mesi.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltasi lo scorso 23 febbraio, le Commissioni riunite XI e XII avviano oggi l'esame in sede referente del

provvedimento, collegato alla legge di stabilità 2016 con lo svolgimento delle relazioni introduttive. Sulla base di quanto stabilito nella medesima sede, al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, allo scopo di organizzare il prosieguo dell'esame del provvedimento e, in particolare, lo svolgimento di un ciclo di audizioni, tenendo conto delle richieste pervenute dai gruppi.

Dà quindi la parola alla relatrice per la XII Commissione per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, osserva preliminarmente che il provvedimento in oggetto interviene in un ambito, quello della lotta alla povertà e della riforma del nostro sistema di politiche sociali, di stretta attualità, in cui particolarmente urgente e sentita è la necessità di un intervento riformatore, sia all'interno del Parlamento che nell'opinione pubblica e nella coscienza del Paese. Le ragioni sono diverse ma possono, in estrema sintesi, ricondursi a queste considerazioni: i dati recenti sulla povertà nel nostro Paese hanno mostrato

come sempre più persone debbano considerarsi in una situazione al di sotto della soglia di povertà assoluta, e come sia aumentato il rischio di « scivolamento » delle famiglie italiane nella fascia di povertà relativa. Tali dati sono stati confermati nei giorni scorsi dalla stessa Commissione europea, secondo cui il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale nel nostro Paese si attesterebbe su di una percentuale del 28,3 per cento, in aumento costante dal 2008, salvo una lieve flessione nel 2014.

A suo avviso, non si può non tenere in considerazione il peso della crisi economica che negli ultimi dieci anni ha inciso fortemente su tutti i grandi Paesi europei, riducendo drasticamente il tasso di crescita dell'eurozona. Ma quei Paesi ove i sistemi di *welfare* risultavano già improntati verso un sostegno alla disoccupazione incentrato sulle politiche attive e coadiuvati da uno strumento generale di lotta alla povertà, hanno mostrato una tenuta socio-economica più efficace rispetto al nostro, in cui è di tutta evidenza un maggiore avanzamento del livello generale di impoverimento della popolazione.

Fa presente che sulla situazione descritta incide dunque l'assenza di uno strumento organico di contrasto alla povertà: il sistema di *welfare* italiano risulta, infatti, caratterizzato da strumenti di protezione del reddito di specifiche fasce di cittadini deboli, la cui rispondenza ai bisogni emergenti sfugge da troppo tempo a verifica, così come la reale efficacia di questi interventi categoriali sui bisogni coperti. L'area delle politiche socio-assistenziali, in estrema sintesi, necessita da molti anni di un intervento riformatore orientato a garantire maggiore efficacia ed efficienza, maggiore rispondenza ai bisogni delle fasce più deboli della società, così come necessita di una misura universale e selettiva capace di coprire i bisogni delle persone più vulnerabili, misura che già la fondamentale legge n. 328 del 2000 reputava pilastro essenziale del sistema integrato di *welfare*.

L'obiettivo del provvedimento in esame è, dunque, quello di ampliare le protezioni

fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo.

Si intende, in prospettiva, realizzare un sistema di sostegno al reddito che non si limiti a erogare indennità e sussidi, ma che sia in grado di inserirsi nel percorso di cambiamento intrapreso in tema di politiche attive del lavoro. Affinché ciò avvenga, reputa essenziali la trasformazione e il potenziamento del nostro sistema di servizi, che deve essere in grado di realizzare in maniera efficiente la presa in carico della persona che, per realizzare completa attivazione delle competenze, deve avvenire attraverso integrazione e collaborazione da parte di tutta la rete, dai servizi per l'impiego ai servizi sociali territoriali.

Prima di entrare nel merito del contenuto del disegno di legge collegato, ricorda che la legge di stabilità 2016, ai commi da 386 a 390, prevede una serie di interventi organici, non a carattere temporaneo, contro la povertà e l'esclusione sociale, lasciandone la definizione più puntuale al provvedimento ora in esame. Si tratta, in estrema sintesi, dei seguenti interventi: la definizione di Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – Sostegno per l'inclusione attiva (SIA); lo stanziamento di risorse certe per la lotta alla povertà e loro quantificazione per il 2016 e gli anni successivi.

Entrando, quindi, nel merito del contenuto del disegno di legge al nostro esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi – che procede ad illustrare anche a nome della relatrice per la XI Commissione, deputata Giacobbe – rileva in primo luogo che il comma 1 evidenzia le seguenti finalità dell'intervento di delega: ampliare le pro-

tezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo.

A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti: *a)* l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale; *b)* la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario (una precisazione importante rispetto al dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 388 della legge di stabilità 2016); *c)* il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Tale disposizione si ricollega, in particolare, al comma 388 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016, che prevede l'adozione di « uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti ».

Al comma 2, si specificano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di contrasto della povertà. In particolare, alla lettera *a)* si stabilisce il principio di affidare la funzione del contrasto della povertà a un'unica misura di carattere nazionale, individuata come li-

vello essenziale delle prestazioni e, pertanto, rientrando nelle materie che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, basata sul principio dell'inclusione attiva, che viene attuato prevedendo per i beneficiari la predisposizione di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dall'offerta di servizi alla persona. Tale principio va nella direzione sia di evitare la frammentazione delle misure di contrasto della povertà, definendo come livello essenziale da garantire uniformemente nell'intero territorio nazionale una misura rivolta al soddisfacimento dei bisogni primari, sia di superare la logica di mera assistenza passiva introducendo il principio dell'attivazione finalizzata all'inclusione sociale e lavorativa. Beneficiari e beneficio connessi alla misura di contrasto della povertà sono definiti nei limiti delle risorse disponibili nel citato Fondo per la lotta alla povertà.

Nella definizione dei percorsi di attivazione mediante progetti personalizzati si prevede, ove compatibile, l'utilizzo delle risorse afferenti ai Fondi strutturali europei. Il riferimento a tali Fondi trova fondamento nella presenza, nell'Accordo di partenariato, di risorse espressamente dedicate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con riferimento all'obiettivo tematico n. 9 « promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione ». Tali risorse afferiscono alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 (FSE) dunque contemplano un orizzonte temporale degli stanziamenti coincidente con il settennato in corso. Un arco temporale non di poco conto ma che, nell'ottica dell'introduzione di una misura strutturale di contrasto alla povertà, pone la necessità di interrogarsi circa la stabilità delle risorse destinate all'inclusione sociale. Fa presente che, sull'entità delle risorse in questione, le cifre annunciate, anche di recente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrebbero raggiungere un miliardo e cento milioni di euro.

Osserva che le successive lettere in cui si articola il comma 2 prevedono i se-

guenti principi: *b)* definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà, nonché delle procedure di determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della stabilità 2016; *c)* previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della stabilità 2016, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio, a partire prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione sul mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per effetto degli interventi di razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al comma 3; *d)* previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020; *e)* definizione di principi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, inclusi i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà, sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti.

Per quanto riguarda, in particolare, quest'ultima lettera, segnala che lo scopo della progettazione personalizzata, da costruirsi insieme con la famiglia del beneficiario, è quello di favorire l'attiva-

zione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa e individuare i servizi necessari a sostenerli.

Sulla questione ritiene opportuno richiamare all'attenzione delle Commissioni le recenti linee guida emanate dal Ministero delle politiche sociali, di concerto con le regioni e gli enti locali per l'attivazione, secondo criteri rinnovati, del SIA per l'anno 2016. Le linee guida in questione delineano uno schema articolato, che prevede intervento di pluralità di attori, dagli ambiti territoriali, ai comuni, al terzo settore, ponendo in capi agli ambiti territoriali la programmazione degli interventi finanziati dalle risorse afferenti al Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione nonché la verifica dell'attuazione della misura nel territorio di competenza.

Sempre in relazione alla progettazione individualizzata degli interventi, ritiene utile esprimere una considerazione su un tema specifico, che spesso viene trattato come non facente parte a pieno titolo delle valutazioni complessive sulla povertà di nuclei familiari o di singoli individui: il disagio abitativo.

Nei principali sistemi di *welfare* europei il diritto all'abitare è parte integrante della protezione sociale, mediante appositi sussidi. Osserva come, da diversi anni, l'emergenza abitativa sia una delle problematiche di maggiore tensione sociale che affliggono il Paese e per questa ragione crede che una misura organica di contrasto alla povertà debba considerare attentamente questo specifico bisogno che incide in maniera fortissima sulle condizioni di vita di moltissime persone. Segnala come le citate Linee guida per l'attivazione del SIA stabiliscano, in relazione al disagio abitativo, la necessità di cooperazione con i servizi dedicati per la definizione di progetti di inclusione efficaci. Evidenzia, inoltre, in quest'ambito, l'opportunità di considerare percorsi di potenziamento dei servizi territoriali, che dovranno esercitare funzioni ulteriori.

Fa presente, poi, che al comma 3 dell'articolo unico del provvedimento in esame si specificano i principi e criteri

direttivi per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione dei trattamenti, ispirata al superamento di differenze categoriali. In particolare, la lettera *a)* prevede la razionalizzazione delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario, superando differenze categoriali e introducendo in via generale principi di universalismo selettivo nell'accesso, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento. Il testo del disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, fa riferimento a prestazioni di natura assistenziale nonché ad altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte a prova dei mezzi. Nell'analisi tecnico-normativa, vengono poi citate alcune prestazioni sottoposte a una prova dei mezzi diversa dall'indicatore ISEE, tra cui la pensione di reversibilità. Reputa tale indicazione del tutto esemplificativa, considerando come non siano indicate la totalità delle prestazioni aventi tali caratteristiche, ma sul punto ritiene, come già evidenziato, opportuno un chiarimento nella direzione di non confondere la materia previdenziale con l'ambito dell'assistenza.

Il principio che regola l'accesso alle prestazioni deve essere quello universalistico per cui, tenuto conto di bisogni specifici, l'accesso selettivo alle prestazioni è regolato dalla sola condizione economica, misurata a tale fine dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Solo laddove la natura delle prestazioni lo renda necessario, possono essere previsti accanto all'ISEE ulteriori criteri volti a identificare specifiche platee di beneficiari, eventualmente ridefinendo l'ISEE per quelle determinate prestazioni.

Sulla necessità di un riordino delle prestazioni di natura assistenziale che, ad oggi, sono generalmente sottoposte alla prova dei mezzi, mediante parametri red-

dituali molto diversi tra loro, intende esprimere, come contributo alla discussione, alcune considerazioni partendo da un dato recentemente richiamato dal Presidente dell'INPS. Nel nostro Paese, solo il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate va incontro ai bisogni della parte più povera della popolazione mentre una fetta consistente delle risorse per il welfare risulta andare a sostegno di redditi medi e medio-alti. In merito a ciò, ritengo che lo strumento dell'ISEE, nato per uniformare criteri di accesso molto disomogenei, spesso forieri di discriminazioni territoriali, possa rappresentare lo strumento idoneo per garantire maggiore equità al sistema. I dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al monitoraggio dell'ISEE come applicato a seguito della recente riforma, mostrano come il nuovo ISEE risulti essere più favorevole per i nuclei familiari e per le persone in condizione di disabilità con reddito più basso. L'emersione del dato patrimoniale ha senza dubbio contribuito a restituire un quadro di maggiore equità, pur mostrando situazioni di difficoltà in determinati casi, specie riguardo alle persone anziane. Per quanto riguarda l'applicazione dello strumento tuttavia, appare necessario tenere in considerazione la pronuncia del TAR del Lazio, di recente confermata dal Consiglio di Stato, le motivazioni sono state diffuse nella giornata di ieri, che richiede di riformare l'impianto di calcolo dell'indicatore, escludendo dal computo determinate provvidenze economiche relative alla disabilità.

Si prevede inoltre, alle lettere *b)* e *c)* del comma 3, che i requisiti previsti in esito alla razionalizzazione verranno applicati a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi che li disciplineranno e che gli eventuali risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle prestazioni, incrementeranno il citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Osserva, quindi, che, al successivo comma 4, si specificano i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sistema integrato di

interventi e servizi sociali: a) previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale; c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi; e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni; f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

A fronte dell'eterogeneità estrema del nostro sistema territoriale, secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i comuni spendono per interventi sociali da meno di 25 euro *pro capite* (Calabria) a più di 250 (provincia autonoma di Bolzano), con il sud che spende meno di un terzo del nord-est. Tale situazione è stata esplicitata, in negativo, in rapporto al contrasto alla povertà, proprio di recente dalla Commissione europea secondo cui l'aumento del livello di povertà o esclusione sociale nel nostro Paese è stato considerevole per i gruppi vulnerabili, con notevoli disparità fra le regioni. Per ovviare ciò, il disegno di legge delinea una rivisitazione delle regole di governo del settore, prevedendo in particolare meccanismi di coordinamento più forti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituendo un organismo partecipato dalle regioni, dalle province autonome, dalle autonomie locali e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), oltre che compiti di vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali.

Ritiene che molto importante e decisiva per un miglioramento del nostro sistema di *welfare* sia la previsione del rafforzamento della gestione associata dei comuni per l'erogazione dei servizi. In merito a ciò, intende esprimere alcune considerazioni. In questi anni è stato dato ampio spazio alla discussione sulle (poche) risorse disponibili per i servizi sociali, e in relazione a questo è emerso il tema di quanto la progettazione e l'organizzazione dei servizi, il loro monitoraggio e la valutazione siano elementi fondamentali, capaci di fare la differenza a parità di risorse. Tuttavia, non si è prestata nel concreto la dovuta attenzione al tema e solo in alcune regioni c'è stato un investimento serio in questa direzione. La forma per la gestione associata dei servizi sociali è stata lasciata, da tutte le regioni, all'autonoma determinazione dei comuni che possono scegliere fra le forme previste dal Testo unico degli enti locali: convenzioni, consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi e accordi di programma. Alcune regioni hanno am-

pliato inoltre le citate possibilità prevedendo l'istituzione di aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). In quegli ambiti territoriali dove si realizzano forme associative « leggere » e il modello gestionale non possiede autonoma personalità giuridica si rilevano notevoli problemi relativamente alla gestione finanziaria dei fondi, alla gestione tecnico-amministrativa dei servizi e alla situazione lavorativa e professionale degli operatori afferenti alla struttura tecnica (usualmente denominata « Ufficio di Piano ») deputata all'attuazione delle linee di indirizzo formulate dall'organo di indirizzo politico e a svolgere funzioni di supporto tecnico dello stesso e di gestione ed implementazione dei servizi e degli interventi sociali.

Crede, quindi, che il riferimento nel disegno di legge in oggetto al rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi di ambito, nel rispetto della competenza normativa delle regioni, debba consentire concretamente a queste ultime di individuare gli strumenti più opportuni, ma di incentivare le soluzioni più efficienti.

Riguardo a questo punto, la Conferenza delle Regioni ha chiesto di eliminare dal testo il riferimento alla definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti territoriali. Penso, come detto, che vada prestata la massima attenzione circa il rispetto delle specifiche competenze normative, tuttavia sottolinea come la questione sia centrale se vogliamo davvero incidere, oltre che sull'efficienza del sistema di *welfare*, sulla riduzione delle disparità tra le varie regioni, tra quei « 21 » modelli di *welfare* regionale di cui già alla riforma del titolo V, nel 2001, si paventavano i rischi.

In questo senso, aggiunge un'ulteriore considerazione sulla necessità di approfondire il rapporto fra la futura misura nazionale di contrasto alla povertà con le altre varieguate misure di sostegno al reddito approvate, o in via di approvazione in diverse regioni italiane, per ricondurre il

tutto all'interno di un'ottica sistemica e non generare ulteriori difformità sul territorio nazionale.

Il comma 5 stabilisce le modalità con cui devono essere adottati i decreti legislativi: gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 6, poi, stabilisce che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, da garantire in tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 della legge di stabilità 2016, nel quale confluiscono, dal 2017, 1.000 milioni di euro stanziati annualmente, ai sensi del comma 388 della legge di stabilità 2016; le ulteriori risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, di cui al comma 389 della stabilità 2016; eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al comma 3, lettera *c*), del provvedimento in esame.

Il comma 7 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Il comma 8 reca, infine, una clausola di salvaguardia, facendo salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice per la XI Commissione*, nel fare rinvio alla relazione della relatrice per la XII Commis-

sione per l'inquadramento complessivo dell'intervento legislativo e per un'analisi dell'articolato, intende soffermarsi nella sua relazione essenzialmente sugli aspetti del provvedimento che incidono su materie di competenza della XI Commissione e che attraversano in modo trasversale l'articolato. Non mi soffermerà invece sull'impianto complessivo della nuova misura per il contrasto della povertà, di cui ha riferito la collega Piazzoni, limitandosi a segnalare che, anche per quanto attiene ai profili di competenza della XI Commissione, appare rilevante acquisire elementi per valutare la sua futura configurazione e i suoi rapporti con le misure attualmente previste a livello territoriale. A suo avviso, un primo ordine di questioni attinenti alle materie di competenza della XI Commissione è riferibile alla definizione delle prestazioni di natura assistenziale e delle altre prestazioni, anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, da razionalizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento. A questo proposito, infatti, nel quadro della definizione dei contenuti della nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, può essere utile acquisire indicazioni in ordine alle misure da razionalizzare. In primo luogo, vengono in rilievo gli istituti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contribuiscono nell'anno 2016 all'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per il quale il medesimo comma 386 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato « Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale », al quale sono assegnati per l'anno 2016 600 milioni di euro. In tale ambito il successivo comma 387 stabilisce che per l'anno 2016 tali risorse siano destinate, per una quota pari a 220 milioni di euro, a un ulteriore rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, riferita alla sperimentazione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI), istituito dal medesimo decreto legislativo a decorrere dal 1° maggio 2015. Per tale misura, inizial-

mente riferita ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che ne avessero fruito per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2015, fossero privi di occupazione e si trovassero in una condizione economica di bisogno, erano stati stanziati in un primo momento 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Successivamente, con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la sperimentazione è stata prolungata e la relativa autorizzazioni di spesa è stata incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Quanto alla fisionomia dell'ASDI, occorre ricordare che, pur trattandosi di un trattamento collegato allo stato di disoccupazione, esso non è riconducibile agli strumenti di assicurazione contro la disoccupazione, non avendo le caratteristiche di una prestazione assicurativa, ma si sostanzia in una prestazione di carattere assistenziale con oneri a carico della fiscalità generale destinata ai soggetti che, come anticipato, al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. In particolare, in sede di prima applicazione, gli interventi, erogati nei limiti delle risorse stanziato, sono stati prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori di età pari o superiore a 55 anni che non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Si richiede inoltre il possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore a 5.000 euro. L'ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi in misura pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, incrementato sulla base del numero dei figli a carico. In ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a sei mesi nei 12 mesi

precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI entro limiti analoghi a quelli previsti per la NASpI. Per il riconoscimento dell'ASDI il lavoratore deve inoltre sottoscrivere un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Come risulta evidente, si tratta di aspetti che si ritrovano parzialmente ripresi nei criteri della delega di cui al presente provvedimento. Si riferisce, in particolare, alla previsione, contenuta nella lettera *a*) del comma 2, ai sensi della quale il sostegno economico è condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Anche le caratteristiche indicate dalla successiva lettera *c*) ai fini della graduale estensione dei beneficiari presentano affinità con le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e con la relativa disciplina attuativa, stabilendo che le risorse debbano essere prioritariamente destinate ai nuclei familiari con figli minorenni e, successivamente, ai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e ricollocazione nel mercato del lavoro. Alla luce di tale ricostruzione potrebbe essere quindi utile, a suo avviso, acquisire indicazioni dal Governo circa l'inclusione dell'ASDI nel processo di razionalizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, limitatamente alle prestazioni richieste dopo l'entrata in vigore del provvedimento. In proposito, segnala che, nel parere espresso sul provvedimento il 20 gennaio 2016, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha chiesto al Governo di tenere distinto dagli investimenti per il contrasto alla povertà il finanziamento previsto a legislazione vigente per l'ASDI, che rimane un intervento a favore di lavoratori fuoriusciti dal mer-

cato del lavoro e si rivolge quindi ad una platea diversa da quella su cui deve intervenire una misura universale contro la povertà. In questa ottica, la misura prevista dal provvedimento andrebbe considerata un primo passo verso una misura universalistica di contrasto alla povertà, interamente finanziata dallo Stato e, pertanto, il relativo stanziamento di 800 milioni deve essere considerato un investimento iniziale da rendere strutturale e crescente.

Analoghe considerazioni valgono, inoltre, per le prestazioni di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, da razionalizzare ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lettera *b*). Il testo del provvedimento, infatti, non fornisce indicazioni espresse circa le prestazioni oggetto di razionalizzazione, mentre l'analisi dell'impatto sulla regolamentazione allegata al disegno di legge fa riferimento all'assegno sociale, alla pensione di reversibilità, all'integrazione al minimo, alla maggiorazione sociale del minimo, all'assegno per il nucleo con tre o più figli minori. Nell'AIR si evidenzia che tutte queste prestazioni, pur essendo tutte soggette alla prova dei mezzi, non utilizzano le stesse modalità e i medesimi indicatori di verifica della condizione economica: in alcuni casi la prova dei mezzi viene effettuata prendendo a riferimento il singolo individuo, in altri tenendo presenti eventuali coniugi e in altri ancora l'intero nucleo familiare. Si rileva, inoltre, che gli indicatori utilizzati differiscono con riferimento alla valorizzazione o meno del patrimonio. Si osserva quindi che dalla frammentazione e dalle settorialità delle misure previste possono conseguire sia la sovrapposizione di più interventi rivolti a una medesima platea, sia l'assenza di copertura per particolari tipologie. Tali considerazioni coincidono parzialmente con le osservazioni contenute nel rapporto conclusivo del Gruppo di lavoro sul reddito minimo, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 giugno 2013, dal titolo «Verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto

alla povertà», specificamente richiamato nell'AIR. In particolare, il Gruppo di lavoro aveva ipotizzato una riforma delle attuali erogazioni a contrasto della povertà che riducesse la quota di prestazioni attualmente destinata a nuclei familiari ai due o tre decili più elevati della distribuzione del reddito. Nelle conclusioni del Gruppo di lavoro, peraltro, non si fa espresso riferimento alla riforma di erogazioni di carattere previdenziale.

A tale riguardo, ritiene che si debba riscontrare che l'articolo 1, comma 388, della legge n. 208 del 2015, nell'individuare il contenuto dei futuri provvedimenti legislativi di riordino normativo da adottare nel quadro del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale previsto dal precedente comma 386 fa riferimento alla «normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali», utilizzando categorie non perfettamente sovrapponibili a quelle indicate nel disegno di legge in esame e non facendo riferimento a prestazioni di tipo previdenziale.

Alla luce di questo articolato quadro, ritiene sia utile svolgere un'attenta valutazione degli interventi che si intende realizzare in sede di attuazione della delega al fine di procedere all'eliminazione di possibili sovrapposizioni e di realizzare un riequilibrio delle prestazioni a favore dei soggetti economicamente più fragili, che in ogni caso dovrà applicarsi esclusivamente ai trattamenti richiesti dopo l'entrata in vigore della riforma. Pur trattandosi di interventi suscettibili di produrre economie che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), potrebbero essere destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, occorrerà procedere ad un'attenta disamina dei diversi istituti sui quali si intende intervenire, al fine di tenere conto della loro differente configurazione e della diversa finalità delle relative prestazioni. In particolare, si dovrebbe

tenere conto della natura previdenziale o assistenziale delle diverse prestazioni. In ogni caso, trattandosi di interventi che incideranno esclusivamente sui trattamenti richiesti dopo l'entrata in vigore della riforma, appare ragionevole ritenere che il flusso delle eventuali economie sia crescente nel tempo, dal momento che progressivamente si incrementeranno i trattamenti oggetto di razionalizzazione. Osserva, in ogni caso, che la lettera c) del comma 2 affida al Piano nazionale per la lotta alla povertà la graduale estensione dei beneficiari e un graduale incremento del beneficio, rispetto a questo realizzabile con le risorse stanziare dalla legge di stabilità 2016, sulla base delle risorse che affluiranno al Fondo per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Sarebbe, pertanto, che allo stato non sia previsto l'afflusso al Fondo di risorse ulteriori rispetto a quelle, eventuali, derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 3.

Con specifico riferimento alle pensioni di reversibilità, crede che possa prendersi atto con soddisfazione delle rassicurazioni fornite da diversi esponenti del Governo e, in primo luogo, dal Presidente del Consiglio, che – a fronte delle preoccupazioni espresse al riguardo – ha escluso l'intenzione di un intervento sulla materia nell'ambito del provvedimento in esame.

Appare tuttavia necessario che la lettera del testo corrisponda alla volontà di tenere separate le prestazioni di carattere previdenziale dall'ambito socio-assistenziale cui il presente provvedimento è riferito, e espliciti quindi con chiarezza tale volontà.

Per quanto attiene, invece, alla fase di attuazione della nuova misura di contrasto della povertà, assume rilievo, in particolare, la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa al riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali, nonché i relativi principi e criteri direttivi indicati dal successivo comma 4. In questo contesto, con riferimento alle materie di competenza della Commissione ritiene che si debbano segnalare le previsioni della let-

tera e), nella parte in cui si prevede, in particolare, la promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute. A tale riguardo, anche alla luce di quanto previsto dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo 1, relativamente alla presa in carico delle persone in condizione di fragilità, è opportuno assumere come riferimento le linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), sulle quali lo scorso 11 febbraio è stato sancito l'accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. La presa in carico, infatti, comporta l'adesione a un patto con i servizi volto a richiedere che i beneficiari dei sostegni si dimostrino disponibili alla ricerca attiva del lavoro, alla partecipazione a progetti di inclusione lavorativa, a garantire la frequenza scolastica dei figli minori o l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici. Proprio la dimensione integrata degli interventi da realizzare impone che i servizi competenti per le attività di carattere sociale operino in stretto raccordo con i Centri per l'impiego, per favorire l'inserimento o la ricollocazione nel mercato del lavoro. In questo senso, potrebbe essere utile approfondire il ruolo che l'ANPAL potrà svolgere nel quadro del sistema delineato dal provvedimento in esame.

Quanto agli obiettivi prioritari del Piano, come ricordato, si dispone che i benefici vengano estesi in primo luogo alle famiglie con figli minori e, quindi, ai soggetti con maggiore difficoltà di ricollocazione sul mercato del lavoro. Sul punto potrebbe essere opportuno svolgere qualche approfondimento in ordine a tale definizione, al fine di verificare se – come per l'ASDI – si pensi ai lavoratori anziani o a una diversa e più puntuale profilatura dei beneficiari.

Osserva, inoltre, con riferimento alla delega per il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 1, lettera c),

e al comma 4, che il ricorso alla sussidiarietà orizzontale nelle politiche di contrasto alla povertà, comporta un diffuso affidamento di servizi in appalto, al privato sociale o *profit*. A tale proposito, si rende necessario che nella disciplina dei rapporti di lavoro in quest'ambito si tenga conto della nuova disciplina degli appalti pubblici, in corso di definizione, in attuazione della delega recentemente conferita dal Parlamento. In questo quadro, dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di svolgere una specifica riflessione anche sui servizi sociali impegnati nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale direttamente assicurati da operatori pubblici, tenendo altresì conto delle difficoltà derivanti dal prolungato blocco del *turn over* e della riduzione delle risorse finanziarie a disposizione degli enti territoriali. Per altro verso, potrebbe essere utile acquisire ulteriori elementi di valutazione con riferimento alle previsioni della lettera c) del comma 4, che reca un criterio direttivo relativo alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto all'elaborazione dei decreti legislativi, ritiene inoltre che, anche alla luce dell'ampiezza delle materie oggetto della delega e della pluralità di soluzioni elaborabili, debba essere opportunamente valorizzata, anche in termini procedurali, la fase di esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di consentire loro di contribuire anche alla stesura definitiva dei provvedimenti.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento all'esame delle Commissioni rappresenta un'importante occasione. La legge di stabilità per il 2016 ha messo a disposizione un patrimonio di 600 milioni di euro per l'anno in corso e di 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017, uno stanziamento di dimensione assai rilevante e di carattere permanente che consente finalmente al nostro Paese di porre le basi per la costruzione di una misura di ca-

rattere nazionale a vocazione universalistica. L'esame in sede referente che le Commissioni avviano oggi potrà costituire l'occasione per perfezionare i principi e i criteri direttivi della delega al Governo, anche con riferimento ai profili riferibili a materie di competenza della XI Commissione, tenendo conto delle indicazioni che emergeranno dalle audizioni che ci accingiamo a svolgere e del successivo dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, nel ringraziare le relatrici per il lavoro svolto, che ha fornito un ampio contributo per il seguito dell'*iter* del provvedimento, evidenzia che occorre predisporre un'adeguata programmazione dei lavori, al fine di consentire alle Commissioni di concludere il suo esame in tempi ragionevoli, garantendo tempi congrui per le fasi della discussione e dell'esame degli emendamenti.

Sottolinea, quindi, che occorre tenere ferma la distinzione tra previdenza ed assistenza ed assicurare che la misura

unica contro la povertà rappresenti un passo in avanti verso l'inclusione attiva.

Rileva, altresì, che le risorse stanziare nell'ultima legge di stabilità, sebbene non ancora del tutto sufficienti, rappresentano un indubbio progresso rispetto al passato, anche recente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, da convocare al termine del previsto ciclo di audizioni informali.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti in relazione all'esame delle proposte di legge C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti recanti distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione 22

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 22

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Emendamenti C. 3317-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 28

ERRATA CORRIGE 29

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° marzo 2016.

Audizione di esperti in relazione all'esame delle proposte di legge C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti recanti distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° marzo 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, dal 25 febbraio 2016, il deputato Ignazio La Russa non fa più parte della Commissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che il provvedimento in esame interviene su materie che saranno oggetto della normativa di attuazione della legge delega n. 124 del 2015 in materia di pubblica amministrazione, senza introdurre alcun elemento di coordinamento con quella normativa. Si chiede, quindi, come la Commissione possa pronunciarsi sulla delicata materia del sistema di valutazione delle *performance*, che giudica tassello fondamentale nell'ambito della riforma della PA, senza conoscere il quadro di riferimento normativo più esteso contenuto dei prossimi decreti attuativi della richiamata legge n. 124 del 2015. Auspica che il rappresentante del Governo fornisca utili elementi di conoscenza al riguardo, affinché si possano ipotizzare interventi efficaci in una materia nella quale finora non si sono raggiunti risultati apprezzabili.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, fa notare che il suo gruppo ha a cuore il tema del miglioramento del sistema di valutazione in prospettiva di una maggiore meritocrazia nelle pubbliche amministrazioni, come dimostra la recente appro-

vazione della legge n. 124 del 2015, che, a suo avviso, reca importanti principi in materia. Ritiene che la precedente legge n. 150 del 2009 presenta diverse criticità alle quali occorre porre rimedio, osservando che si deve passare dalla logica punitiva di quella disciplina ad una nuova impostazione legislativa sulla valutazione, basata sui risultati raggiunti e sul ciclo della programmazione economica finanziaria. Fa presente che il provvedimento in esame, che reca una disciplina che dovrà essere integrata con le disposizioni dei decreti legislativi di cui alla legge n. 124 del 2015, interviene sul riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione delle *performance*, a seguito del loro trasferimento dall'Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, operato con il decreto-legge n. 90 del 2014, prevedendo, peraltro, una apposita dotazione di personale per lo svolgimento di tale delicato compito. Osserva che il provvedimento in esame, quindi, si pone in una logica di coerenza con quanto già previsto in materia di riforma della pubblica amministrazione, atteso che si interviene semplificando i processi, valorizzando logiche di *benchmarking* e professionalizzando i soggetti incaricati di esprimere le valutazioni, attraverso criteri di selezione e nomina degli Organismi di valutazione indipendente (OIV). Proprio rispetto a tali Organismi di valutazione indipendente, ad integrazione di quanto già illustrato nella sua precedente relazione, puntualizza che, ai sensi dell'articolo 6 dello schema di decreto in esame, essi si configurano non come uffici interni alle pubbliche amministrazioni, ma come organismi indipendenti che svolgono le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione o rendicontazione della *performance* organizzativa ed individuale. Fa notare, quindi, che lo schema di decreto in esame si pone in una prospettiva di

continuità rispetto ai precedenti interventi del Governo, in attesa dei prossimi decreti attuativi, con i quali si completerà il quadro delle misure.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel ricordare la sua passata attività di sindaco, chiede al rappresentante del Governo se nelle procedure di elaborazione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione siano stati svolti incontri con le Regioni e con gli enti locali. Ritiene fondamentale, infatti, il coinvolgimento delle rappresentanze territoriali nelle modifiche ai meccanismi di valutazione, rilevanti nel quadro della selezione e formazione dei dirigenti degli enti territoriali.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI osserva preliminarmente di trovare singolare che siano avanzate critiche al Governo per il fatto di dare attuazione a una deliberazione del Parlamento. Infatti lo schema in esame ha, a suo avviso, lo scopo di rendere concreto il passaggio di funzioni in materia di valutazione della pubblica amministrazione dalla Civit, ora ANAC, al Dipartimento della funzione pubblica, come statuito dal decreto-legge n. 90 del 2014. Sottolinea, inoltre, la stretta continuità tra le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 e la legge n. 124 del 2015. Continuità che consiste nel processo di semplificazione delle procedure, nel sancire la differenza tra amministrazioni centrali e periferiche e anche tra le varie strutture in base al loro grado di complessità. Fa presente che altro elemento di continuità tra lo schema in esame e quello che il Governo predisporrà in base alla delega della legge n. 124 del 2015 consiste nella misurazione delle *performance* che riguarderà l'efficacia delle strutture e non dei singoli, permettendo così di passare da una valutazione astratta a una molto più concreta. Inoltre nello schema in esame è valorizzata la qualità dei verificatori per i quali si prevedono specifici criteri di selezione e, di conseguenza, viene inserita nell'ordinamento una rete di valutatori. Riguardo al

coinvolgimento degli enti territoriali, ricorda che la Conferenza unificata ha espresso un parere positivo sullo schema di decreto in esame sulla base della sua applicazione alla sola amministrazione centrale, demandando all'applicazione delle disposizioni della legge n. 124 del 2015 il conseguimento di un sistema più complessivo, anche con riferimento alla dirigenza. In conclusione, ritiene che il dibattito parlamentare sullo schema in esame sia di grande utilità per affinare lo schema di decreto legislativo che sarà predisposto a breve nell'ottica, lo ribadisce, di una continuità tra le disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 e le deleghe previste dalla legge n. 124 del 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che il testo originario del disegno di legge del Governo C. 2953 era costituito da un solo articolo, contenente deleghe per la riforma del processo civile; il provvedimento ora all'esame della Commissione si compone in-

vece di 5 articoli: la Commissione di merito ha, infatti, significativamente modificato e ampliato la delega ed ha anche inserito nel provvedimento quattro ulteriori articoli, di immediata applicazione, con i quali prevede l'abrogazione del cosiddetto rito Fornero per i licenziamenti illegittimi, modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione e definisce le modalità per meglio programmare presso gli uffici giudiziari lo smaltimento dell'arretrato civile.

Evidenza che l'articolo 1 del disegno di legge, sul quale è intervenuta in modo rilevante la Commissione Giustizia, delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione e si muove lungo le seguenti linee direttrici: specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge detta i principi e criteri direttivi per riformare la disciplina del tribunale delle imprese. Tali principi riguardano: l'ampliamento e la razionalizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate (nn. 1 e 2); la rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici (n. 4). Fa notare che la Commissione ha soppresso il principio di delega relativo al rafforzamento della riserva di collegialità (n. 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge detta i principi e criteri direttivi di delega, volti all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori (n. 1). La Commissione di merito è

significativamente intervenuta su questo aspetto della delega prevedendo la soppressione del tribunale per i minorenni (n. 1-*bis*) e delle relative procure della Repubblica, con il conseguente riassorbimento di tutto il personale (dirigenti, magistrati, giudici onorari, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) alla quale sono assegnate le funzioni (nn. 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*). Il disegno di legge prevede quindi l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia, tanto presso il tribunale circondariale quanto presso la corte d'appello, per decidere delle controversie in primo grado; vengono inoltre istituiti ulteriori collegi specializzati presso le corti d'appello, per decidere in secondo grado. Il riparto di competenza, in primo grado, è delineato dalla delega. Alle sezioni specializzate circondariali, istituite presso i tribunali, dovranno essere attribuite in via esclusiva in primo grado (n. 2): le controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, anche in assenza di figli, rapporti di famiglia e minori, procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio; i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in base all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con eccezione dei procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile (che vengono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali); i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) quando tra i genitori è in corso un procedimento di separazione o un procedimento relativo ai figli nati fuori del matrimonio o un procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile (contrasto sull'esercizio della potestà dei genitori); i procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci. La Commissione di merito, modificando il disegno di legge iniziale, ha invece previsto che non rientrino nelle competenze delle istituende

sezioni specializzate circondariali le controversie relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e alla protezione internazionale e tutti i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati. Alle sezioni specializzate distrettuali, istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello, dovrà essere attribuita in primo grado la competenza sui seguenti procedimenti (n. 2-*bis*): procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983); procedimenti previsti dagli articoli 330 (decadenza dalla potestà sui figli), 332 (reintegrazione nella potestà) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del codice civile; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa. A garanzia dell'effettiva specializzazione dell'organo giudicante, i magistrati assegnati alle sezioni dovranno esercitare le funzioni in via esclusiva (n. 2-*ter*). Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate delle corti d'appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato (n. 2-*quater*). La Commissione di merito ha inoltre aggiunto anche i seguenti principi e criteri direttivi: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali (n. 2-*quinqies*); prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali (n. 2-*sexies*) sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni (ovvero, un magistrato di Corte d'appello, che presiede la sezione, un magistrato di tribunale e due cittadini, un uomo ed una donna, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il tren-

tesimo anno di età); disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare (n. 2-*septies*); disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio. Il provvedimento specifica (n. 2-*septies.1*) alcune caratteristiche che dovrà avere il rito: disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli (n. 2-*septies.2*); disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (artt. 330, 332 e 333 del codice civile), in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore) (n. 2-*septies.3*); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia (n. 2-*septies.4*); garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, il quale è chiamato a svolgere le funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali; a tale pubblico ministero sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni (n. 2-*octies*); istituire presso la procura della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2-bis gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; prevedere, presso le procure generali, l'individuazione, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche (n. 2-*decies*); attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni (n. 2-*novies*), con l'applicazione del rito attualmente applicato dal tribunale per i minorenni in base al decreto del

Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 (codice del processo penale minorile) (n. 2-*undecies*); prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate e alle procure presso tali uffici il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura (n. 2-*duodecies* e n. 2-*terdecies*); rideterminare la dotazione organica degli uffici oggetto di riforma, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (n. 7); dettare la necessaria disciplina transitoria, di attuazione e di esecuzione della riforma.

L'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del provvedimento detta principi e criteri direttivi cui dovrà informarsi il legislatore delegato nel riformare il processo di cognizione di primo grado. Anche in questo settore, gli interventi della Commissione di merito sono stati rilevanti. La lettera *b*) del comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello, ampiamente modificati nel corso dell'esame in Commissione (è stato confermato uno solo degli originari sei principi e criteri direttivi). L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), non modificato dalla Commissione Giustizia, detta quattro principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione. L'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del disegno di legge individua i principi e criteri direttivi per la riforma delle procedure di esecuzione forzata. In proposito, la Commissione ha confermato il principio e criterio direttivo (n. 2) relativo all'estensione delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile: il Governo dovrà prevedere che, previa istanza della parte vittoriosa, il giudice possa fissare la penale dovuta dal soccombente per l'eventuale ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, a fronte di qualsiasi provvedimento di condanna (e dunque non solo per gli obblighi infungibili, come attualmente previsto dall'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, ma anche per gli obblighi fungibili). È stato invece soppresso

il principio relativo alla semplificazione dei riti collegati al processo esecutivo (con particolare riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi), prevedendo l'applicazione, anziché del rito di cognizione ordinario, del rito sommario di cognizione (n. 1).

L'articolo 1, comma 2, lettera *e*), contiene due principi e criteri direttivi per la riforma dei procedimenti speciali. La Commissione Giustizia, nel corso dell'esame, ha inserito un ulteriore principio di delega relativo alla riforma della disciplina dell'arbitrato in materia societaria, dettando specifici criteri per l'esercizio della delega (estendere il campo d'applicazione dell'istituto; coordinamento della disciplina dell'arbitrato con le nuove competenze attribuite al tribunale delle imprese).

La lettera *f*) del comma 2 delega il Governo a riformare la disciplina della eccepibilità e rilevabilità della questione di giurisdizione, introducendo limitazioni temporali. La relazione illustrativa specifica che l'obiettivo della riforma è l'introduzione «di un meccanismo che acceleri la definizione delle questioni di giurisdizione impedendo quando oggi accade non di rado, e cioè che la questione di giurisdizione venga decisa con una declinatoria a distanza di anni dall'introduzione della causa».

Il comma 2, lettera *g*), non modificato dalla Commissione di merito, delega il Governo a introdurre nel codice di procedura civile il principio di sinteticità, da applicare tanto agli atti di parte, quanto agli atti del giudice. La disposizione aggiunge che il principio dovrà attuarsi «anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi». Presumibilmente, l'intento del legislatore è quello di applicare anche al processo civile il principio recentemente affermato nel processo amministrativo, con la previsione di limiti dimensionali agli atti di parte e con ripercussioni sul regime delle spese processuali.

La lettera *h*) del comma 2 delega il Governo ad adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico. Il principio di delega contenuto nel-

l'originario disegno di legge è stato ampiamente integrato dalla Commissione Giustizia che ha specificato come il Governo debba inserire le disposizioni sull'attuazione del processo telematico nell'alveo del codice di procedura civile. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di identificazione degli utenti telematici (n. 1), sulle modalità di deposito telematico degli atti processuali (n. 2) e sul conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito (n. 3); tra l'altro, dovrà inoltre emanare un testo unico in materia di processo civile telematico (n. 12).

Un ulteriore principio di delega relativo alla digitalizzazione del processo è stato introdotto dalla Commissione Giustizia con la lettera *h-bis*) ed attiene principalmente all'obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di posta elettronica certificata e di comunicare ogni informazione anagrafica all'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (articolo *6-bis* del Codice dell'amministrazione digitale). L'uso della PEC farà sì che tutte le notificazioni effettuate nei confronti di tali soggetti siano telematiche; in caso di malfunzionamenti, l'atto da notificare dovrà essere inserito nel portale che gestisce l'indice nazionale e dovrà essere reso accessibile al solo destinatario. La notificazione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario avrà dunque carattere residuale e dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il servizio postale.

La Commissione di merito ha inserito nell'articolo 1, comma 2, due ulteriori principi e criteri direttivi relativi alla condanna al pagamento delle spese processuali.

L'articolo 1 del disegno di legge individua in 18 mesi il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo (articolo 1, commi 1 e 2); la procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, in base ai quali: gli schemi di decreto legislativo devono essere adottati su proposta del Ministro della giustizia; su tali schemi deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (che si esprimono entro 45 giorni dalla trasmissione); se il termine di 45 giorni scade nei trenta

giorni antecedenti il termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni; entro due anni il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive della riforma. Per quanto concerne la copertura finanziaria, l'articolo 1, comma 5, contiene la clausola di invarianza mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture.

L'articolo *1-bis* del disegno di legge, introdotto dalla Commissione Giustizia, abroga le disposizioni della cosiddetta legge Fornero (legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi (comma 1). Si tratta dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge, che definiscono un rito processuale «semplificato» per le controversie relative all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, caratterizzato dall'eliminazione di tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio nonché dalla previsione di termini brevi e prestabiliti per il compimento delle attività processuali.

Con due ulteriori articoli, inseriti nel disegno di legge dalla Commissione Giustizia, si apportano modifiche puntuali alla disciplina del procedimento d'ingiunzione. In particolare, l'articolo *1-ter* del disegno di legge modifica l'articolo 648 del codice di procedura civile, relativo alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione. Rispetto alla norma vigente — che consente la provvisoria parziale esecuzione del decreto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali — la riforma allarga il campo d'applicazione della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati. In caso di manifesta infondatezza, dunque, neanche un'opposizione proposta per vizi formali può impedire la provvisoria

esecuzione del decreto ingiuntivo; l'articolo 1-*quinquies* del disegno di legge interviene sull'articolo 634 del codice di procedura civile, relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna; la riforma aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

La Commissione Giustizia ha inserito nel disegno di legge l'articolo 1-*quater*, che modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie. La disposizione specifica che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Finalità della norma sembra essere quella di chiedere ai capi degli uffici una autentica nuova valutazione, all'inizio di ogni anno, dei carichi pendenti e delle modalità di gestione degli stessi, oltre che un resoconto, sempre annuale, sui risultati conseguiti con l'applicazione del programma relativo al precedente anno giudiziario. La disposizione richiede che ai programmi annuali degli uffici della giurisdizione ordinaria siano allegati le statistiche della Direzione generale di statistica del Ministero, che rilevino in particolare le pendenze civili che superano i 3, i 5 ed i 10 anni. Infine, la riforma disciplina l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98, stabilendo che il Ministero della giustizia provveda rispettando le seguenti quote, tra loro cumulabili: assegnazione del 40 per cento delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, non abbiano nessuna pendenza ultradecennale;

assegnazione del 35 per cento delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, hanno pendenze ultratriennali (in primo grado) o ultrabiennali (in secondo grado) inferiori a 20 per cento dei procedimenti iscritti; l'assegnazione del 25 per cento delle risorse agli uffici che, nell'ultimo anno solare, abbiano ridotto del 10 per cento le pendenze.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il disegno di legge riguarda una materia – giurisdizione e norme processuali – di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Emendamenti C. 3317-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di compe-

tenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 25 febbraio 2016, n. 599, a pagina 12, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole « articoli 7, 10, 12, 13 e 14 » sono sostituite dalle seguenti « articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido (*Deliberazione*) 32

ALLEGATO 1 (*Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affido*) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 34

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore*) 38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato,

C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa, recante « disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Fa presente che, nel riconoscere al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale, il provvedimento in discussione persegue lo scopo di favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori, stabilendo procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, nonché prevedendo strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di tutela dei marchi e di etichettatura.

In particolare, osserva che il comma 1 del predetto articolo dispone che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale », « commercio equo », « *fair trade* », « *comercio justo* », « *commerce equitable* ». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi internazionalmente riconosciuti concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Il comma 2 prevede il divieto di uso delle denominazioni, previste dall'articolo 6 del testo unificato, di « enti rappresentativi del commercio equo e solidale », di « organizzazioni del commercio equo e solidale », di « enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale », nonché di altre denominazioni similari, alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui al medesimo articolo 6, ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata. Il successivo comma 3 prevede, in ogni caso, il divieto di descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Il comma 4 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni dei commi 1, 2 e 3 rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.

In proposito, rammenta che il decreto legislativo da ultimo richiamato (cosiddetto Codice del consumo) definisce le pratiche commerciali scorrette, rispettivamente ingannevoli ed aggressive, e prevede, all'articolo 27, uno specifico sistema di tutela amministrativa che fa capo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, cui sono riconosciuti poteri d'urgenza, inibitori, di sospensione e di eliminazione degli effetti delle suddette pratiche, nonché di carattere sanzionatorio. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Da ultimo, segnala che l'articolo 17, tra le disposizioni transitorie e finali, prevede che fino all'operatività dell'Elenco nazionale gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso (comma 3). Si prevede, inoltre, che i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso (comma 4).

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa in tal senso con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di una indagine sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.

Ricorda che il programma dell'indagine è stato definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che pertanto in questa occasione non rimane che prendere atto dell'intesa acquisita con la Presidente della Camera e procedere alla deliberazione dell'indagine, che si concluderà il 15 aprile 2016.

Nicola MOLTENI (LNA), pur convenendo sulla necessità di avviare una riflessione sulla legge n. 184 del 1983, che presenta rilevanti profili di criticità, non condivide i tempi e le modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva testé proposta. In particolare, osserva come la richiesta di avvio della predetta indagine sia strettamente connessa al disegno di legge in materia di unioni civili licenziato dal Senato, dal quale sono state stralciate le disposizioni relative alla cosiddetta « *stepchild adoption* ». Nel ritenere, infatti, strumentale la richiesta in questione, evidenzia la necessità che l'indagine conoscitiva, proprio allo scopo di evitare eventuali strumentalizzazioni, venga avviata solo quando si sarà concluso l'esame del disegno di legge « Cirinnà ». Al riguardo, fa notare che l'indagine conoscitiva in titolo potrebbe diventare il « cavallo di Troia » attraverso il quale reintrodurre le disposizioni stralciate dall'altro ramo del Parlamento.

Walter VERINI (PD), nel replicare alle considerazioni testé espresse dal collega

Molteni, richiama l'attenzione sul fatto che l'avvio dell'indagine conoscitiva in materia di adozioni risponde ad un'esigenza, non tanto di carattere strettamente politico, quanto piuttosto di natura istituzionale. Relativamente al tema delle adozioni, rammenta che trattasi di un argomento assai delicato, che esige serene ed adeguate risposte da parte del legislatore, anche in riferimento alle famiglie cosiddette « omogenitoriali ». Auspica, pertanto, che sulla problematica in questione possa avviarsi un costruttivo e collaborativo confronto tra tutti i gruppi parlamentari.

Andrea COLLETTI (M5S), nel rilevare la singolarità dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, ritiene che il tema delle adozioni sia, in modo evidente, utilizzato strumentalmente dalla maggioranza. Proprio al fine di sgomberare ogni dubbio su eventuali strumentalizzazioni a fini squisitamente politici, propone di ampliare l'ambito dell'indagine conoscitiva proposta, in modo da includervi anche il sistema delle « case famiglia », su cui ritiene opportuno effettuare un'approfondita riflessione.

Antonio MAROTTA (AP), nel concordare sull'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in tema di adozioni, ritiene, tuttavia, che la Commissione debba disporre di un congruo lasso di tempo per approfondire tutte le problematiche connesse alla materia in questione.

Daniele FARINA (SI-SEL) rammenta come la richiesta, formulata la scorsa settimana dal capogruppo PD in Commissione, di avviare un'indagine conoscitiva in materia di adozioni e di affido sia stata di poco precedente all'avvenuto stralcio, nel corso dell'esame presso il Senato, dal disegno di legge in materia di unioni civili, delle disposizioni relative alla « *stepchild adoption* ». In proposito, osserva che l'indagine in questione può presentare una qualche utilità, a condizione che non venga necessariamente perseguita la poli-

tica « del doppio binario », potendo, eventualmente, le disposizioni in materia di adozione essere nuovamente introdotte nell'ambito del disegno di legge C. 3634, di cui la Commissione si accinge ad avviare l'esame. Concorda, in ogni caso, sui tempi di conclusione dell'attività conoscitiva, prevista per il 15 aprile prossimo.

Anna ROSSOMANDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal collega Verini, rammenta che la necessità di avviare una riflessione sulle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affidamento sia emersa in più di una occasione in Commissione, come, ad esempio, nel corso dell'esame del provvedimento in materia di continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare e di quello in materia di identità biologica.

Fabrizia GIULIANI (PD), nel condividere le considerazioni della collega Rossomando, rileva l'opportunità di effettuare una approfondita riflessione sulle disposizioni legislative che disciplinano il passaggio dall'affidamento all'adozione.

Franco VAZIO (PD) ritiene paradossali le accuse di strumentalizzazione da parte di alcuni colleghi dei gruppi di opposizione, tanto più alla luce della circostanza che le disposizioni stralciate dal disegno di legge « Cirinnà » riguardassero solo un aspetto specifico della disciplina in materia di adozioni. Fa notare come il programma dell'indagine conoscitiva, che la Commissione si accinge ad avviare, sia, invece, più ad ampio spettro, riguardando la generale disciplina in materia di adozioni ed affidamento.

Ignazio LA RUSSA (FDI-AN), nel rammentare di aver presentato una specifica proposta di legge costituzionale in materia di famiglia e di rapporti tra i genitori e i figli, anche adottivi (A.C. 2593), rileva che il tema delle adozioni debba essere affrontato nell'ottica di tutelare prevalentemente i minori, e tenuto conto della rilevante difficoltà ad accedere all'adozione da parte delle coppie eterosessuali, sia sposate che

non sposate. Ritenendo che l'indagine conoscitiva in materia di adozioni ed affidamento non possa essere sminuita dalle strumentali polemiche connesse al disegno di legge in materia di unioni civili, rileva, pertanto, l'opportunità che la stessa venga avviata solo una volta concluso l'esame del disegno di legge stesso.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ribadire che la richiesta di avvio dell'indagine conoscitiva in argomento ha natura del tutto strumentale, essendo determinata da contrasti politici in seno alla maggioranza, si associa alle considerazioni del collega La Russa, ritenendo opportuno che la Commissione proceda all'espletamento dell'attività conoscitiva in materia di adozioni solo successivamente all'esame del disegno di legge « Cirinnà », relativamente al quale, peraltro, preannuncia a nome del suo Gruppo, la richiesta di audizioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come sia del tutto evidente il carattere oggettivamente strumentale dell'indagine conoscitiva in argomento. Rammenta, infatti, come in passato, ad esempio in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare, la Commissione non abbia mai espletato un'attività conoscitiva in materia di adozioni, nonostante fossero, comunque, emerse esigenze di approfondimento. Nel far notare come quello delle adozioni abbia rappresentato sempre un tema notevolmente divisivo in seno al Partito Democratico e alla maggioranza, rammenta altresì che il Movimento 5 Stelle, al Senato, ha sempre sostenuto il disegno di legge « Cirinnà », non presentando allo stesso alcun emendamento e rifiutandosi, esclusivamente, di votare a favore di una proposta emendativa, presentata dal PD e dichiarata successivamente inammissibile. Richiama, invece, l'attenzione sul fatto che i deputati del Partito Democratico abbiano espresso voto contrario sulla mozione presentata dal suo gruppo relativa alla Cooperativa « Il Forteto », nella quale si poneva una questione di gravi abusi perpetrati in danno di minori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, quanto al termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, fissato al 15 aprile prossimo, fa notare come lo stesso abbia valore puramente indicativo. Ricorda, infine, replicando alle considerazioni testé espresse da alcuni colleghi, che l'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sull'attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affido sia emersa ben prima della presentazione del disegno di legge « Cirinnà », vale a dire già nel corso dell'esame del provvedimento in materia di continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Ignazio LA RUSSA (FDI – AN) ribadisce l'opportunità che l'indagine conoscitiva in argomento sia avviata solo una volta terminato l'esame del disegno di legge C. 3634, in materia di unioni civili.

La Commissione approva la proposta della presidente (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti due nuovi emendamenti alla proposta di legge in discussione ed alcuni subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI, *relatore*, prende atto dell'assenza del rappresentante del Governo, pur dichiarandosi pronto all'espressione dei pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva che alcune di esse offrono interessanti spunti di riflessione, apportando significativi miglioramenti al provvedimento in titolo, mentre altre modificano radicalmente l'impostazione della proposta di legge a sua firma, intervenendo sulle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice penale. Fa notare, inoltre, che ulteriori proposte emendative, anziché intervenire sull'articolo 52 del codice penale, recano modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del medesimo codice, in materia di errore di fatto e di legittima difesa putativa. Nel rammentare, infine, che sono pervenute anche proposte emendative di natura strettamente ostruzionistica, evidenzia come l'obiettivo della sua proposta di legge sia quello di superare le attuali rigidità applicative in materia di legittima difesa, emerse nella prassi giurisprudenziale, attraverso il superamento del requisito di proporzionalità e l'introduzione di un'esimente speciale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dà atto dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Nicola MOLTENI (LNA), nel rilevare l'opportunità di avviare un costruttivo confronto sugli emendamenti alla proposta di legge in discussione, al fine di introdurre elementi di carattere migliorativo, auspica che il Governo esprima il parere

sulle proposte emendative presentate all'esito di un'approfondita e attenta valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto della richiesta di intervenire del collega Bonafede, ma, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, avverte che la discussione sul complesso degli emendamenti riprenderà

alle ore 14 della giornata di domani e che l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate e le relative votazioni avranno inizio, nella stessa giornata, non prima delle 14.15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADOZIONI ED AFFIDO***Oggetto dell'indagine.*

L'indagine conoscitiva è diretta a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione ed affido, anche alla luce della recente legge 19 ottobre 2015, n. 173, recante « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare » nonché della Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, presentata dal Governo il 16 dicembre 2013 (DOC. CV, n. 1).

A distanza di ventitré anni dall'approvazione della legge fondamentale in materia di adozione ed affido (legge n. 184 del 1993) e di quindici anni dal primo ed unico rilevante intervento modificativo (legge n. 149 del 2001) appare non più rinviabile una attenta verifica da parte del Parlamento delle criticità concernenti l'applicazione concreta di tale normativa vigente, finalizzata ad individuare sia ipotesi di modifiche legislative sia correttivi in ordine alla fase applicativa.

Occorre, in particolare, verificare se la normativa vigente in materia sia, in base alla sua concreta applicazione, effettivamente adeguata a quanto sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, occorre verificare se sia stata data piena attuazione agli articoli 20 e 21 della Convenzione, che definiscono i diritti del minore nell'ambito del procedimento adottivo e con riferimento all'istituto dell'affido. Si ricorda che

il principio fondamentale sul quale si deve basare la normativa italiana in materia di adozione ed affido è sancito dal primo comma dell'articolo 21, secondo cui « gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia ».

Vi è, inoltre, il quadro normativo europeo di riferimento, al quale la normativa nazionale deve conformarsi. Si tratta, in primo luogo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, il cui articolo 24 riconosce il diritto dei bambini « alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere », nonché il principio secondo cui « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ». Si ricorda inoltre la Convenzione europea in materia di adozione di minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357.

Occorre anche esaminare la giurisprudenza di costituzionalità e di legittimità ed, in particolare, quelle sentenze che hanno affrontato la materia delle adozioni risolvendo gravi dubbi interpretativi determinati dalla normativa vigente, facendo comunque emergere anche alcune incongruenze nella disciplina legislativa.

L'indagine conoscitiva che si intende svolgere sarebbe finalizzata a verificare se la normativa vigente riesca a garantire effettivamente il predetto diritto, valutando se non sia necessario apportare modifiche non solo nella parte relativa alla semplificazione del procedimento di adozione, ma anche nella parte in cui sono disciplinati i requisiti richiesti per adottare. A tale proposito, si ricorda che

l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 prevede che possono adottare unicamente i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare e che. L'articolo 44 prevede i casi di adozione particolare, per i quali l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato. Si ricorda che proprio sul tema della legittimazione ad adottare si è sviluppato, in occasione dell'esame della proposta di legge sulle unioni civili, un serrato confronto tra diverse opinioni non solo al Senato ma anche nella società civile.

L'indagine conoscitiva dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti che partecipano al procedimento di adozione, considerato che nell'applicazione concreta della normativa si rischia di riscontrare una notevole difformità di situazioni nelle varie realtà locali, con particolare riferimento al ruolo dei servizi per l'infanzia e alla connessa disponibilità di risorse.

Un altro punto che merita una riflessione è la cosiddetta adozione mite, che la Commissione Giustizia ha già avuto modo di approfondire in occasione dell'audizione del professor Cesare Massimo Bianca relativamente alla proposta di legge C.2957 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. Si ricorda, a tale proposito, che lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aver dato luogo all'adozione piena di un minore al quale la madre era affettivamente legata senza cercare di preservare, per quanto possibile, il legame affettivo tra la madre e il figlio, violando in tal modo l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, che, secondo la Corte, « mette a carico dello Stato gli obblighi positivi inerenti al rispetto affettivo della vita familiare » (sentenza del 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia). Non può essere l'affidamento l'istituto da applicare nel caso in

cui la capacità genitoriale della famiglia di origine risulta irrecuperabile, ma la famiglia di origine ha mantenuto un significativo legame affettivo con il figlio, in quanto l'affidamento non può comunque proseguire a tempo indefinito e occorre che una nuova famiglia accolga definitivamente il minore come figlio proprio. Se la soluzione non può essere neanche quella dell'adozione piena, occorre verificare se sia opportuno introdurre per via legislativa un nuovo istituto, che potrebbe essere quello che la giurisprudenza di merito ha individuato come « adozione mite », la cui caratteristica è il mantenimento di un legame affettivo tra il minore e la famiglia di origine.

Programma dell'indagine conoscitiva.

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare attraverso una serie di audizioni dei soggetti interessati alla attuazione della legislazione in materia di adozione ed affidamento, quali:

- Ministro della Giustizia;
- Ministro del Lavoro e Politiche sociali;
- Ministro della salute;
- Ministro con la delega alle politiche della famiglia;
- Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- ANCI;
- Magistrati, avvocati e docenti universitari esperti della materia;
- Associazioni che operano nel settore delle adozioni e dell'affidamento;
- Operatori dei servizi sociali;
- Rappresentanti di comunità per i minori e rappresentanti delle Case famiglia.

Termine per la conclusione dell'indagine.

L'indagine dovrebbe concludersi entro il 15 aprile 2016.

ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa
legittima. C. 2892 Molteni.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.100 DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« ART. 1.

All'articolo 52 del codice penale, la lettera *b*) del comma 2 è soppressa ».

0. 1. 100. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo il comma 1 è soppresso.

0. 1. 100. 2. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e difesa legittima domiciliare.

0. 1. 100. 3. Di Lello.

All'articolo 1 il comma 2 è soppresso.

0. 1. 100. 4. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

All'emendamento 1.100 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui

l'offesa è arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o quando l'ingresso nei luoghi di cui all'articolo 614 sia stato posto in essere da persona travisata o armata o, comunque sia avvenuta con effrazione o violenza o minaccia ».

0. 1. 100. 5. Marotta.

Al comma 2, dopo le parole: colui che aggiungere: dall'interno dell'immobile o del domicilio inteso ai sensi dell'articolo 614.

0. 1. 100. 6. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti infine i seguenti commi:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai soggetti che intervengono in soccorso, purché la difesa sia proporzionata all'offesa ».

0. 1. 100. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, capoverso ART. 52 del codice penale, sostituire le parole: un atto con le seguenti: uno o più atti.

0. 1. 100. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: compie un atto inserire le seguenti: idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

0. 1. 100. 9. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, dopo le parole: compie un atto inserire le seguenti: che non sia sproporzionato all'offesa.

0. 1. 100. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, dopo la parola: atto inserire le seguenti parole: proporzionato in relazione ai mezzi utilizzati e all'offesa subita.

0. 1. 100. 11. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: l'ingresso o.

0. 1. 100. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: mediante effrazione fino alla fine del comma con le seguenti: mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.

0. 1. 100. 13. Longo.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: violenza o minaccia di.

0. 1. 100. 14. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: violenza o e dopo la parola: minaccia aggiungere la seguente: concreta.

0. 1. 100. 15. Di Lello.

All'emendamento 1.100 al comma secondo, sostituire le parole da: con violenza sino alla fine del periodo con le parole: con violenza, minaccia di uso di armi o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa da parte di una o più persone, ovvero in ore notturne, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma e dopo il medesimo comma aggiungere il seguente: «La presunzione di cui al precedente comma opera anche se il fatto avviene nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo».

0. 1. 100. 16. La Russa.

Al comma 2, sostituire le parole: violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: uso di violenza alle persone e di armi.

0. 1. 100. 17. Sannicandro, Daniela Farina.

Al comma 2, sostituire le parole: con violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: con uso o minaccia diretta e attuale di armi.

0. 1. 100. 18. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, dopo la parola: persone inserire la seguente: travisate.

0. 1. 100. 18. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: approfittando di condizioni di minorata difesa.

0. 1. 100. 20. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona.

0. 1. 100. 21. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona ovvero approfittando di condizioni di minorata difesa.

0. 1. 100. 22. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando non vi sia desistenza.

0. 1. 100. 23. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

0. 1. 100. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso usi un mezzo

idoneo a contrastare l'offesa, che non sia sproporzionato alla stessa.

0. 1. 100. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che la difesa sia proporzionata ai sensi comma 1.

0. 1. 100. 26. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora sussista il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo.

0. 1. 100. 27. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi in cui non esistano altre possibilità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

0. 1. 100. 28. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso sussista il concreto pericolo per l'incolumità personale propria o altrui.

0. 1. 100. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine al comma secondo, le parole: ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa.

0. 1. 100. 30. La Russa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso dell'arma da parte

della persona ingiustamente offesa non può mai ritenersi difesa legittima quando intervenga successivamente al tentativo di allontanamento o di fuga da parte dell'aggressore dai luoghi indicati.

0. 1. 100. 31. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 52 del codice penale al terzo comma, sostituire le parole: « un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale » con le seguenti: « un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima ».

0. 1. 100. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Difesa legittima e difesa legittima domiciliare ».

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma ».

1. 100. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto ».

1. 101. Ermini.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine al terzo comma, dopo la parola: « imprenditoriale » sono aggiunte le parole: « ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa ».

1. 102. La Russa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa – Rel. Cimbrotto (Parere alla X Commissione) (<i>Esame nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa – Rel. Cimbrotto.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, avverte che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla X Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, finalizzato a corredare il nostro ordinamento di una disciplina na-

zionale, ad oggi inesistente, che regoli l'attività del cosiddetto commercio equo e solidale.

Osserva quindi che la finalità, condivisa da tutte le proposte di legge inizialmente presentate e tuttora testimoniata dal testo in esame, consiste nel favorire l'accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, con ciò intendendo quel rapporto commerciale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali e che contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.

Già alla luce di queste premesse nota come siano di tutta evidenza le connessioni del provvedimento in titolo con il tema della cooperazione internazionale, il cui richiamo ricorre in tutto l'articolato.

Come ulteriore considerazione introduttiva segnala che il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di

adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali ed europee sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'Unione europea in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Evidenzia pertanto che l'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.

Passando a indicare le norme di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, relativo ad oggetto e finalità, recante il richiamo solenne alla Repubblica che « nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse ».

Rileva quindi che si tratta di un preambolo ideale e a forte caratterizzazione programmatica, che colloca il provvedimento all'interno di una filosofia e di un approccio onnicomprensivo, che dovrebbe sempre guidare le relazioni internazionali contemplando, oltre agli strumenti dell'emergenza necessari in risposta alle crisi, azioni volte a contrastare povertà, ingiustizia sociale, violazioni dei diritti, esclusione dai grandi circuiti produttivi, tutti fenomeni che giocano a favore dei gravi disequilibri posti alla radice dell'insicurezza dominante. Nell'apparato definitorio, di cui all'articolo 2, emerge, infatti, altrettanto solenne il richiamo all'equità delle relazioni internazionali, allo sviluppo sostenibile e al sostegno ai produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.

Evidenzia ancora che la nuova disciplina favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. Osserva che tali due ultimi richiami appaiono essenziali per temperare le finalità di sostegno ai Paesi produttori con gli standard che governano il mercato europeo e il livello qualitativo dei nostri consumatori.

Richiama poi che, sempre nel contesto dell'articolo 2, si individua la figura del produttore di beni e servizi del commercio equo e solidale, che è organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo. L'accordo di commercio di commercio equo e solidale deve prevedere, oltre al pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera; il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione; l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Osserva ancora che il tema della cooperazione allo sviluppo emerge anche laddove si individuano e disciplinano le organizzazioni del commercio equo e solidale, che si individuano anche perché perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente e fondano la loro attività sulla cooperazione, promuovendo relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore come disposto dall'articolo 3.

Rileva altresì che nella parte del provvedimento finalizzato al riordino dei soggetti anche attraverso l'istituzione di un « Elenco nazionale del commercio equo e solidale » (articolo 6), si fa richiamo ad una Commissione chiamata alla sua tenuta e di cui è parte, oltre ad un dirigente del MISE con funzioni di presidente, un dirigente del MAECI (articolo 7), integrato da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.

Evidenzia inoltre che la Commissione esercita un ruolo di vigilanza sugli enti rappresentanti delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere ed emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della relativa filiera.

Segnala quindi che anche le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale, come disposto dall'articolo 14.

Reputa significativo che lo Stato e le regioni, secondo quanto dispone l'articolo 10, sostengano specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti del settore, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione. Inoltre, lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale, promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. In generale, lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche (articolo 11). Osserva ancora che all'articolo 12, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale.

Rileva ancora che il raggiungimento degli obiettivi del provvedimento è assicurato dalla istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016.

Segnala quindi che, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali (articolo 17), i benefici e le tutele riconosciuti dalla nuova legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea e che fino all'operatività dell'Elenco nazionale i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a

pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.

Alla luce di quanto qui descritto, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, auspicando che le finalità da esso indicate costituiscano oggetto di considerazione da parte delle Linee guida per la cooperazione internazionale, in corso di elaborazione da parte della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI e che la Commissione potrà auspicabilmente esaminare in tempi ravvicinati (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ritenere sufficiente prendere avvio dal solo titolo del testo in esame per svolgere una riflessione preoccupata, osserva che sarebbe opportuno che tutto il commercio globale fosse di per sé equo e solidale, con particolare riferimento all'utilizzo delle materie prime e al rispetto dei diritti dei lavoratori. Stigmatizzando, in tal senso, le prassi di accordi lobbistici seguite dalle grandi organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e la stessa Unione europea in occasione della sigla di accordi commerciali quali, ad esempio, il Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti, ribadisce la necessità di attenersi ai principi richiamati, per evitare appunto di svuotare di significato la stessa definizione di commercio equo e solidale. Segnalando il contributo che il suo gruppo ha comunque assicurato nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di

parere della relatrice ritenendo che il testo in esame contribuisca a rendere il settore una sorta di « riserva indiana » all'interno del mercato globalizzato, con ciò di fatto legittimando il protrarsi delle prassi sopracitate in materie delicate come i dazi doganali o le regole per l'accesso dei lavoratori ai mercati occidentali.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo, evidenzia che lo stesso si iscrive nel tentativo di leggere in modo congruente la disciplina del commercio globale e le politiche nazionali in materia di aiuto allo sviluppo. Rilevando infatti la sua coerenza con gli obiettivi della legge n. 125 del 2014 di riforma della cooperazione italiana, sottolinea come il provvedimento in titolo introduca opportunamente nell'ordinamento nazionale la definizione di commercio equo e solidale. Preannuncia pertanto voto favorevole alla proposta di parere della relatrice.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, replicando alle osservazioni del collega Sibilìa, che ha pur posto questioni di ampio respiro, evidenzia che nel titolo del provvedimento in esame si parla non solo di disciplina, ma anche di promozione del commercio equo e solidale, segnale di una più ampia portata normativa dell'articolato stesso. Nel giudicare pertanto opportuno che sia attribuito il giusto riconoscimento al lavoro svolto per definire una disciplina nazionale assai opportuna, invita tutti i gruppi a manifestare la più ampia convergenza sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa – Rel. Cimbro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale;

apprezzata la finalità del provvedimento, volto ad una disciplina nazionale del commercio equo e solidale fondato sull'equità nelle relazioni commerciali e sui principi della cooperazione internazionale, a partire dallo sviluppo sostenibile e dalla previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

richiamato il contesto normativo europeo ed internazionale già vigente in materia, con particolare riferimento alla gestione dei dazi doganali e, in generale, agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione Mondiale del Commercio e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

riconosciuta al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse;

sottolineata la rilevanza di tale questione quale fattore di riequilibrio e di contrasto alla povertà, all'ingiustizia sociale, alle violazioni dei diritti umani e in generale alle cause profonde delle crisi e dell'instabilità internazionale che contraddistingue le aree meno sviluppate del pianeta;

apprezzato il ruolo riconosciuto al MAECI, in sinergia con il MISE, nell'esercizio delle necessarie funzioni di indirizzo e vigilanza del settore, di promozione culturale, divulgazione e sensibilizzazione alle buone prassi del commercio equo e solidale e ai temi della globalizzazione economica, degli squilibri tra nord e sud del mondo, al valore profondo delle scelte di consumo, anche con riferimento alla formazione dei giovani;

apprezzato anche il ruolo riconosciuto alle regioni ai fini delle nuove norme, in linea con il principio di partenariato territoriale, posto alla base della visione italiana di cooperazione allo sviluppo;

evidenziata, tuttavia, la necessità che le nuove norme assicurino la concorrenza leale tra i produttori e l'adeguata protezione dei consumatori nazionali;

nell'auspicio che l'attuazione del provvedimento in titolo costituisca parte integrante del più ampio progetto di riforma della cooperazione italiana, connesso quindi alla piena implementazione della legge n. 125 del 2014, i cui obiettivi consistono nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle disuguaglianze,

nell'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, e auspicato che, dunque, la disciplina sul commercio equo e solidale sia oggetto di considerazione da parte dell'imminente documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, an-

che ai fini delle linee direttrici che la neoistituita Agenzia per la cooperazione sarà chiamata ad attuare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	48
Sulla missione svolta a Firenze il 18 febbraio 2016 per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare	48
ALLEGATO 1 (Relazione del Presidente)	50

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	49
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	53
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	49
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	54

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe Fioroni ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Guido Galperti.

Sulla missione svolta a Firenze il 18 febbraio 2016 per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, riferisce sulla missione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tatiana BASILIO (M5S), dopo aver sottolineato l'importanza dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ricorda che lo stesso si trova in una situazione delicata e che è necessario uno sforzo congiunto, con la partecipazione del Governo, per trovare soluzioni che permettano di preservarne l'esistenza e l'efficienza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di relazione del presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i

suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

FUSILLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Guido GALPERTI (PD) ricorda che nelle prossime settimane sarà riaperta l'Ambasciata italiana in Mongolia e che, sempre in Mongolia, si terrà il vertice per la cooperazione e il dialogo euro-asiatico di quest'anno. Il vertice, cui per l'Italia parteciperà anche il Presidente del Consiglio dei ministri, prenderà il via il 21 aprile, ma avrà la sua sessione principale a metà luglio. Ritiene che sarebbe quindi un gesto di attenzione verso la Mongolia se entro quella data potesse intervenire la ratifica dell'accordo anche da parte dell'Italia. Ricorda infatti che la Mongolia ha già ratificato l'accordo il 28 giugno 2013.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Firenze il 18 febbraio 2016 per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare.**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Una delegazione della Commissione Difesa – formata da me e dai deputati Tatiana Basilio, Francesca Bonomo, Elio Massimo Palmizio e Rosanna Scopelliti – si è recata in missione a Firenze il 18 febbraio scorso per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare.

A ricevere la delegazione erano presenti il Direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), ingegner Gian Carlo Anselmino, il Direttore dello Stabilimento, colonnello Antonio Medica, insieme ad altri ufficiali del medesimo Stabilimento (il Vice Direttore, colonnello Flavio Paoli, il tenente colonnello Lorenzo Funaro e il tenente colonnello Stefano Mannucci).

In un apposito *briefing*, nel quale è intervenuto anche il Direttore generale dell’AID, il Direttore dello Stabilimento ha presentato la struttura alla delegazione, soffermandosi, tra l’altro, sulla storia, sull’attività e sull’organigramma. In particolare, il colonnello Medica ha ricordato che la nascita dello Stabilimento risale al 22 dicembre 1832, quando re Carlo Alberto fondò il Consiglio superiore dell’Armata sarda, prevedendo che tra i suoi componenti ci fosse come membro straordinario un chimico farmacista, e dette disposizioni affinché fosse costituito un Laboratorio generale chimico farmaceutico. Questo nacque il 26 giugno 1853, a Torino, con il compito di preparare i medicinali e i materiali occorrenti per il servizio sanitario e veterinario militare. Nel corso dei decenni la struttura ha cambiato sede (passando da Torino a Firenze, dove fu allocata nell’area che tuttora occupa) e nome (nel 1923 diventa « Istituto chimico

farmaceutico militare » e nel 1976, a seguito della ristrutturazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, « Stabilimento chimico farmaceutico militare », ente interforze alla dirette dipendenze della Direzione generale della Sanità militare).

Dal 2001 lo Stabilimento è sotto la gestione dell’Agenzia Industrie Difesa, alla quale – come ha ricordato il Direttore della medesima Agenzia, ingegner Anselmino, nell’audizione informale svolta il 27 gennaio 2016 – fanno capo anche altri istituti e stabilimenti della difesa, e precisamente lo Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto; lo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano; lo Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri; il Centro di dematerializzazione e conservazione unico di Gaeta; lo Stabilimento militare spolette di Torre Annunziata; lo Stabilimento militare produzione cordami di Castellamare di Stabia; e l’Arsenale militare di Messina.

L’Agenzia Industrie Difesa, come spiegato dall’ingegner Anselmino nella citata audizione informale del 27 gennaio, prevede oggi cinque Aree strategiche di mercato (o *business units*), gerarchicamente dipendenti dal Direttore generale e focalizzate su prodotto, cliente e mercato. A ciascuna delle cinque unità fanno capo funzionalmente uno o più Stabilimenti. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare fa capo, in particolare, all’unità « Istituto chimico farmaceutico militare », cui è preposto il Direttore dello Stabilimento. Come chiarito dall’ingegner Anselmino, nel

nome dell'unità di *business* si è volutamente utilizzato il termine « Istituto » (in luogo di « Stabilimento ») perché la struttura è – e, nella prospettiva della sua valorizzazione, deve sempre più diventare – qualcosa di più di uno Stabilimento: cioè appunto un Istituto, attivo non solo nella produzione, ma anche nella ricerca.

Come spiegato dal Direttore, colonnello Medica, la missione istituzionale primaria dello Stabilimento è assicurare una risposta pronta e sicura alle esigenze delle Forze Armate e del Paese, fornendo servizi nel settore sanitario e producendo medicinali e presidi, etici e strategici, secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia. Una delle caratteristiche della produzione è la flessibilità (lo Stabilimento realizza anche produzioni di farmaci in quantità limitata, a differenza dell'industria privata, e in forme diverse: compresse, capsule, pomate, fiale). Un'altra caratteristica è la prontezza: lo Stabilimento è chiamato ad adattarsi rapidamente alle esigenze, attivando o potenziando le produzioni a seconda delle necessità. A titolo di esempio, il colonnello Medica ha ricordato che, quando nel 1986 la nube radioattiva investì Chernobyl, lo Stabilimento si attivò in tempi rapidissimi per produrre in meno di 24 ore 500.000 compresse di ioduro di potassio (farmaco usato per combattere i danni alla tiroide provocati dallo Iodio131); e che nel 1989 in poche ore allestì e spedì in Romania 1.200.000 compresse di acido acetilsalicilico (farmaco antiinfiammatorio), 45.000 fasce di medicatura e quintali di cotone.

Lo Stabilimento produce: medicinali, anche per la sperimentazione clinica; integratori salini e vitaminici; prodotti per igiene e benessere (detergenti, tavolette di cioccolato e bevande tradizionali); prodotti insetto-repellenti (lozione spray e kit protettivo per uniforme da combattimento in uso al personale in missione all'estero). Per le Forze armate, lo Stabilimento provvede all'allestimento di corredi sanitari di pronto soccorso per le esigenze militari (zaini ALS, BLS, kit per i soccorritori militari, kit individuali) e alla predisposizione di corredi per la difesa contro agenti

NBC (nucleari, batteriologici, chimici). Lo Stabilimento non produce i corredi NBC nella quantità di cui il Paese ha bisogno, ma provvede al *procurement* e all'importazione dei corredi occorrenti, che peraltro non sono agevolmente reperibili sul mercato (in alcuni Paesi i dati relativi alla produzione e alla composizione sono coperti da segreto). Il Direttore dello Stabilimento ha evidenziato che un investimento di 2-3 milioni di euro consentirebbe di rendere l'Italia autonoma nella produzione dei corredi di cui necessita e di produrre un'eccedenza da destinare alla vendita ad altri Paesi. Lo Stabilimento provvede altresì all'allestimento e al ricondizionamento di corredi di Pronto soccorso. Le commesse per le sole Forze armate ammontano nel 2016 a oltre 6 milioni di euro.

Lo Stabilimento lavora, inoltre, al Progetto Stopshock (nome di un farmaco antiemorragico e salvavita in fase sperimentale) e al Progetto Cannabis (per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis per la cura di patologie gravi e altamente invalidanti). Cura inoltre la conservazione dei campioni del Progetto SIGNUM (Studio di impatto genotossico nelle unità militari), assicurando la vigilanza sugli apparati di raffreddamento che servono a mantenere a bassissima temperatura quasi mille campioni di liquidi biologici fino al 2034.

Lo Stabilimento svolge anche importanti attività in ambito civile. Per conto del Ministero della salute è parte integrante della Scorta nazionale antidoti (per la produzione di antidoti e per la custodia di vaccini strategici). Si occupa inoltre di controllo di qualità degli antidoti, oltre che di logistica e di formazione nel settore. Collabora con numerose Università (Firenze, Siena, Roma, Pavia) per attività congiunte di ricerca e formazione e per la produzione di medicinali orfani o carenti (al momento ha in produzione 5 farmaci, in quantitativi anche molto limitati, che variano secondo le esigenze dei pazienti cui il farmaco è prescritto dal medico curante).

L'organico è formato da 34 militari (di cui 9 ufficiali chimici farmacisti e 4 carabinieri) e 50 civili (di cui 2 a tempo indeterminato).

In conclusione del *briefing*, il colonnello Medica ha evidenziato i punti di forza e le criticità dello Stabilimento. Tra i punti di forza, c'è il fatto che lo Stabilimento è l'unica officina farmaceutica dello Stato: un'officina in grado di produrre farmaci in conformità con i più elevati standard di qualità, nonché di assicurare una risposta pronta e sicura, con una grande flessibilità, che le consente di produrre medicinali in varie forme e a vari livelli di scala (da quello della farmacia a quello industriale). Punti di criticità sono invece: i costi necessari per mantenere pronti ed efficienti i reparti di produzione; l'età media del personale, che è elevata; il progressivo pensionamento senza sostituzione di personale altamente specializzato; l'incertezza dell'organigramma.

Al termine del *briefing*, la delegazione ha visitato le serre sperimentali per la coltivazione delle piante da cui si estrae la cannabis; la sala in cui sono allocati gli impianti di raffreddamento per la conservazione dei campioni raccolti nell'ambito del Progetto SIGNUM, oltre che di scorte strategiche del vaccino antivaiole; i locali destinati a serra per la coltivazione delle piante da cui si estrae la cannabis; lo stabilimento di produzione dei farmaci a base di cannabis; il reparto lavorazioni (dove si producono i farmaci orfani e gli altri medicinali); e una sala nella quale sono esposti esempi dei diversi corredi di pronto soccorso (zaini) prodotti dallo Stabilimento per le Forze armate.

Successivamente, la delegazione ha incontrato componenti della Rappresen-

tanza sindacale unitaria (RSU) del personale civile dello Stabilimento. La RSU ha evidenziato il problema della riduzione delle risorse umane, dovuta alla mancanza di ricambio del personale che passa in quiescenza, e dell'insufficienza delle risorse finanziarie, che al momento rendono possibile l'ordinario funzionamento della struttura, ma non consentono assunzioni a tempo indeterminato (le uniche che consentono di mantenere nella struttura i tirocinanti dopo il periodo di formazione), né l'avvio di attività di ricerca a lungo termine. La RSU ha inoltre sottolineato come la mancata soluzione ai predetti problemi comporti la grave e in prospettiva irrecuperabile perdita di un *know how* che deve essere invece riconosciuto come prezioso patrimonio del Paese. Ancora, la RSU ha auspicato l'inserimento dei dipendenti civili dello Stabilimento nell'organico del Ministero della difesa. In conclusione, la RSU ha sottolineato l'esigenza che lo Stabilimento veda riconosciuta la propria natura di Istituto (e non di semplice Stabilimento) e conseguentemente la propria importanza e il proprio ruolo strategico non solo per le Forze armate, ma per l'intero Paese. Ciò, secondo la RSU, potrebbe avvenire attraverso una più consona collocazione della struttura nel sistema istituzionale italiano, che ne riconosca la funzionalità rispetto agli obiettivi istituzionali non soltanto del Ministero della difesa, ma anche del Ministero della salute e della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura in cui a quest'ultima fa capo il complessivo sistema di reazione all'emergenza e di protezione civile del Paese.

Da ultimo, la delegazione ha salutato il personale presente nello Stabilimento.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 » (C. 3540 Governo);

condiviso l'impegno finalizzato al conferimento delle deleghe legislative necessarie al puntuale recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

evidenziata, in particolare, la rilevanza della norma di cui all'articolo 6, che reca una delega per l'adozione, entro un anno, di un decreto legislativo per l'ade-

guamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea in materia di esportazione e transito di prodotti e tecnologie a uso duplice e di controllo del commercio di prodotti suscettibili di essere usati per trattamenti inumani, come la pena di morte o la tortura, oltre che per l'aggiornamento del quadro sanzionatorio;

sottolineato che nella delega è espressamente stabilito che resti fermo quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento nel territorio nazionale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (C. 3301, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3301 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra », fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013;

rilevato che l'Accordo quadro è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico e comprende un vastissimo spettro di settori;

evidenziato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, rilevano, in particolare, gli articoli 3 e 4 del Titolo I che recepiscono, rispettivamente, le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi

di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro;

evidenziato, altresì, che l'articolo 45 prevede che le Parti intensifichino il dialogo e la cooperazione anche nel settore dei trasporti con particolare riferimento alla navigazione satellitare e tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo;

considerato che l'Accordo costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, anche in ragione dei suoi rapporti con Russia e Cina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni	55
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota	56
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	56
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	74
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	68

INTERROGAZIONI

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.15.

5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta ricevuta, pur evidenziando la necessità di un costante monitoraggio della situazione amministrativa e contabile del comune di Camerota. In particolare, con riferimento all'assunzione del responsabile dell'area amministrativa del comune, segnala che in precedenza tale funzione veniva svolta da un dipendente comunale, con evidenti effetti in termini di risparmio.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti.

C. 3317 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto

dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione competente nel merito, nella seduta del 18 febbraio 2016. Rammenta, altresì, che nella citata seduta la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando talune proposte emendative. Fa presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento, redatta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*). Al riguardo, evidenzia che la predetta nota condiziona invece la verifica positiva della relazione tecnica ad una serie di modifiche da apportare al testo del provvedimento, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione testé depositata.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3317 e abb.-A, recante Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pub-

blico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti,

preso atto del contenuto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che:

all'articolo 1, comma 1, appare necessario prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché l'iscrizione del medesimo Fondo nel citato bilancio autonomo non garantirebbe il rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, in quanto consentirebbe l'utilizzo *sine die* delle risorse che in esso confluiscono senza pertanto assicurare la coerenza temporale tra le erogazioni finanziarie a carico del Fondo e l'acquisizione delle occorrenti entrate, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 1, appare necessario precisare che il Fondo istituito dal medesimo articolo 1 è quello previsto dall'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che destina al finanziamento di un istituito Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI;

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), appare necessario precisare che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono quelle effettivamente disponibili;

appare necessario precisare che le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono quelle iscritte nello stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche al fine di escludere che nel Fondo debbano confluire le risorse destinate, ai sensi della legislazione vigente, alle riduzioni tariffarie per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale;

all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), appare necessario precisare che la prevista destinazione al predetto Fondo di una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI, è quella di cui alla lettera *b*) del primo periodo del comma 160 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 e riguarda il triennio 2016-2018, provvedendo conseguentemente, da un lato, a novellare in tal senso la citata lettera *b*) del comma 160, anziché disporre la soppressione, come invece previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente provvedimento, dall'altro, a sopprimere il successivo comma 2 del medesimo articolo 5, il cui contenuto non risulta coerente con la novella dianzi proposta;

appare necessario sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), nonché la correlata novella all'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotta dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, che prevedono che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia finanziato anche dalle risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, posto che tali risorse, dovendo essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della legislazione vigente, risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica e non possono pertanto essere destinate a nuove spese;

appare necessario precisare che le risorse derivanti dal gettito annuale del contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere destinate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

all'articolo 1, dopo il comma 3 appare necessario inserire una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui;

all'articolo 2, comma 4, appare necessario precisare che la delega legislativa ivi conferita è volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale « del sistema pensionistico », prevedendo espressamente l'incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;

all'articolo 2, dopo il comma 6 appare necessario inserire una disposizione che preveda che all'attuazione della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, volta alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, si provveda nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e che dall'attuazione della delega di cui al menzionato comma 4, volta alla ridefinizione della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 2, comma 7, appare quindi necessario eliminare la previsione che contemplava l'eventualità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle predette deleghe legislative di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 2, prevedendo invece che la relazione tecnica allegata ai relativi schemi di decreto legislativo dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi;

ritenuto che, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innova-

zione dell'informazione sia ripartito tra le amministrazioni interessate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, eliminando il riferimento alle quote di spettanza tra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, prevedendo altresì che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo, in modo da evitare che confluiscono in economia risorse non impegnate nell'esercizio a causa del tardivo introito delle entrate che alimentano il Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dell'informazione, *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* Al Fondo affluiscono annualmente *con le seguenti:* Nel Fondo confluiscono;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* comprese le risorse *inserire la seguente:* disponibili;

3) *alla lettera b) sostituire le parole:* comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4) alla lettera c), sostituire le parole da: in ragione d'anno fino alla fine della medesima lettera c) con le seguenti: in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

5) sopprimere la lettera d);

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme di cui al comma 2, lettera e), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;

2) sopprimere i commi 2 e 3.

All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, sostituire le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico e le parole: la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri con le seguenti: l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri;

2) al comma 5, lettera a), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: incremento e le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico;

3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: 6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

4) al comma 7, sopprimere le parole: ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, di sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alberto LOSACCO (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché le proposte emendative 1.400, 1.401, 2.401, 3.0400 e 5.401 della Commissione.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Brescia 1.166 e 1.12, che sopprimono la previsione dell'articolo 1 relativa alle modalità di finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dal medesimo articolo 1, rinviando così implicitamente a successivi provvedimenti lo stanziamento delle risorse per il finanziamento del medesimo Fondo;

Borghesi 1.23, 1.24, volte ad incrementare la quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI, destinata, dall'articolo 1, al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, senza contestualmente novellare l'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), che reca i limiti percentuali all'assegnazione delle risorse;

Pannarale 1.151, che è volta a prevedere che le risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano destinate al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sia pure nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), ponendosi con ciò in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione poste nel parere favorevole della Commissione;

Caparini 1.25, che è volta a prevedere che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, sia finanziato anche mediante una quota pari a tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento RAI, già incorporati nei tendenziali di finanza pubblica, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Lainati 1.168, la quale prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), siano annualmente destinate

all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale per un importo di almeno 50 milioni di euro, posto che, sulla base dei dati riportati nella relazione tecnica, sui pertinenti capitoli di bilancio risultano iscritti stanziamenti per un importo complessivo inferiore a quello sopra indicato;

Caparini 1.01, che prevede, tra l'altro, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo, nella forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun Ministero, senza specificare secondo quale modalità debba avvenire tale intervento e senza indicare le specifiche autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;

Pannarale 2.78, che è volta a prevedere che sugli schemi di decreti legislativi relativi alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, eliminando quindi la previsione secondo cui tali schemi debbano essere corredati di relazione tecnica e sui medesimi debba essere espresso anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Brescia 1.2, che è volta a sostituire l'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, a decorrere dal 31 dicembre 2016, la cessazione del sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici e, contestualmente, che i risparmi conseguenti a tale cessazione confluiscono in un Fondo finalizzato al finanziamento di *start up* innovative a carattere editoriale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine

agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Caparini 1.02, che è volta a ridurre ad un decimo le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 2.13, la quale è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Borghesi 2.48, volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'introduzione di incentivi agli investimenti tecnologicamente più avanzati, quali sistemi e piattaforme per la diffusione di prodotti editoriali su supporti diversi dalla carta stampata, che sviluppano al contempo l'occupazione giovanile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Palmieri 2.66, che è volta ad estendere alle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, l'incentivazione fiscale prevista dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), per gli

investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Brescia 2.72, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, la previsione della detraibilità di abbonamenti a quotidiani e periodici online. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Borghesi 2.71, che è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari effettuati tramite imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Lainati 3.0157, identici Simonetti 3.01, Molea 3.070, Altieri 3.077, Vignali 3.0154, Fava 3.0152 e Bueno 3.0159, le quali sono volte a prevedere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Brescia 2.90 la quale, con riferimento alla delega legislativa volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), prevedendo che la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vec-

chiaia anticipata, debba avvenire anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un collega che abbia meno di 35 anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Simonetti 2.102, che, con riferimento alla delega legislativa volta a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), relativo al riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, eliminando la previsione di un limite massimo di 36 consiglieri. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Borghesi 2.48, Palmieri 2.66, Borghesi 2.71 e Simonetti 2.102, sulle quali esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Caparini 1.22, 1.26 e 1.46 e Luigi Gallo 1.156. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.12, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.46, 1.151, 1.156, 1.166, 1.168, 2.13, 2.72, 2.78, 2.90, e sugli articoli

aggiuntivi 1.01, 1.02, 3.01, 3.070, 3.077, 3.0152, 3.0154, 3.0157 e 3.0159, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti e sulle proposte emendative 1.400, 1.401, 2.401, 3.0400 e 5.401 della Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.

Nuovo testo C. 1435.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, d'iniziativa parlamentare, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

Rileva che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, circa l'articolo 1, recante modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi, anche con riferimento alla situazione attuale, la neutralità finanziaria del provvedimento, come asserito nel corso della XVI legislatura con riferimento alla proposta di legge C. 1320, di identico contenuto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA manifesta la necessità di attendere la predisposizione di un'apposita nota da parte della Ragioneria generale dello Stato, al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

Nuovo testo C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo per l'efficienza del processo civile. Ricorda che il provvedimento è stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia, che ha altresì introdotto, dopo l'articolo 1, quattro articoli, non recanti norme di delega.

Riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 1, che reca le norme di delega, segnala che il comma 6, non modificato dalla Commissione di merito, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. In base a tale norma, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri, possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che l'articolo 1 è altresì corredato, al comma 5, di una clausola di non onerosità riferita all'intero provvedimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, rileva che l'articolo in esame reca, al comma 5, una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché, al comma 6, il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Osserva che, stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. In tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto organizzativo e finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata. Rileva, infatti, che taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto del generale criterio di neutralità finanziaria, come definito ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo in esame, ciò anche con riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Osserva che ulteriori criteri di delega introdotti – finalizzati, in particolare, alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla modernizzazione di adempimenti amministrativi già svolti a legislazione vigente – pur potendo comportare risparmi di spesa nel lungo periodo, appaiono suscettibili di implicare spese per interventi di

adeguamento da realizzare nella fase di prima attuazione delle norme. Fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri di delega relativi all'adeguamento delle norme processuali in relazione all'introduzione del processo civile telematico e alla gestione, all'aggiornamento e al funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Pur essendo le predette norme corredate di specifiche clausole di invarianza, che si aggiungono a quella generale di cui al comma 5 nonché alla clausola di cui al comma 6, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a suffragare tale criterio di neutralità finanziaria.

Evidenzia che analogamente, con specifico riguardo alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei tribunali delle imprese e delle sezioni specializzate per la famiglia, la persona e i minori, il testo in esame, solo in parte modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, reca specifiche clausole di non onerosità per l'attuazione dei relativi criteri di delega. Osserva che la relazione tecnica precisa in proposito che le risorse disponibili a legislazione vigente consentiranno di dare attuazione alla disciplina in esame ed indica specifici stanziamenti riferiti ai capitoli interessati, che hanno peraltro subito modifiche in sede di aggiornamento delle previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018. Alla luce di tali variazioni – alcune in aumento, come nel caso delle spese per acquisto di beni e servizi, altre in riduzione, come nel caso degli stipendi ed assegni fissi al personale di magistratura – ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l'idoneità delle attuali risorse finanziarie a dare attuazione ai predetti criteri di delega nell'ambito delle risorse già stanziare in bilancio.

Ritiene che andrebbe infine acquisita la valutazione del Governo in merito al coordinamento tra la clausola di neutralità generale, recata dal comma 5, e quelle specifiche, riferite a taluni dei criteri di delega enunciati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del principio di delega concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in maniera conforme alla prassi contabile, precisando che dall'attuazione del predetto principio « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni « del presente articolo » e non « della presente legge ». Osserva che, in realtà, tale disposizione era coerente con l'impostazione originaria del disegno di legge, che consisteva del solo articolo 1 – recante delega al Governo per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona nonché per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale – al cui esercizio risulta per l'appunto funzionale la previsione della suddetta clausola di invarianza. Tale coerenza, per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito (articoli da *1-bis* a *1-quinquies*), che si collocano al di fuori della delega di cui all'articolo 1 e rivestono carattere essenzialmente ordinamentale o procedurale, è ora invece venuta meno. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito, infine, all'articolo *1-quater*, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame hanno in parte carattere procedurale e, in parte, si limitano a definire le modalità di ripartizione tra gli uffici giudiziari di importi già destinati a finalità di spesa, in base alla legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

C. 2981 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in oggetto, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo, fatti a Pristina il 19 giugno 2013, è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al Trattato di estradizione e alle procedure relative alla cosiddetta estradizione attiva, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto, che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, sono a carico dello Stato richiedente, né, per quanto attiene alle attività connesse alla cosiddetta estradizione passiva (articolo 19, paragrafo 2), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l'estradizione per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo. In merito al Trattato di assi-

stenza giudiziaria, evidenzia, altresì, che talune fattispecie, che sembrano potenzialmente onerose, non vengono considerate dalla relazione tecnica; si riferisce, in particolare, alle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale oggetto di assistenza (articolo 12) e alle attività di cooperazione in materia di polizia concernenti l'istituzione di squadre comuni di investigazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e le attività di indagine svolte anche sotto copertura, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d). Al riguardo, pur considerando quanto affermato dal Governo con riferimento a precedenti, analoghi provvedimenti, appare necessario acquisire conferma che le suddette attività possano essere effettuate in condizioni di neutralità finanziaria ovvero nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sempre riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, osserva che la relazione tecnica ipotizza che potrebbero trovarsi nelle condizioni previste per il trasferimento temporaneo in Italia otto detenuti. Poiché questa ipotesi concorre – insieme con altri elementi indicati dalla stessa relazione tecnica – alla quantificazione dell'onere complessivo per i viaggi dei detenuti e dei loro accompagnatori, andrebbero precisati i criteri posti alla base di detta stima, al fine di valutarne l'effettiva prudenzialità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2015 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017, mentre la copertura degli oneri relativi all'anno 2016 e successivi dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2016-2018. Fa presente che rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità

2015, di prevedere la decorrenza degli oneri ascritti al provvedimento dall'anno 2016, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2016-2018. Su tale aspetto reputa pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica. Con riferimento al medesimo comma 1, segnala tuttavia l'opportunità di integrare la formulazione specificando che gli oneri previsti a decorrere dall'anno 2015, tanto quelli valutati, quanto quelli autorizzati, siano annuali. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reputa opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, considera necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, in considerazione sia della natura degli stessi sia del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dei due Trattati oggetto del presente

disegno di legge di ratifica. Segnala che, conseguentemente, risulta necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, in luogo di quello relativo al bilancio triennale 2015-2017.

Assicura che le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo paragrafo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni nonché al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, inoltre, che le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione e dallo svolgimento di attività di indagine effettuate anche sotto copertura, ai sensi rispettivamente dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d), del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2981 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, in considerazione sia della natura degli stessi sia del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dei due Trattati oggetto del presente disegno di legge di ratifica;

appare conseguentemente necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, in luogo di quello relativo al bilancio triennale 2015-2017;

le amministrazioni competenti potranno far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, secondo e terzo paragrafo, del Trattato di estradizione, connesse, rispettivamente, al sequestro e alla custodia dei beni nonché al trasporto delle cose sequestrate, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le amministrazioni competenti potranno fare fronte alle eventuali spese derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza, in attuazione dell'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria, nonché dall'eventuale attivazione di squadre comuni di investigazione e dallo svolgimento di attività di indagine effettuate anche sotto copertura,

ai sensi rispettivamente dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera *a)*, e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo Trattato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

L'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.734 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 8.094 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 13, 15 e 16 del medesimo Trattato, pari a euro 21.100 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale e che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge in materia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente finora svolto presso la X Commissione, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti finalità e soggetti della filiera del commercio equo e solidale, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti connessi all'applicazione alle cooperative ed alle associazioni del commercio equo e solidale di normative già in vigore, richiamate dal testo in esame, che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali. In particolare, ritiene che andrebbe precisato se siano configurabili effetti di gettito per effetto dell'applicazione delle predette agevolazioni nei confronti di una più ampia platea di soggetti rispetto a quelli che attualmente già usufruiscono, in qualità di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei medesimi benefici.

Quanto agli enti rappresentativi e di promozione di cui agli articoli 4 e 5, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che detti Enti siano esclusivamente finanziati con contributi a carico degli iscritti.

In merito agli articoli 6, 7 e 17, riguardanti l'Elenco nazionale e la Commissione per il commercio equo e solidale, pur prendendo atto che la norma prevede che il mandato della Commissione sia svolto a titolo gratuito, ritiene che andrebbe esplicitamente esclusa per i membri della Commissione medesima la corresponsione di emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese – comunque denominati – in relazione alla loro partecipazione alle attività previste. Ciò anche con riferimento alla partecipazione alle attività della Commissione del componente qualificato come « esperto ». Andrebbero altresì esclusi oneri connessi allo svolgimento delle funzioni della Commissione e alla tenuta dell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6.

Riguardo all'articolo 8, in materia di mutuo riconoscimento, reputa opportune precisazioni in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione dei benefici previsti dalle norme in esame per gli enti stabiliti nello Stato italiano a quelli stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 9, riguardante la tutela dei marchi e norme sull'etichettatura, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che le attività di controllo e di eventuale irrogazione di sanzioni possano essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito giudica utile una conferma.

A proposito dell'articolo 10, concernente interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, osserva che le disposizioni in esame pongono in capo a Stato e regioni una serie di adempimenti, potenzialmente onerosi e non configurati come meramente discrezionali. Segnala che non è inoltre espressamente previsto

che gli adempimenti in questione siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili. Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo circa la sostenibilità delle iniziative e degli adempimenti in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in base alla vigente legislazione. Con specifico riferimento alla concessione di contributi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l'erogazione dei predetti benefici sia disposta nei limiti delle risorse già stanziare per finalità analoghe in base alla vigente normativa.

Con riferimento all'articolo 11 e agli articoli 15 e 16, riguardanti il sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e il Fondo per il commercio equo e solidale, evidenzia che l'onere derivante dai rimborsi alle amministrazioni interessate dei maggiori costi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 15, che presenta una dotazione finanziaria limitata all'esercizio 2016. Peraltro la disciplina dettata dall'articolo 11 e i prevedibili tempi di realizzazione e aggiudicazione delle gare di appalto per la fornitura dei prodotti lasciano presumere che la proiezione temporale degli oneri possa andare oltre l'esercizio 2016. Inoltre, pur essendo prevista una percentuale massima di rimborso, pari al 15 per cento dei maggiori costi sostenuti, il testo non individua espressamente i criteri per l'assegnazione delle risorse nei casi in cui l'entità complessiva dei predetti maggiori costi superi la dotazione del Fondo medesimo. In merito ai predetti profili reputa necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo. Infine, rileva che nelle ipotesi in cui la dotazione del Fondo dovesse rivelarsi insufficiente a soddisfare integralmente le richieste di rimborso, gli eventuali maggiori costi per l'acquisto dei prodotti in questione ricadrebbero, per la parte non oggetto di rimborso, sulle amministrazioni interessate. Pur essendo le iniziative di promozione in questione con-

figurate come facoltative per le predette amministrazioni, ritiene che andrebbe esclusa l'eventualità un aggravio complessivo di spesa per la pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 16 reca l'integrale copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il commercio equo e solidale, di cui all'articolo 15. In proposito, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità.

Circa l'articolo 12, concernente la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, rileva che non sono definite le modalità di celebrazione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale né gli eventuali adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche per la celebrazione della stessa. In proposito, ritiene necessarie precisazioni, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 13, recante il regolamento di attuazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale giudica necessaria una conferma – che la disciplina dettata dal regolamento possa trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine all'articolo 14 e all'articolo 17, comma 6, in materia di compiti delle regioni, con riferimento alla promozione, da parte delle regioni, delle buone pratiche del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 14, comma 1, osserva che tali disposizioni pongono in capo alle regioni adempimenti il cui carattere non appare discrezionale. Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità degli adempimenti in que-

stione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti a carico delle regioni dalla vigente normativa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, che potrebbe essere ragionevolmente trasmessa alla Commissione nel termine di sette giorni.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che, a seguito della deliberazione testé

assunta, sarà cura della presidenza della Commissione bilancio indirizzare una lettera al presidenza della X Commissione attività produttive, con la quale rappresentare l'esigenza di valutare l'adozione di eventuali iniziative, riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che consentano alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, previo svolgimento dei necessari approfondimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alla luce dei contenuti della relazione tecnica che dovrebbe nel frattempo pervenire. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

**5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali
alle casse dei piccoli comuni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05916 l'On. Valiante, premesso che alcuni piccoli comuni lamentano per l'anno in corso ritardi nei trasferimenti statali, che precedentemente avvenivano entro il mese di febbraio e che sono fondamentali per l'operatività delle amministrazioni stesse, chiede quali iniziative si intendano assumere per garantirne al più presto l'erogazione.

Al riguardo, il Ministero dell'interno, amministrazione preposta alla gestione dei trasferimenti erariali agli enti locali, ha comunicato che l'acconto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 è stato erogato il 25 settembre scorso a tutti gli enti locali, in misura pari al 94,30 per cento.

Con riferimento al 2016, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 1, prevede la corresponsione di un acconto, entro il 31 marzo, in misura pari all'8 per cento delle risorse di riferimento in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna, risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.

Tale acconto, per il corrente anno, verrà erogato con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

ALLEGATO 2

5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Comune di Camerota ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione del Consiglio n. 6 del 14 marzo 2013, approvando il relativo piano di riequilibrio finanziario, con deliberazione del Consiglio comunale del 12 maggio 2013, n. 15, corredata del prescritto parere del Revisore economico-contabile. Conseguentemente, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inviare tutta la documentazione, iniziale ed integrativa, sia alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che al Ministero dell'interno.

A conclusione dell'articolata e complessa istruttoria, prevista dagli articoli 243-bis, ter e quater del Testo Unico Enti Locali, svolta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Camerota è stato approvato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che nell'adunanza del 13 aprile 2015, con delibera n. 158, pur valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, ha stabilito l'osservanza di alcune prescrizioni e ha previsto il termine del 30 settembre 2015 per l'invio della prima relazione semestrale.

Il Ministero dell'interno ha precisato, inoltre, che il comune in questione, durante la procedura, non ha richiesto anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del T.U.E.L., in quanto risulta essersi avvalso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, e di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al fine di dimostrare la capacità finanziaria a rimborsare quanto dovuto a titolo di capitale e interessi e per comprovare la capacità ad effettuare il pagamento delle rate di ammortamento, con deliberazione consiliare del 14 agosto 2013, n. 30, è stata approvata una prima modifica al piano di riequilibrio – e la relativa anticipazione è stata poi perfezionata in data 22 luglio 2014 – mentre una successiva modifica è stata apportata con deliberazione consiliare del 14 ottobre 2014, n. 25, richiesta per il seguito dell'erogazione della seconda anticipazione.

Il Revisore ed il Sindaco del comune di Camerota hanno inviato, il 27 ottobre 2015, la richiesta relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio, con un valore complessivo stimato dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali pari a circa euro 8.000.000,00, di cui 5.650.000,00 derivanti da sentenze esecutive ed euro 2.350.000,00 rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'articolo 194 del TUEL «acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa».

Con riferimento alle presunte irregolarità nella procedura di assunzione del responsabile dell'Area amministrativa, il Ministero dell'interno, sulla base delle notizie acquisite dal Comune, tramite la

Prefettura di Salerno, ha precisato che lo statuto dell'ente locale, all'articolo 67, stabilisce che: « il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ».

Il Comune ha quindi conferito, inizialmente all'attuale responsabile del settore, incarico fiduciario nello *staff* del sindaco *pro-tempore*, ai sensi dell'articolo 90 del TUEL e di quanto stabilito nella normativa interna. Successivamente detto incarico è stato integrato e trasformato in contratto a tempo determinato di responsabile del

settore amministrativo (articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000), con scadenza nel 2017.

La deroga alla procedura concorsuale è stata motivata dal rispetto del principio di economicità, celerità del procedimento ed esigenze di interesse pubblico, ravvisabili nel garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa ed in un'ottica anche di riduzione delle spese, comportando tale assetto una riduzione all'interno dell'ente delle figure apicali e l'accorpamento dei servizi in un unico settore, quello amministrativo ed affari generali.

Si fa, inoltre, presente che in considerazione delle criticità evidenziate, compatibilmente con il programma annuale in corso di esecuzione, i Servizi Ispettivi di finanza pubblica valuteranno un eventuale inserimento dell'ispezione richiesta nelle future programmazioni.

ALLEGATO 3

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti (C. 3317 e abb.-A).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



9929

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 24 FEB. 2016

Prot. n. 15206
Rif. prot. entrata n. 15197
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All' Ufficio Legislativo Economia
e p.c. All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AA. CC. 3317 e 3345 A - "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria". *Relazione tecnica*

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e pervenuta per le verifiche di competenza in data 24 febbraio 2016.

In proposito, tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 13998/2016, **la relazione tecnica negli attuali termini non può essere verificata positivamente.**

La verifica positiva della relazione tecnica è invece condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo del disegno di legge nonché all'aggiornamento della stessa relazione tecnica al testo modificato:


- a) All'articolo 1, comma 1, sostituire parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti parole "del Ministero dell'economia e delle finanze";
- b) All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
 - 1) all'alinea sostituire le parole le parole "Al Fondo affluiscono annualmente" con le seguenti parole "Nel Fondo confluiscono";
 - 2) alla lettera a) dopo le parole "comprese le risorse" inserire la seguente parola "disponibili";

- 3) sostituire la lettera b) con la seguente lettera “b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;”
 - 4) alla lettera c), dopo le parole “100 milioni di euro in ragione d'anno” inserire le seguenti parole: “per il periodo 2016-2018”;
 - 5) sopprimere la lettera d);
 - 6) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: “A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo”;
- c) All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente comma: “3. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.”
- d) All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: “3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui.”
- e) All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Al comma 4, sostituire le parole: “sulle pensioni” con le seguenti parole: “del sistema pensionistico” e le parole: “la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri” con le seguenti parole: “l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri”;
 - 2) Al comma 5, lettera a), sostituire la parola “ridefinizione” con la seguente parola “incremento” e le parole “sulle pensioni” con le seguenti parole: “del sistema pensionistico”.
 - 3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: “6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
 - 4) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: “ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura”;
- f) All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Sostituire il comma 1, con il seguente comma: “1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) del comma 160 è sostituita dalla seguente lettera: “b) al

finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;".

- 2) Al comma 2, sostituire parole *"della Presidenza del Consiglio dei ministri"* con le seguenti parole *"del Ministero dell'economia e delle finanze"*;
- 3) Sopprimere il comma 3;
- 4) dopo il comma 3, inserire il seguente comma: *"3-bis. Sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione di benefici già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1."*

Il Ragioniere Generale dello Stato



DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Schema di disegno di legge recante *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti”*. A.C. n. 3317 - 3345

PREMESSA SUI CONTENUTI DEL DDL

Il provvedimento si pone l'obiettivo, da realizzare attraverso l'emanazione dei decreti legislativi, di ridefinire, in un quadro di regole coerente e semplificato, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici attraverso la previsione di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali e alla loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento si articola in tre parti: l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione; le deleghe al Governo per la revisione del sistema del sostegno pubblico all'editoria nonché per la ridefinizione dell'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti e la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; l'immediata operatività rispetto all'emanazione dei decreti legislativi, di alcune disposizioni che anticipano ALCUNI aspetti della riforma relativi alla disciplina dei contributi.

In sintesi:

Con l'**articolo 1** è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello

nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

Al Fondo affluiscono annualmente:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza, o anche per misure di carattere "trasversale" di interesse comune, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Con l'articolo 2 sono esplicitate le materie oggetto delle deleghe al Governo per la riforma del sostegno al settore dell'editoria e sono enunciati gli specifici principi e criteri direttivi:

- parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, privilegiando le cooperative di giornalisti e gli enti senza fini di lucro; esclusione dei giornali organi di partito o di sindacato; esclusione degli editori facenti capo a gruppi o società quotate in borsa; mantenimento del finanziamento per le testate espressione delle minoranze linguistiche, per i giornali in lingua italiana editi e diffusi all'estero, alle pubblicazioni per non vedenti e quelle delle associazioni dei consumatori.
- ridefinizione dei requisiti di accesso al finanziamento e dei criteri di calcolo del contributo diretto; in particolare, per questo aspetto, la delega prevede il superamento dell'attuale distinzione tra testata nazionale e testata locale e una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, con una valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso. Nell'esercizio della delega si deve inoltre tener conto di limiti massimi al contributo sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento.

Per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti.

Nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l'ingresso agli outsiders mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

Con riferimento allo stadio finale della filiera, vale a dire il canale distributivo rappresentato dalle edicole, il Governo è delegato ad accompagnare il processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine; promuovendo, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e la rimozione degli ostacoli che attualmente limitano la possibilità di ampliare l'assortimento dei punti vendita all'intermediazione di altri beni e servizi; portando inoltre a completamento

l'informatizzazione delle strutture, con lo scopo di connettere i punti vendita e formare così una nuova rete integrata capillare sul territorio.

Tra gli altri criteri cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, vi è la previsione di iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole mediante agevolazioni e accordi con gli editori.

Infine il Governo viene delegato ad adottare misure di sostegno indiretto all'editoria, mediante la previsione di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, con particolare riguardo agli inserzionisti di micro, piccola e media dimensione e alle start up.

Il comma 4 dell'articolo 3, stabilisce ulteriori deleghe al Governo volte a rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia e a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata previsti dall'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e delle procedure per il riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
- b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in materia di formazione e di procedimento disciplinare; riduzione dell'attuale numero dei componenti ed adeguamento del relativo procedimento elettorale.

Con l'articolo 3 viene disposta l'applicazione anticipata rispetto, all'entrata in vigore dei decreti legislativi, di alcune disposizioni per il riordino dei contributi diretti, attraverso la modificazione/ soppressione di norme attualmente vigenti.

In sintesi, si prevede che diventi operativo il limite massimo al contributo in termini di incidenza percentuale del contributo stesso sul totale dei ricavi dell'impresa previsto tra i criteri direttivi della delega, già a partire dai contributi per l'anno 2015;

Inoltre, sempre a decorrere dai contributi relativi all'anno 2015, viene rimossa la riserva del 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti, prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 per le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali no profit (imprese ex articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250); in virtù di tale soppressione, quindi, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi per il 2015.

Vengono altresì dettate nuove disposizioni in materia procedimentale, che saranno operative già a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, aventi la finalità di rendere più snello il procedimento istruttorio, e più efficace la tempistica di liquidazione del contributo alle imprese.

Con il medesimo articolo vengono anche introdotte alcune modificazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2017, riguardanti:

a) l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 che prevede la possibilità, per le cooperative che subentrano al contratto di cessione in uso della testata ovvero che acquistino la testata beneficiaria dei contributi entro il 2011, di prescindere dal requisito temporale di anzianità dei cinque anni ai fini dell'ammissione al contributo. Tale abrogazione è motivata, da un lato, dalla circostanza che con la riforma il termine di anzianità è ridotto a due anni e quindi la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7-bis del d.l. n. 63 del 2012 ha meno ragione di essere, dall'altro, risponde all'esigenza di evitare che attraverso la costituzione della nuova impresa, subentrata nell'edizione della testata, come soggetto nuovo e del tutto distinto rispetto alla precedente impresa, possano in qualche modo essere eluse situazioni patologiche riguardanti la precedente impresa, con conseguente pregiudizio della possibilità di eventuali rivalse nei confronti della nuova impresa laddove venissero accertate ipotesi di indebita percezione dei contributi e quindi somme da recuperare da parte dell'amministrazione;

b) la definizione di prodotto editoriale da intendersi, in conformità a quanto sancito dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) nella sentenza n. 4665/2013, come prodotto identificativo dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione ed una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.

L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nuove disposizioni per la vendita dei giornali concernenti l'applicazione del principio della parità di trattamento per i punti di vendita esclusivi; in particolare si limita la parità di trattamento alle sole pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione sul mercato, intendendo per pubblicazioni regolari quelle che hanno effettuato la registrazione in Tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e che recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.

L'articolo 5 reca infine le necessarie norme abrogative e modificative volte a coordinare il testo con la disciplina vigente.

PROFILI TECNICI E FINANZIARI

Articolo 1

L'unica disposizione del DDL che presenta un immediato rilievo finanziario ai fini delle verifiche sulle coperture e sui saldi di finanza pubblica è l'articolo 1, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, posto che gli altri articoli – come appena descritto – recano le deleghe al Governo e alcune disposizioni più immediatamente operative. Ed in entrambi gli ambiti, si tratta di disposizioni che comunque introducono criteri di maggiore selettività sia per quanto riguarda i requisiti di accesso ai contributi, sia per ciò che concerne gli elementi del relativo calcolo. In sostanza, le disposizioni del DDL tendono a ridurre ulteriormente il “fabbisogno” finanziario del sostegno pubblico all'editoria, valorizzando invece l'efficienza delle risorse e l'efficacia della spesa.

L'istituzione del Fondo è una misura di forte razionalizzazione dell'attuale assetto del sistema finanziario di sostegno pubblico all'editoria; sistema che già oggi, a legislazione vigente, annovera una serie di disposizioni che destinano in modo disorganico risorse pubbliche al settore dell'editoria, comprendendo sia l'editoria della carta stampata, sia quella dell'emittenza radio-televisiva.

L'istituzione del Fondo ha quindi due obiettivi essenziali:

- centralizzare verso un unico polo decisionale le risorse pubbliche attualmente destinate ai diversi comparti del settore editoriale;
- rafforzare la capacità del sostegno pubblico attraverso la canalizzazione di ulteriori risorse (lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2) comunque non estranee al settore (quota del canone RAI, sanzioni amministrative comminate dall'AGCOM, contributo di solidarietà a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali).

Sotto il primo profilo, con la concentrazione delle risorse e la centralizzazione delle decisioni necessarie alla loro allocazione verso le finalità indicate dalla legge si intende acquisire un livello ottimale di razionalizzazione e di efficacia della spesa, eliminando gli attuali fenomeni di dispersione e/o di duplicazione di interventi; il raggiungimento dell'obiettivo implica che le decisioni relative al finanziamento delle varie misure di sostegno siano adottate attraverso il più stretto coordinamento delle amministrazioni interessate; per queste ragioni, il Fondo è istituito nello stato di previsione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che costituisce il livello decisionale istituzionalmente più appropriato per svolgere la funzione di coordinamento che è indispensabile per orientare nel modo più efficace e coerente l'utilizzo delle risorse destinate al settore.

- Sotto il secondo profilo, si intende dare maggiore certezza e stabilità alle politiche di sostegno all'editoria, facendo affluire al Fondo sia le risorse attualmente destinate da disposizioni di settore per la stampa (per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri: Fondo per gli interventi per l'editoria - Capitoli MEF 2183 e 7448, Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria - capitolo MEF 2190) e per l'emittenza radio televisiva (capitoli MEF 3121 E 3125 dello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico), sia canalizzando le altre risorse specificate alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2, del DDL;
- quota parte – fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;
 - le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ex art. 51, co. 1 e 2, della L. 177/2005;
 - le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle società (art. 73 del DPR 917/1986), a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

Al riguardo, per quanto riguarda le risorse allo stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riporta qui di seguito l'attuale situazione degli stanziamenti sui capitoli MEF che, a legislazione vigente, alimentano i capitoli del bilancio autonomo della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri per le specifiche politiche di sostegno all'editoria:

Stanziamento iniziale capitoli MEF	
Cap. 2183	euro 102.689.286
Cap. 7442	euro 8.684.190
Cap. 2190	euro 21.364.968

Variazione al bilancio di previsione a legislazione vigente			
	2016	2017	2018
Cap. 2183	Euro 97.358.286	Euro 99.310.264	Euro 97.730.273
Cap. 7442	Euro 8.423.190	Euro 8.397.987	Euro 8.397.987
Cap. 2190	Euro 20.723.968	---	---

Altre risorse "ordinarie" attualmente destinate al settore sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (Capitolo 1501, finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici.

Per quanto riguarda le risorse stanziare per le politiche di sostegno al settore radio televisivo, nello stato di previsione del bilancio del Ministero per lo sviluppo economico, occorre fare riferimento ai dati forniti dal predetto Dicastero, che ha trasmesso i seguenti elementi ai fini della redazione della presente Relazione Tecnica: per quanto riguarda le risorse, stanziare per le politiche di sostegno al settore radio televisivo, iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero per lo sviluppo

economico, i capitoli di riferimento sono il 3121 ed il 3125. Il capitolo 3125 (FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE), istituito ai sensi della legge di stabilità 2016, ha uno stanziamento, a legislazione vigente, così ripartito: 48.079.890 di euro per il 2016, 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018.

Il capitolo 3121 ha unicamente una rimanenza pari a 1.432.337 di euro rispetto all'originaria previsione delle risorse per i contributi di sostegno a radio e tv (oggi transitate nel nuovo 3125).

L'importo complessivo dei predetti capitoli, per l'anno 2016, è di 49,5 milioni di euro.

Articolo 2

Con l'articolo 2 sono definite le materie oggetto delle deleghe al Governo ed i relativi principi e criteri direttivi.

E' opportuno chiarire che tutte le misure di sostegno delineate nelle deleghe al Governo devono trovare attuazione a carico e nei limiti degli stanziamenti del Fondo, che costituiscono il tetto di spesa annuale per le previste politiche di sostegno all'editoria della carta stampata e dell'emittenza radio televisiva, sia nelle forme del contributo diretto, sia in quelle degli incentivi e sostegni indiretti. Su questo specifico punto, che assume particolare rilevanza ai fini della stima complessiva degli oneri indotti dal provvedimento, può valutarsi l'opportunità di **inserire un comma aggiuntivo**, nell'ambito dell'articolo 2, con il quale si disponga che all'attuazione dei decreti legislativi si provveda *"nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1"*.

In coerenza con l'enunciazione di tale vincolo, **andrebbe poi eliminata**, dall'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 2, l'ipotesi che fa riferimento a possibili nuovi o maggiori oneri.

All'art. 2, comma 4, si delega il Governo a rivedere la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti; i criteri per l'esercizio della delega sono enunciati al successivo comma 5, lettera a), ove si prescrive che si debba procedere a riallineare progressivamente la disciplina dei prepensionamenti dei giornalisti di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) della legge n. 416 del 1981 ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di carattere generale, previsti a partire dalla legge n. 335 del 1995. Il superamento dei requisiti attualmente molto favorevoli per i professionisti (18 anni di

contributi e 58 anni di età anagrafica) sicuramente consentirà in prospettiva significativi risparmi per l'Erario che contribuisce ai prepensionamenti in via diretta.

Su questo punto, il competente Ministero del Lavoro osserva che la delega in questione risulta finalizzata a modificare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento di vecchiaia anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI e dipendenti di aziende in crisi (art. 37, comma 1, lettera b), della legge 416 del 1981) in direzione di un allineamento alla disciplina generale. Il che comporta un innalzamento dei requisiti pensionistici oggi richiesti a tale tipologia di lavoratori. Ciò premesso, il Ministero puntualizza che i trattamenti dei giornalisti sono liquidati dall'INPGI – ente previdenziale con personalità giuridica di diritto privato – ma che l'onere sostenuto per i trattamenti di pensione anticipata di cui alla citata lettera b) è posto a carico dello Stato, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 37. Pertanto, ad avviso del Dicastero la proposta è suscettibile di produrre risparmi per la finanza pubblica, peraltro non precisamente quantificabili sino alla stesura della nuova disciplina da emanare nell'esercizio della delega.

Per quanto riguarda la parte della disposizione che concerne la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali ed ai prepensionamenti, il Ministero del Lavoro osserva che si tratta di una disposizione avente una valenza meramente procedurale, che non ha quindi effetti a carico della finanza pubblica.

Nell'ambito dello stesso articolo 2, comma 4, è infine contenuta la delega per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Al successivo comma 5, lett. b), sono enunciati i criteri per l'esercizio della delega; si delega il Governo a intervenire su taluni aspetti ordinamentali, nessuno dei quali suscettibile di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e due dei quali – viceversa – potenzialmente virtuosi.

Si tratta, in particolare, del n. 2), che delega il Governo a rivedere il meccanismo dei ricorsi contro i provvedimenti del livello territoriale dell'Ordine, escludendo che al ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine possa cumularsi l'accesso alle vie legali

ordinarie. L'introduzione della regola "*electa una via non datur recursus ad alteram*" produrrà certamente uno sgravio degli uffici giudiziari e quindi un risparmio.

Nel n. 3 del medesimo comma 5, inoltre, si delega il Governo a ridurre il numero dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti da 168 a 36, ciò che verosimilmente ridurrà l'indotto organizzativo e di spesa collaterale e produrrà un indiretto vantaggio per l'Erario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito




POSITIVO



NEGATIVO

24 FEB. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



Tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 13998/2016, la verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo del disegno di legge nonché all'aggiornamento della stessa relazione tecnica al testo modificato:

- a) All'articolo 1, comma 1, sostituire parole "*della Presidenza del Consiglio dei ministri*" con le seguenti parole "*del Ministero dell'economia e delle finanze*";
- b) All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
 - 1) all'alinea sostituire le parole le parole "*Al Fondo affluiscono annualmente*" con le seguenti parole "*Nel Fondo confluiscono*";
 - 2) alla lettera a) dopo le parole "*comprese le risorse*" inserire la seguente parola "*disponibili*";
 - 3) sostituire la lettera b) con la seguente lettera "*b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*"
 - 4) alla lettera c), dopo le parole "*100 milioni di euro in ragione d'anno*" inserire le seguenti parole: "*per il periodo 2016-2018*";
 - 5) sopprimere la lettera d);
 - 6) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo: "*A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo*";
- c) All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente comma: "*3. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.*"

- d) All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente comma: "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui."
- e) All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Al comma 4, sostituire le parole: "sulle pensioni" con le seguenti parole: "del sistema pensionistico" e le parole: "la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri" con le seguenti parole: "l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri";
 - 2) Al comma 5, lettera a), sostituire la parola "ridefinizione" con la seguente parola "incremento" e le parole "sulle pensioni" con le seguenti parole: "del sistema pensionistico".
 - 3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: "6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
 - 4) al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura";
- f) All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) Sostituire il comma 1, con il seguente comma: "1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) del comma 160 è sostituita dalla seguente lettera: "b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;"."
 - 2) Al comma 2, sostituire parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti parole "del Ministero dell'economia e delle finanze";
 - 3) Sopprimere il comma 3;
 - 4) dopo il comma 3, inserire il seguente comma: "3-bis. Sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le risorse disponibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione di benefici già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1."

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.	
Audizione del professor Marcello Priori	89
Audizione del professor Francesco Capriglione	89
Audizione del professor Marcello Minenna	89
Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo	90
Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori	90
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Esame emendamenti</i>)	90
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	107
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	115
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° marzo 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Audizione del professor Marcello Priori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

Audizione del professor Francesco Capriglione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 10.55.

Audizione del professor Marcello Minenna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.40.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Esame emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono state presentate 32 proposte emendative (*vedi allegato 1*) riferite agli aspetti del disegno di legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, avverte di aver presentato gli emendamenti 13.1 e 13.2. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lodolini 10.1, mentre esprime parere contrario sull'emenda-

mento Pastorino 10.2, sugli identici emendamenti Vignali 10.3, Squeri 10.4 e Senaldi 10.5, sugli emendamenti Abrignani 10.6 e Vignali 11.1, nonché sugli emendamenti Pastorino 12.1 e Pagano 12.2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lodolini 13.3 e 13.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Vignali 13.5.

Ritira il suo emendamento 14.1, il quale affronta una tematica da approfondire ulteriormente, riservandosi eventualmente di ripresentarlo presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, ovvero durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Pastorino 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, sugli identici emendamenti Causi 14.9 e Pagano 14.10, sugli identici emendamenti Causi 14.11 e Pagano 14.12, sugli identici emendamenti Causi 14.13 e Pagano 14.14, sugli identici emendamenti Causi 14.15 e Pagano 14.16, nonché sugli identici emendamenti Causi 14.17 e Pagano 14.18.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1 e 13.2 del Relatore ed esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti, tranne che sugli emendamenti Lodolini 13.3 e 13.4, rispetto ai quali si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lodolini 10.1, respinge l'emendamento Pastorino 10.2 e respinge gli identici emendamenti Vignali 10.3, Squeri 10.4 e Senaldi 10.5.

Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Abrignani 10.6, Vignali 11.1, Pastorino 12.1 e Pagano 12.2.

Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.2 del Relatore, nonché gli emendamenti Lodolini 13.3 e 13.4.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vignali 13.5 e Pastorino 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8, gli identici emendamenti Causi

14.9 e Pagano 14.10, gli identici emendamenti Causi 14.11 e Pagano 14.12, gli identici Causi 14.13 e Pagano 14.14, gli identici Causi 14.15 e Pagano 14.16, nonché gli identici emendamenti Causi 14.17 e Pagano 14.18.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, avverte di aver formulato una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rivela come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa, recanti disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in sette capi: il Capo I (composto dagli articoli 1 e 2) riguarda le finalità del commercio equo e solidale e le definizioni, il Capo II (composto dagli

articoli 3 e 4) riguarda i soggetti della filiera integrale del commercio equo e solidale, il Capo III (composto dall'articolo 5) riguarda gli altri soggetti del commercio equo e solidale, il Capo IV (composto dagli articoli da 6 a 8) riguarda l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, il Capo V (composto dagli articoli da 9 a 12) riguarda gli interventi di protezione e sostegno, il Capo VI (composto dagli articoli da 13 a 16) reca le norme di attuazione e la copertura finanziaria, mentre il Capo VII (composto dal solo articolo 17) contiene le disposizioni transitorie e finali.

Illustra l'articolo 1, il quale definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilendo al comma 1 che la Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta.

In tale contesto il comma 2 precisa che la legge intende favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori, nonché stabilendo procedure di riconoscimento delle organizzazioni operanti in materia e degli enti rappresentativi e degli enti di promozione.

Il comma 3 stabilisce che le predette organizzazioni ed enti sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori. Le stesse organizzazioni ed enti sono chiamati, ai sensi del comma 4, a pubblicare nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca, al comma 1, le definizioni di

alcuni termini utilizzati nell'intervento legislativo, qualificando in particolare, alla lettera *a*), come « commercio equo e solidale » un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali e che contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.

Inoltre la lettera *c*) qualifica l'« accordo di commercio equo e solidale » come un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo.

In tale contesto è previsto che l'accordo preveda il pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene; il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione; l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali; l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa.

Rileva quindi come, ai sensi della lettera *d*), il « prezzo equo » deve essere tale da consentire di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie; di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione; di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;

Il comma 2 specifica che il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti.

Ai sensi dell'articolo 3 sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi; adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi; perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente; sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4.

In base al comma 2 la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale è accertata ed attestata dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4 della legge che, a tal fine, li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale.

Il comma 3 esclude che gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, nonché gli enti da essi istituiti o diretti possano assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala i commi 3 e 4.

In particolare, il comma 4 stabilisce che alle cooperative che prevedono quale oggetto sociale le attività indicate dall'articolo si applicano le disposizioni della legge n. 381 del 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo n. 155 del 2006, in materia di impresa sociale, mentre il comma 5 stabilisce alle associazioni che prevedono quale oggetto sociale le attività indicate dall'articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 460 del 1997, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità so-

ziale, e della legge n. 383 del 2000, in materia di associazioni di promozione sociale.

In merito evidenzia come il richiamo, recato dai commi 4 e 5, a tali normative abbia anche un rilievo tributario.

Con riferimento alle cooperative sociali l'articolo 7 della citata legge n. 381 del 1991 prevede una serie di agevolazioni tributarie, consistenti:

nell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a loro favore;

nella riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale;

nell'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi.

Evidenzia, peraltro, come agevolazioni fiscali per le cooperative sociali sono previste anche in altre norme.

In primo luogo, il decreto legislativo n. 6 del 2003, di riforma del diritto societario, ha stabilito, al nuovo articolo 111-*septies* delle disposizioni attuative del codice civile, che le cooperative sociali sono considerate dalla legge sempre cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto dei criteri quantitativi per la determinazione della prevalenza dell'attività mutualistica previsti dal codice civile e ad esse si applicano quindi le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali.

In merito ricorda che le principali agevolazioni tributarie per le società cooperative in materia di IRES sono previste dagli articoli da 10 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, fra cui assume particolare importanza l'esenzione dall'IRES delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi « se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci [...] non è infe-

riore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quello relativo alle materie prime e sussidiarie ». Se tale percentuale è compresa tra il 50 per cento ed il 25 per cento, l'IRES è ridotta alla metà (ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601). Non è necessario, in questo caso, che la cooperativa sociale di lavoro rispetti il requisito della prevalenza del lavoro dei soci sul totale del costo del lavoro, ai sensi della lettera *b* del 1° comma dell'articolo 2513 c.c. perché, come detto, le cooperative sociali sono considerate dalla legge sempre cooperative a mutualità prevalente (ai sensi dell'articolo 111-*septies* delle disposizioni attuative del codice civile).

Inoltre per le società cooperative a mutualità prevalente l'IRES si applica solo su una quota di utili netti annuali; in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004:

per le cooperative di consumo, la quota è del 65 per cento;

per le cooperative agricole e della piccola pesca, la quota è del 20 per cento

per le altre cooperative a mutualità prevalente, la quota assoggettata a IRES è del 40 per cento.

A tali quote va aggiunto, per tutte le cooperative, senza distinzione legata alla condizione di prevalenza ovvero al settore di attività, un'ulteriore quota del 3 per cento, derivante dall'assoggettamento ad IRES del 10 per cento delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, ossia il 30 per cento degli utili annuali (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002).

Per quanto riguarda le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 non sono previste specifiche agevolazioni fiscali: l'impresa sociale è infatti sottoposta a tassazione come tutti gli altri soggetti che producono reddito d'impresa in via prevalente (società o enti commerciali). Peraltro le ONLUS (organizzazioni non

lucrative di utilità sociale) e gli enti non commerciali che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale continuano ad applicare le disposizioni tributarie agevolative previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 155 del 2006).

Con riferimento alle ONLUS, disciplinate dal decreto legislativo n. 460 del 1997, osserva come sia previsto un particolare regime fiscale di vantaggio.

In dettaglio, per quanto concerne le imposte dirette, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità solidaristiche. Inoltre, non fanno parte del reddito imponibile i proventi che derivano dall'esercizio di attività direttamente connesse a quelle istituzionali (ovvero funzionali allo svolgimento di queste ultime), ai sensi dell'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; non viene applicata altresì la ritenuta del 4 per cento ai contributi corrisposti dagli enti pubblici alle ONLUS (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

Sempre in relazione alle imposte dirette, ricorda che le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF (ai sensi dell'articolo 15, comma 1.1, TUIR) un importo pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle ONLUS, purché il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante sistemi di pagamento tracciabili e che garantiscano all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

I soggetti IRES possono dedurre (ai sensi dell'articolo 100 del TUIR) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS.

I commi 137 e 138 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26 per cento, nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa; tali nuove norme trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Per quanto concerne l'IVA, nello svolgimento di attività istituzionali e di attività connesse, le ONLUS possono effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivi, assoggettando a IVA le attività qualificabili come commerciali (indipendentemente dalla classificazione operata ai fini delle imposte sui redditi); per queste ultime, la ONLUS deve rispettare le regole ordinarie in materia di adempimenti connessi all'IVA, tranne l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale per le attività istituzionali (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

Altre attività svolte dalle ONLUS e considerate di particolare rilevanza sociale sono operazioni esenti da IVA (in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972): ne consegue che l'ente, ancorché non sia tenuto ad applicare l'imposta, debba comunque svolgere gli adempimenti in materia di fatturazione/registrazione/dichiarazione.

Rammenta inoltre che sono esclusi dall'IVA anche i proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi, effettuati in via occasionale, in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni; accanto all'esenzione dei proventi vi è dunque l'esenzione anche degli adempimenti formali, salve le rendicontazioni.

Le ONLUS godono altresì di agevolazioni su altre imposte indirette: registro, bollo, concessioni governative, successioni e donazioni (in base agli articoli da 17 a 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

In merito ai tributi locali gli enti locali possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal paga-

mento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti (in base all'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, le persone fisiche e le società possono dedurre dal reddito complessivo, nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di ONLUS e di associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale.

Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione di tali disposizioni la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Per quanto concerne le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni di promozione sociale, rammenta che la legge n. 383 del 2000 prevede:

che le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati; in alternativa a tale deducibilità, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall'IRPEF nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro;

la de-commercializzazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi, analogamente a quanto previsto per gli associati;

un'agevolazione per l'imposta sugli intrattenimenti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, che disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, i quali devono essere costituiti senza scopo di lucro, avere struttura associativa e un ordinamento interno a base democratica, godere di un'adeguata rappresentanza territoriale, possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo e un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni, prevedendo inoltre statutariamente la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.

Gli enti sono chiamati in particolare ad approvare un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale; a curare la tenuta di un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate; adottare un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate.

Ai sensi del comma 2 gli enti hanno il compito di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive; in via cautelare, esso può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale, ovvero, nei casi più gravi o qualora le violazioni persistano, provvedere alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Ai sensi del comma 4 il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Il comma 3 obbliga gli enti rappresentativi a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita dall'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale.

L'articolo 5 disciplina invece gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, i quali devono essere senza scopo di lucro, avere ordinamento interno a base democratica, prevedere statutariamente la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale.

Le disposizioni affida a tali enti le funzioni di:

a) concedere in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati;

b) svolgere attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi appena richiamati;

c) svolgere attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i predetti marchi;

d) svolgere attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli *standard* internazionalmente riconosciuti;

e) svolgere attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità.

I commi 2 e 3 precisano che gli statuti degli enti devono stabilire misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti, nonché di prevenire i conflitti di interesse e prevedere altresì il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi.

In base al comma 4, gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei

marchi, il quale è comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico dall'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale disciplinato dall'articolo 6.

Il comma 5 precisa che, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 per il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale, i provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'elenco dei licenziatari dei marchi sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale istituisce l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) organizzazioni del commercio equo e solidale;

c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

Ai sensi del comma 3 l'Elenco nazionale è tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 7.

Ai sensi del comma 4 l'iscrizione nell'Elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito *web* istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale, mentre il comma 5 precisa che le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale», qualora iscritte nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

L'articolo 7, al comma 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo econo-

mico la Commissione per il commercio equo e solidale, composta, ai sensi del comma 2, da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.

Ai sensi del comma 3 i membri della Commissione sono nominati per tre anni, il loro mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.

Il comma 4 indica i compiti della Commissione, la quale:

a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale;

b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;

c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;

d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la piena consultabilità dell'Elenco nazionale.

Il comma 5 stabilisce che i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione disposti della Commissione sono impugnabili, oltre che in via amministrativa, di fronte al giudice amministrativo.

Illustra quindi l'articolo 8, il quale stabilisce, al comma 1, che le tutele e i benefici previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certi-

ficcate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.

Il comma 2 precisa che gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici previsti dalla legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con altre analoghe denominazioni. Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

Il comma 2 vieta l'uso di tali denominazioni alle imprese e agli enti non iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6, ovvero qualora l'iscrizione dall'Elenco sia stata sospesa o revocata, mentre il comma 3 vieta di descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Il comma 4 reca le disposizioni sanzionatorie, prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni dei commi 1, 2 e 3 rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005, a seguito

delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista in tale ambito.

Osserva quindi come l'articolo 10 preveda alcuni interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, prevedendo al comma 1 che lo Stato e le regioni sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione, oltre a sostenere specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione.

Inoltre, ai sensi del comma 2 lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale: promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari; promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti; concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili; concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo; promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale interviene sul settore degli appalti pubblici, stabilendo che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche: a tal fine è previsto un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, rimborso che è posto a carico del Fondo per il commercio equo e solidale istituito ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

L'articolo 13 prevede l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica di un regolamento di attuazione della legge, che deve stabilire:

a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;

c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;

d) i criteri e le modalità attuative, nonché i beneficiari degli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 10;

e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;

f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale istituita dall'articolo 12;

g) le modalità attuative del regime transitorio.

Illustra quindi l'articolo 14, che disciplina i compiti in materia delle regioni, le quali sono chiamate dal comma 1 a promuovere le buone pratiche del commercio equo e solidale.

Il comma 2 inibisce alle regioni di prevedere una propria disciplina diversa da quella della legge per quanto riguarda:

a) le procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

b) il riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;

c) la protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

Il comma 3 consente invece alle regioni di mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e so-

lidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016.

Ai sensi dell'articolo 16 all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Passa quindi a illustrare l'articolo 17, il quale stabilisce, al comma 1, che i benefici e le tutele riconosciuti dall'intervento legislativo, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

I commi 3 e 4 prevedono che, fino all'operatività dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possano continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso e i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.

Il comma 5 prevede che, fino alla revisione dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, da effettuare entro i tre anni successivi dall'entrata in vigore della legge, la Commissione per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 7 iscrive nel predetto Elenco nazionale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge stessa.

Il comma 6 vincola le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3301, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

Rileva innanzitutto come l'Accordo sia finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'UE la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.

Rileva quindi come, con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già

ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

Fa presente come la relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario precisi che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e *standard*.

In tale ambito sottolinea che l'Accordo quadro costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

Passando a illustrare in sintesi il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il titolo I (composto dagli articoli da 1 a 6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.

Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre

ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale richiama gli obiettivi della cooperazione bilaterale, tra i quali segnala, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *f*), la quale indica tra le materie sulle quali le Parti si impegnano a estendere la cooperazione, l'istituzione della cooperazione in materia di servizi finanziari, fiscalità e dogane, compresa la *governance* fiscale, nonché la lettera *e*), ai sensi della quale, sui temi della giustizia si prevede di istituire una cooperazione anche in materia di riciclaggio di denaro.

Gli articoli 3 e 4 hanno, rispettivamente, ad oggetto il recepimento delle clausole *standard* comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.

L'articolo 5 prevede che le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale stabilisce che la cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Il titolo II (composto dagli articoli da 7 a 9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

In particolare, l'articolo 8, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni

e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il *forum* interregionale Asia-Europa (ASEM).

L'articolo 9 prevede, quanto alla cooperazione regionale e bilaterale, che essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.

Il titolo III (composto dagli articoli da 10 a 13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.

In particolare, l'articolo 10 stabilisce che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, mentre l'articolo 11 prevede che la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale.

L'articolo 12 disciplina l'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali.

In materia di ambiente, l'articolo 13 prevede che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Illustra quindi il titolo IV (composto dagli articoli da 14 a 28), il quale riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

In base all'articolo 14, le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali. In tale ambito il paragrafo 2 impegna le Parti a migliorare le condizioni di accesso al mer-

cato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Illustra quindi l'articolo 15, che disciplina la collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare, mentre, ai sensi dell'articolo 16, l'Unione europea e la Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e collaborano attraverso lo scambio di informazioni su norme e procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, nel quadro dell'Accordo dell'OMC sugli Ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala gli articoli 17 e 18.

In particolare, l'articolo 17 regola la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi. Le Parti si dichiarano altresì interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza.

L'articolo 18 disciplina invece le agevolazioni degli scambi, stabilendo che le Parti vagliano la possibilità di semplificare le procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, anche promuovendo azioni comuni nell'ambito

delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.

L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento, attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 20, il quale stabilisce che le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese, nonché l'articolo 21, in base al quale le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi, al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. In tale ambito l'articolo 22 prevede che, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali.

Illustra quindi l'articolo 23, che prevede l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici e l'articolo 24, il quale stabilisce l'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'articolo III dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS).

La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto un contesto traspa-

rente, non discriminatorio, non distortivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime.

Le Parti, che, in base all'articolo 26, si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale, attribuiscono, inoltre grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale impegnandosi all'articolo 27 a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.

L'articolo 28 istituisce il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, al quale è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (istituito dall'articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV.

Passa quindi a illustrare il titolo V (composto dagli articoli da 29 a 34), il quale concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

L'articolo 29 stabilisce che le Parti – riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia – si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente.

L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali.

L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE. Al riguardo le Parti concordano che la cooperazione in materia di migrazione ha per scopo principale la prevenzione dell'immigrazione clandestina e della

presenza irregolare dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altra Parte, si impegnano reciprocamente a riammettere i propri cittadini che non soddisfino le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito.

Segnala quindi, per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 33, il quale prevede che la cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione sia realizzata attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Sempre con riferimento a materie di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 34, il quale dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la *Task Force* « Azione Finanziaria » FATF).

Passa quindi a illustrare il titolo VI (composto dagli articoli da 35 a 54), il quale riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 36, 37 e 38.

In particolare l'articolo 36 è relativo ai servizi finanziari, il quale convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli *standard* comuni, migliorare i sistemi con-

tabili e di vigilanza, nonché i sistemi di regolamentazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.

In tale ambito è previsto che le Parti collaborino per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionale nel mercato dei capitali della Mongolia.

L'articolo 37 riguarda la politica economica e prevede che le Parti promuovono lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche economiche e decidono di condividere esperienze nel settore del coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale, approfondendo il dialogo in tema di politica monetaria e tributaria, tassazione delle imprese, finanza pubblica, stabilizzazione macroeconomica e debito estero.

L'articolo 38 stabilisce, in materia di buon governo nel settore fiscale, che le Parti si impegnano ad applicare tali principi sottoscritti dagli Stati membri a livello intra-UE, impegnandosi inoltre a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo.

Sottolinea quindi come l'articolo 39, relativo alla politica industriale e alle PMI, preveda che la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando *joint venture* e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori.

Gli altri settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono:

i diritti umani (oggetto dell'articolo 35), rispetto ai quali si mira a promuovere l'efficace tutela anche attraverso la ratifica e l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nonché attraverso un dialogo costruttivo che porti al potenziamento delle istituzioni, nazionali e regionali dedicate al tema, intensificando altresì

la collaborazione in seno alle Nazioni Unite;

il turismo (oggetto dell'articolo 40): in merito l'intento di collaborazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

la società dell'informazione e della comunicazione (oggetto dell'articolo 41): al riguardo la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale;

gli audiovisivi e i media (oggetto dell'articolo 42): in proposito viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore;

la cooperazione scientifica e tecnologica (oggetto dell'articolo 43): al riguardo le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di *know-how*, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle PMI;

l'energia (oggetto dell'articolo 44): scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché attraverso la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti;

i trasporti (oggetto dell'articolo 45): la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di

navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo;

l'istruzione e la cultura (oggetto dell'articolo 46): le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali;

l'ambiente, i cambiamenti climatici e le risorse naturali (oggetto dell'articolo 47): viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio;

l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale (oggetto dell'articolo 48): le Parti promuovono la cooperazione e il dialogo in tale ambito, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, oltre che attraverso reti di cooperazione tra agenti e operatori economici locali;

la sanità (oggetto dell'articolo 49): le Parti si impegnano a potenziare ed a riformare i rispettivi sistemi sanitari, collaborando per migliorarne le condizioni ed il livello di salute pubblica, nonché a realizzare attività epidemiologiche congiunte;

l'occupazione e gli affari sociali (oggetto dell'articolo 50): sui quali viene previsto che l'intensificazione della cooperazione in tali ambiti comprenda temi quali la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna, il lavoro dignitoso considerati elementi cardine dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà;

la cooperazione statistica (oggetto dell'articolo 51), la quale è finalizzata all'armonizzazione di metodologie e prassi statistiche che consentano un corretto utilizzo anche dei dati riguardanti i settori contemplati dall'Accordo;

la società civile (oggetto dell'articolo 52): le Parti contemplano la possibilità che

la società civile partecipi al processo di definizione delle politiche nazionali e alle consultazioni sulle strategie di sviluppo, cooperazione nonché sulle politiche settoriali;

la modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (oggetto dell'articolo 53): la collaborazione è finalizzata a migliorare l'efficienza organizzativa, garantendo una gestione trasparente delle risorse, migliorando il quadro legislativo e istituzionale, potenziando i sistemi giudiziari e riformando il sistema di sicurezza;

la gestione del rischio di catastrofi (oggetto dell'articolo 54): la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.

Illustra quindi il titolo VII, composto dal solo articolo 55, il quale riguarda gli strumenti di cooperazione.

In merito le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. In tale quadro, l'Unione europea e la Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.

Fa quindi presente come il titolo VIII, composto dal solo articolo 56, rechi il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto e il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Ac-

cordo, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione.

Passa quindi a illustrare il titolo IX (composto dagli articoli da 57 a 65), il quale reca le disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 57 prevede la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia.

Ai sensi dell'articolo 59, in caso di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo, le Parti possono rivolgersi al Comitato misto; in caso di inadempimento di una di esse, l'altra può prendere le misure del caso (paragrafi 2, 3 e 4), da scegliere tra quelle meno lesive per l'attuazione dell'Accordo stesso. Le Parti forniscono informazioni al Comitato misto, a cui possono rivolgersi al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

L'articolo 60 prevede la possibilità per le Parti di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione.

L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del-

l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che non siano ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito la relazione tecnica allegata al disegno di legge originaria sottolinea come dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi fin d'ora di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 10.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera e), dopo le parole:* attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista *inserire le seguenti:* per le violazioni del titolo VI;

2) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro

10. 1. Lodolini.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000, la parola: 10 con la seguente: 20, la parola: 5.000 con la seguente: 10.000 e la parola: 5 con la seguente: 10.

10. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istitu-

zione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane s.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*** 10. 3.** Vignali.

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*** 10. 4.** Squeri.

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane s.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

* **10. 5.** Senaldi.

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) nell'attuazione della precedente lettera a), al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, mantenere il divieto (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per il beneficiario del pagamento di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

10. 6. Abrignani.

ART. 11.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina secondaria, la definizione di cri-

teri e modalità per garantire che le risorse dei fondi di investimento europei a lungo termine possano essere destinate anche ad attività di investimento delle PMI.

11. 1. Vignali.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: della direttiva 2014/17/UE inserire le seguenti parole: , chiamata a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

12. 1. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bichis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

« *2-bis*) la CONSOB, per la vigilanza nei confronti dei promotori finanziari che promuovono e collocano contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; »;

2) dopo la lettera d) inserire la seguente: « *d-bis*) prevedere forme di collaborazione e coordinamento fra le Autorità di cui alla lettera b); »;

3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto del riparto di attribuzioni tra le singole Autorità di vigilanza previste a legislazione vigente; »;

4) alla lettera p), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« *1-bis*) in capo alla CONSOB – nelle more dell'adozione dei provvedimenti at-

tuativi dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – il potere di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, qualora i promotori finanziari promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede, nonché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo del promotore finanziario. All'esito dell'adozione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il potere di irrogare le sanzioni di cui alla presente lettera è trasferito in capo all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando le competenze della CONSOB a vigilare sull'Organismo predetto.

12. 2. Pagano.

ART. 13.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative private inserire le seguenti: e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE.

13. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: 1° settembre 1993, n. 385, sopprimere le seguenti: e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un

intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori.

13. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

13. 3. Lodolini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2)

13. 4. Lodolini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m) dopo la parola: articolo, inserire le seguenti: , introducendo anche modifiche all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. 5. Vignali.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera d), numero 2.3), dopo le parole: ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, inserire le seguenti: in via gratuita e;*

2) *al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) *fatte salve le misure di cui ai numeri 4), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4), e in deroga al numero 4.5), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di*

segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi:

14. 1. Il Relatore.

Al comma 2 lettera d), numero 2.4), dopo le parole: qualificato e differenziato all'accesso, inserire le seguenti: i giornalisti,

14. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, ai fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust con le seguenti: le informazioni di cui al numero 3.2), riguardanti tutti i trust,.

14. 3. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: pari ad almeno cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1

14. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire la parola: 2000 con la seguente: 5000.

14. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 5.1), sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000 e la parola: 10 con la seguente: 20.

14. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 5.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 50.000 e sostituire la parola: 5 con la seguente: 10

14. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 6).

14. 8. Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;

n-ter) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;

n-quater) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;

n-quinquies) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;

n-sexies) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;

n-septies) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

n-octies) per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

n-novies) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

n-decies) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano

esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000;

n-undecies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

*** 14. 9. Causi.**

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;

n-ter) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;

n-quater) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;

n-quinquies) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;

n-sexies) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;

n-septies) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

n-octies) per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

n-novies) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

n-decies) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano

esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000;

n-undecies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

* **14. 10.** Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;

n-ter) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;

n-quater) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;

n-quinquies) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine.

**** 14. 11.** Causi.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;

n-ter) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;

n-quater) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;

n-quinquies) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa

alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine.

**** 14. 12.** Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

n-ter) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

n-quater) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000.

*** 14. 13.** Causi.

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal

cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

n-ter) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

n-quater) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000.

*** 14. 14. Pagano.**

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;

n-ter) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi.

**** 14. 15. Causi.**

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:

n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti

che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;

n-ter) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi.

**** 14. 16. Pagano.**

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

*** 14. 17. Causi.**

Al comma 2, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

*** 14. 18. Pagano.**

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;

evidenziato come il provvedimento investa profili di grande rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

segnalato in particolare come l'articolo 9 rechi una delega al Governo per attuare la Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario, al quale sono attribuite specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati;

rilevato come l'articolo 10 individui principi e criteri direttivi specifici di delega per adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, intervenendo su una questione che è stata oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione Finanze, la quale su tale tematica ha recentemente approvato in un nuovo testo, in congiunta con la Commissione Attività produttive, la risoluzione 7-00433 Causi, che ha assunto il n. 8-00172;

evidenziato come l'articolo 11 detti specifiche disposizioni di delega per l'adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), il quale ha la finalità di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri, nell'ottica di stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale;

rilevato come l'articolo 13 rechi specifici principi e criteri direttivi di delega per il recepimento della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la quale intende assicurare maggiore trasparenza e informazione ai consumatori, sia sulle caratteristiche dei conti sia sulle relative spese; offrire una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento; escludere ogni forma di discriminazione, nonché garantire maggiore protezione ai consumatori stessi da perdite finanziarie;

segnalato come l'articolo 14 contenga i principi e i criteri direttivi di delega per il recepimento nell'ordinamento italiano della « quarta direttiva antiriciclaggio » – direttiva UE 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847, con l'obiettivo di: introdurre su tale materia un approccio basato sul rischio; prevedere obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della

clientela; conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva; abolire il meccanismo attualmente previsto che consente esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgono Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo; prevedere un ampio spettro di sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi fondamentali; ampliare e rafforzare la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria; innovare le previsioni sulla trasparenza e l'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*;

rilevato come l'articolo 12 indichi principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali, laddove risulta già all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo (Atto n. 256) di recepimento

della predetta direttiva, ai sensi della delega già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 12, il quale indica principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il predetto articolo, in quanto risulta già quasi concluso, con la presentazione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo (Atto n. 256), l'*iter* per l'esercizio della delega già conferita in materia dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) 117
- Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. T.U. C. 75 ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 120

SEDE REFERENTE:

- Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile (*Esame e rinvio*) 121
- Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (*Seguito dell'esame e rinvio*) 123

COMITATO DEI NOVE:

- Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317-3345/A 124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, rileva che disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite XI e XII, reca l'importante delega al Governo relativa al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Aggiunge che il provvedimento è composto da un unico articolo, suddiviso in 9 commi. Al comma 1 si enunziano le finalità dell'intervento delegato, da svolgere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (fatta salva la possibilità – prevista dal comma 7 – di emanare

successivamente disposizioni integrative e correttive) volto all'attualizzazione del sistema delle politiche sociali mediante prestazioni più adeguate – rispetto ai bisogni emergenti – e più eque. In particolare, i decreti legislativi riguarderanno: *a)* l'introduzione di una misura nazionale per il contrasto della povertà, da considerare livello essenziale delle prestazioni; *b)* la razionalizzazione della normativa in materia di prestazioni di natura assistenziale o comunque sottoposte alla prova dei mezzi, anche rivolte a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; *c)* il riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali.

Precisa che è proprio con riferimento a quanto previsto dalla suddetta lettera *c)* del comma 1, che il comma 4, lettera *e)*, nell'indicare uno dei principi e criteri direttivi cui ci si deve attenere nell'emanazione del relativo decreto legislativo – teso appunto al riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali – indica: la « promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni ». Aggiunge che altri riferimenti specifici a settori di chiara competenza della VII Commissione non sono rinvenibili nella restante parte dell'articolato, per cui, per poter cercare di delineare l'ambito di operatività della delega nei predetti settori, appare intanto utile riportare quanto rappresentato nella relazione illustrativa, nell'analisi tecnico-normativa e nell'analisi dell'impatto della regolamentazione annesse al presente disegno di legge.

Ricorda quindi che la relazione illustrativa precisa che al comma 4 del presente provvedimento si specificano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali e che, a fronte dell'eterogeneità estrema del nostro sistema territoriale – secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nelle regioni i comuni spendono per interventi sociali da meno di 25 euro *pro capite* a più di 250, con il sud che spende meno di un terzo del nord-est – appare opportuna una rivisitazione delle regole di governo del settore, prevedendo in particolare meccanismi di coordinamento più forti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituendo un organismo partecipato dalle regioni, dalle province autonome, dalle autonomie locali e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), oltre che compiti di vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali. Il Ministero potrà a tale fine riorganizzarsi. In particolare, è ritenuto necessario rafforzare la gestione associata dei comuni per l'erogazione dei servizi, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'azione. Devono essere promossi accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri servizi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione; tale indicazione muove dall'esigenza di evitare la frammentarietà degli interventi aumentandone l'efficacia e risulta coerente con la logica dei punti unici di accesso per i cittadini. Occorre attivare le risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali; l'intento è quello di promuovere e valorizzare il contributo che viene dalle risorse della comunità e in particolare dal terzo settore e dal privato sociale nel sostegno alle persone fragili. Fondamentale è, infine, il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, in via di costituzione con il Casellario dell'assistenza.

Aggiunge che l'analisi tecnico-normativa ricorda che il presente disegno di legge di delega è collegato alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, al comma 388 dell'articolo 1 della citata legge si prevede – in relazione all'istituzione, ai sensi del comma 386, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del « Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale », al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 – l'adozione di « uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti ». Tra le leggi concernenti le politiche sociali, l'analisi tecnica normativa cita – tra le altre – la legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Ricordo che l'articolo 4, comma 1, lettera c) della predetta legge n. 285 del 1997 fa riferimento anche alle azioni di sostegno alla frequenza scolastica, mentre il successivo articolo 7, comma 1, lettera a) della medesima legge prevede « interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi ».

Rileva poi che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) annessa al disegno di legge in esame, intanto precisa che le principali prestazioni di natura assistenziale, ovvero di natura previdenziale, ma comunque sottoposte alla prova dei mezzi – e che quindi sono potenzialmente oggetto della presente delega ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) –

sono: assegno sociale; pensione di reversibilità; integrazione al minimo; maggiorazione sociale del minimo; assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori. Dopo aver ricordato che obiettivo di lungo periodo del presente disegno di legge delega è l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo, la medesima AIR prevede – alla sezione 1, lettera D) – che i destinatari dell'intervento in via potenziale sono tutti i soggetti pubblici titolari di una potestà programmatica e concessoria di prestazioni, interventi e servizi sociali.

Evidenzia che la stessa AIR, alla sezione 5 della lettera A) afferma che l'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà consentirebbe di superare l'attuale eterogeneità territoriale nel fare fronte ai bisogni primari e consentirebbe di avviare il superamento della logica assistenziale degli interventi di sostegno del reddito in favore di un approccio basato sull'inclusione attiva. Si afferma altresì che in coerenza con quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 (concernente il programma « carta acquisti »), l'erogazione del sussidio dovrà associarsi a un progetto di attivazione e di inclusione sociale, proprio al fine di rafforzare quegli ambiti che sono strategici per determinare il cambiamento e per dare più opportunità di un'evoluzione positiva. I comuni e gli ambiti territoriali dovranno associare al trasferimento monetario un progetto personalizzato di presa in carico per ciascuna famiglia. Attraverso il Programma operativo nazionale (PON) inclusione sarà possibile agevolare il rafforzamento e la ristrutturazione dei servizi volti a sostenere questo cambiamento di prospettiva. La concessione del sostegno economico – sempre secondo l'AIR – sarà condizionata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale, predisposto dai servizi sociali del comune in rete con i servizi per

l'impiego, con i servizi sanitari e con le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto della povertà, con particolare riferimento agli enti senza scopo di lucro. Attraverso l'istituzione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali sarà possibile, tra l'altro, condividere gli strumenti attuativi che occorrono per rendere omogeneo l'intervento nell'intero territorio nazionale.

Ricorda, infine, che la relazione tecnica afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 6 dell'articolo 1 e che dalla riorganizzazione del sistema di offerta integrata di interventi e di servizi sociali, di cui al comma 4, e dall'attuazione degli altri criteri di cui al medesimo comma 4 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi, ai sensi del medesimo comma 6, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Osserva dunque che la portata normativa del presente provvedimento – per quanto di diretto interesse per la VII Commissione – sembra doversi ricondurre a quanto previsto alla citata lettera e) del comma 4, in relazione alla quale anche la relazione illustrativa afferma che devono essere promossi accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri servizi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione. Aggiunge che appare però utile chiarire a quali livelli di istruzione il provvedimento intenda fare riferimento, dato che l'ambito di intervento sembrerebbe più indirizzato alla lotta alla dispersione scolastica ed ai servizi per l'infanzia. Per un approfondimento sull'intero provvedimento rimanda infine alla documentazione predisposta dagli uffici.

Gianluca VACCA (M5S) chiede la discussione non si concluda oggi, anche perché gli risulta che le Commissioni riunite XI e XII non abbiano ancora terminato l'esame del testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che sarà garantita la più ampia discussione sul testo che emergerà dalla sede referente e rinvia il seguito ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

T.U. C. 75 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame, frutto del lungo esame svolto in sede referente dalla X Commissione, a partire dal 7 maggio 2014, intende fornire una cornice legislativa nazionale al commercio equo e solidale. Come specifica l'articolo 2, per « commercio equo e solidale » si intende un rapporto commerciale con un produttore, in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e sulla solidarietà, finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Questa tipologia di commercio contribuisce allo sviluppo sostenibile, mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.

Precisa quindi che il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito è composto di 17 articoli e che la disposizione che direttamente richiama la competenza della VII Commissione si trova all'articolo 10, comma 1, lettera *b*) e prevede che lo Stato e le regioni sostengano specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse da tali organizzazioni ed enti, relative alle problematiche poste dalla globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione. Quanto al contenuto complessivo del provvedimento, nel quadro delle politiche a sostegno della coopera-

zione internazionale e dell'economia sociale – in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione –, è riconosciuta (articolo 1) al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata e nella promozione dell'incontro fra culture diverse. Aggiunge che le organizzazioni del commercio equo e solidale sono individuate in cooperative, consorzi, associazioni ed enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che presentano le caratteristiche indicate all'articolo 3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, nonché gli enti da essi istituiti o diretti, non possono assumere tale qualità.

Evidenzia tra le altre disposizioni, l'articolo 7 che reca l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una Commissione per il commercio equo e solidale; l'articolo 12 che istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale; l'articolo 15 che prevede che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sia istituito, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016, il Fondo per il commercio equo e solidale; l'articolo 16 che reca la relativa copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente del MEF.

In conclusione, preannuncia di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il

turismo, Antimo Cesaro e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

C. 2202 Attaguile.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, apprezzato che la Commissione si occupa oggi – anche se non per la prima volta – del tema dello sport, osserva che la proposta di legge in esame intende favorire un azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche, limitando la concentrazione di quote o di azioni societarie in capo a una sola persona, al fine di implementare il ruolo dei tifosi nella gestione delle stesse. Come evidenzia la relazione illustrativa, l'esigenza deriva, in particolare modo, dalla situazione relativa alle società calcistiche a livello di risultati sul piano internazionale, di bilanci nella maggioranza delle società, di diminuzione delle presenze negli stadi, di interesse per le squadre italiane, desumibile dai fatturati delle vendite televisive delle partite. Rileva, pertanto, che occorre procedere ad una riforma che inneschi un processo virtuoso, a partire dalla maggiore responsabilizzazione dei tifosi. Ricorda che nella relazione al progetto di legge in esame si fa riferimento esclusivamente al mondo del calcio che, di fatto, rimane tutt'ora la disciplina sportiva più diffusa, ma anche quella in cui le diverse storture si manifestano in maniera più evidente. Sarebbe utile pertanto analizzare anche le conse-

guenze di questo provvedimento rispetto alle altre discipline sportive. Aggiunge che il tema dei rapporti tra società e le rispettive tifoserie meriterebbe un ulteriore approfondimento, soprattutto riguardo agli eccessi che sfociano troppe volte in violenza, con una certa connivenza e responsabilità delle società stesse.

Precisa che, a tal fine, l'articolo 1 dispone, anzitutto, che nelle società sportive professionistiche – non solo quelle calcistiche – non possa essere intestato allo stesso soggetto, o a soggetti collegabili, un numero di azioni o di quote che superi il 30 per cento del capitale sociale. Al riguardo, anticipa che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di tutela in caso di constatato superamento del predetto limite del 30 per cento. Ricorda, ad esempio che, nel caso di acquisto di azioni della società controllante da parte di società controllate, l'articolo 2359-*quater* del codice civile prevede che: debbano essere vendute – entro un determinato termine – le azioni in eccesso da parte del detentore; in caso di mancato adempimento, su richiesta degli amministratori o dei sindaci della società professionistica, la riduzione sia disposta direttamente dall'autorità giudiziaria; inoltre, dispone che, in deroga alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali, sia vietata per tutte le società sportive professionistiche la stipulazione di patti parasociali che determinino direttamente o indirettamente il controllo della società.

Aggiunge che il medesimo articolo 1 dispone che negli statuti di tutte le società sportive professionistiche debba essere previsto un organo consultivo, chiamato ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti, al quale sono sottoposti i bilanci prima dell'approvazione, nonché il programma annuale della programmazione sportiva. L'organo consultivo deve essere formato da un minimo di 100 a un massimo di 1000 persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva. L'elezione ha luogo mediante sistema elettronico, secondo le specifiche dettate

da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società. Al riguardo, segnala che bisognerebbe valutare la congruità del numero minimo di membri previsto, in considerazione del fatto che la disposizione si applicherebbe a tutte le società sportive professionistiche e non solo a quelle del settore calcistico. Un'ulteriore quota di membri, pari al 10 per cento di quelli eletti, è nominata, per un periodo di tre anni, dal consiglio di amministrazione fra i dirigenti e gli atleti che si sono distinti per attaccamento ai colori sociali. L'organo consultivo elegge, a maggioranza, un proprio presidente che può partecipare come osservatore alle riunioni degli organi sociali della società sportiva. Al riguardo, ricorda che, nelle società di capitali non è prevista la presenza obbligatoria di un organo consultivo, né con riferimento al modello societario dualistico (caratterizzato dalla presenza del consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea, e del consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza), né a quello monistico (in cui vi è un solo organo collegiale, il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea). Peraltro, la presenza di altri organi societari può essere disposta dallo statuto.

Ricorda poi che l'articolo 2 dispone che tutte le società sportive professionistiche debbano adeguare il proprio assetto societario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In caso di inadempienza, la federazione sportiva nazionale di riferimento nomina un commissario per ogni società. Il commissario deve quindi procedere al suddetto adeguamento entro tre mesi dal suo insediamento. Auspicando un'ampia discussione, arricchita dall'audizione dei diversi soggetti interessati al provvedimento, rinvia, per ulteriori approfondimenti, al *dossier* predisposto dal Servizio studi.

La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Stefano BORGHESI (LNA) saluta con favore l'inizio dell'esame di un provvedi-

mento che tende ad allineare la legislazione italiana sulle società sportive professionistiche a quella di altri Paesi europei. Sottolinea, in particolare, che evitare la concentrazione in capo ad un solo soggetto della maggioranza delle quote societarie di queste società permette l'ingresso dei tifosi nella gestione delle stesse, legando la loro partecipazione azionaria ad una significativa assunzione di responsabilità.

Laura COCCIA (PD) chiede sia abbinata alla presente proposta di legge quella a sua prima firma C. 2707 recante « Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico ». Ritiene infatti importante promuovere la parità di genere in questo settore, segnalando comunque una nuova sensibilità dimostrata dalla Federazione italiana giuoco calcio nei confronti del calcio femminile.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pensa che la Commissione potrà valutare, in una prossima seduta, se deliberare l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

Simone VALENTE (M5S) è favorevole all'esame della proposta di legge, che permette di affrontare il tema della riforma dell'assetto delle società sportive professionistiche, non solo calcistiche. Con particolare riferimento al calcio, il mondo delle società sportive generalmente si « autoregolamenta », dovendo anche adeguarsi alle prescrizioni di UEFA e FIFA. Rilevato poi che il Parlamento non ha ancora nell'Esecutivo un interlocutore formale sullo sport, visto che la relativa delega non è stata attribuita, si dichiara a favore di un ciclo di audizioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, deve precisare che la sottosegretaria Amici, oggi presente, ha già dimostrato una particolare attenzione verso il settore dello sport ed è dunque una interlocutrice perfettamente adeguata. Chiede quindi ai

gruppi di indicare soggetti qualificati che si potrebbero chiamare in audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

C. 3450 Pes.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che in data 16 febbraio si è svolta l'audizione informale del professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci.

Il sottosegretario Antimo CESARO comunica che dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emergono motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter legislativo. Ricorda poi che sussiste anche un'apposita disposizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, vale a dire l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), che prevede la possibilità di dichiarare taluni immobili di interesse storico-identitario, con apposito provvedimento amministrativo.

Simone VALENTE (M5S) ritiene necessario che si determinino i criteri in base ai quali si dichiarano monumenti nazionali taluni luoghi della cultura.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) premette di essere a favore dell'iniziativa legislativa in esame. Osserva però, in linea generale, che in tale settore il Parlamento più che legiferare dovrebbe delegiferare, attribuendo al MIBACT la funzione programmatica sui siti da dichiarare monumenti nazionali.

Carlo GALLI (SI-SEL) afferma che, se vi è un caso in cui deve essere il Parlamento

sovrano a pronunciarsi su un monumento nazionale, è proprio questo. Invita i colleghi a mettere da parte i *distinguo*.

Manuela GHIZZONI (PD) è favorevole alla presente proposta di legge, il cui *iter* si augura sia il più spedito possibile. Circa poi i criteri con cui il Ministero intende dare attuazione alla norma citata dal sottosegretario Cesaro, pensa che la Commissione potrebbe adottare un apposito atto di indirizzo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, concorda con la collega Ghizzoni.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, si associa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa alle ore 19

di giovedì 3 marzo 2016 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° marzo 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317-3345/A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.55 alle 13.25 e dalle 14.30 alle 14.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2735 Fabbri recante Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato, di rappresentanti dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ASSOARPA) e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del (C.N.VV.F.) 125

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 125

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa (Alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 127

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sullo stato e sulle conseguenze delle procedure di infrazione europea in materia ambientale 130

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° marzo 2016.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2735 Fabbri recante Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato, di rappresentanti dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ASSOARPA) e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del (C.N.VV.F.).

Le audizioni si sono svolte dalle 11.40 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016 – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. Sottolinea che il predetto Accordo, finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico, costituisce il secondo accordo posto in essere tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Fa presente che con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali, estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. Segnala, con riferimento al contenuto dell'Accordo, che esso si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli. Nel rinviare, per una disamina più dettagliata delle singole disposizioni dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma, quindi, sulle disposizioni concernenti i profili di stretto interesse della Commissione. In particolare, segnala che con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realiz-

zazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive, nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti. Evidenzia, altresì, che il Titolo III è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. In particolare, l'articolo 10 dispone che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo, al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, promuovendo, tra l'altro, la sostenibilità, la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali e prevenendo e affrontando le conseguenze dei cambiamenti climatici. L'articolo 11, dedicato allo sviluppo economico, stabilisce, inoltre, che l'accordo dovrebbe mirare a inserire impegni sugli aspetti socio-ambientali del commercio, ribadendo che il commercio dovrebbe favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e dovrebbe promuovere la valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale. In materia di ambiente, l'articolo 13 stabilisce che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico. Rileva, altresì, che l'articolo 23, inserito nel Titolo IV dedicato alla cooperazione in materia di scambi e investimenti, è dedicato agli appalti pubblici e stabilisce che le Parti mirano a definire norme procedurali a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità-prezzo nelle commesse e agevoli il commercio internazionale, nonché l'apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici. Fa presente, altresì, che il Titolo VI riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. In particolare, segnala, tra gli altri: 1) l'articolo 44, relativo alla cooperazione nel settore dell'energia, che stabilisce che scopo principale della coopera-

zione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti. Le Parti promuovono contatti e ricerca congiunta in ambito regionale e internazionale, prendendo atto della necessità di esaminare la correlazione tra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile, conformemente all'iniziativa per l'energia dell'UE varata in occasione del vertice di Johannesburg del 2002; 2) l'articolo 45, relativo alla cooperazione nel settore dei trasporti, che stabilisce che la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di navigazione satellitare; 3) l'articolo 47, relativo alla cooperazione in materia di ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali: viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio; 4) l'articolo 54, relativo alla cooperazione nella gestione del rischio di catastrofi: la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.

Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel valutare, quindi, positivamente il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa.

(Alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maurizio BARADELLO (PI-CD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, settore ad oggi carente di una disciplina normativa. Il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla X Commissione (Attività produttive), è composto da VII Capi e 17 articoli. L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 precisa che per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Si

precisa, inoltre, che si tratta di un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo, di norma, prevede l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo. Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale. Più dettagliatamente, l'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Inoltre, tra le altre attività, adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale, perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente, fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale: essi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A tal fine, tali enti devono

avere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo. Si prevede, inoltre, che gli enti rappresentativi, a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione al registro di filiera, rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità, indica le necessarie misure correttive e, decorso un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a centoventi giorni e, nei casi più gravi, ovvero qualora le violazioni persistano, provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale, definiti quali organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale. Tali enti svolgono ulteriori attività, quali sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale, attività di promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati e attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti, attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità. L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale, enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per

consentirne la più ampia consultazione sul sito *web* istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione « iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale » nel REA (Repertorio economico amministrativo).

L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, composta, oltre che da soggetti istituzionali, anche da rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori, per una durata di tre anni. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9 prevede disposizioni volte a tutelare i marchi e a disciplinarne l'etichettatura, stabilendo altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività

degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti.

Segnala come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione l'articolo 11, che prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.

Aggiunge che l'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 stabilisce che le regioni, oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, al

riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi e, infine, alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali: oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, si prevedono disposizioni relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Nel valutare positivamente il provvedimento, formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame da tempo atteso, frutto di un proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

AUDIZIONI

Martedì 1° marzo 2016 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene

il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca GALLETTI.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sullo stato e sulle conseguenze delle procedure di infrazione europea in materia ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Gian Luca GALLETTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Claudia MANNINO (M5S), Enrico BORGHI (PD), il presidente Ermete REALACCI, nonché i deputati Mauro PILI (Misto), Serena PELLEGRINO (SI-SEL), Salvatore MICILLO (M5S), Tino IANNUZZI (PD) e Piergiorgio CARRESCIA (PD).

Il ministro Gian Luca GALLETTI fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	137
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato alle ore 15 di lunedì 22 febbraio, sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge in oggetto, Catalano 1.1 e 1.2 (*vedi allegato 1*).

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, come già anticipato dal presidente, fa presente che al disegno di legge di delegazione europea sono stati presentati due emendamenti, Catalano 1.1 e 1.2, con i quali si chiede, rispettivamente, l'inserimento in allegato B della direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE e della direttiva 2014/46/UE,

che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

Ricorda che l'allegato B contiene le direttive da recepire con decreto legislativo e prevede l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema.

Come già segnalato nel corso dell'esame del precedente disegno di legge di delegazione europea, rileva che la direttiva 2009/40/CE, che viene abrogata dalla direttiva 2014/45/UE – di cui l'emendamento Catalano 1.1 chiede l'inserimento in allegato B – è una direttiva di rifusione per la quale non è previsto il recepimento nell'ordinamento interno. La successiva direttiva 2010/48/UE, che interviene a modificare la medesima direttiva 2009/40/CE, è stata recepita nell'ordinamento interno con un atto amministrativo e precisamente con il decreto ministeriale 13 ottobre 2011. In modo analogo, già la direttiva 1999/37/CE, sulla quale interviene la seconda direttiva che l'emendamento Catalano 1.2 chiede di inserire in allegato B (2014/46/UE), era stata recepita in via amministrativa (decreto ministeriale 14 febbraio 2000). Ritiene pertanto opportuno che direttive che investono ambiti squisitamente tecnici siano recepite con atto amministrativo, come avvenuto in passato per direttive di analogo contenuto.

Per tali ragioni invita il proponente al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere contrario sugli emendamenti Catalano 1.1 e 1.2.

Ivan CATALANO (Misto) chiede precisazioni al relatore riguardo al recepimento delle direttive di rifusione, come la direttiva 2014/45/UE, di cui con il proprio emendamento 1.1 si chiede l'inserimento in allegato B del disegno di legge di delegazione.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD) fa presente che le direttive di rifusione raggruppano e integrano precedenti direttive, il cui contenuto è stato già recepito nell'or-

dinamento e ribadisce l'opportunità che l'attuazione di direttive di contenuto tecnico, qualora necessaria, avvenga per via amministrativa.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, sottolinea che il parere contrario di relatore e Governo sugli emendamenti non è motivato da ragioni di merito, bensì dalla inopportunità che le direttive cui questi fanno riferimento vengano inserite nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea e conseguentemente attuate con atto legislativo, ritenendo preferibile l'attuazione in via amministrativa.

Ivan CATALANO (Misto), sulla base delle precisazioni fornite dal relatore e dal presidente, ritira i propri emendamenti 1.1 e 1.2.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 2*) e delibera di nominare il deputato Federico Fauttilli relatore presso la XIV Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (C. 3301 Governo, approvato dal Senato) ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri. Osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia dall'altra è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.

Sottolinea che, con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

Precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti, così come riportato nella relazione introduttiva. Si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e *standard*.

Rileva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli.

Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.

Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. L'articolo 8, in particolare, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'Unione europea e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM). L'articolo 9 attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo la cooperazione regionale e bilaterale, con possibilità di estendere il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.

Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.

Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti. Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e multilaterali, in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare, promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e le procedure di valutazione della conformità, la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali, l'incentivazione degli investimenti e la tutela della concorrenza. Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi, si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali e a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici. Altri profili trattati in tale titolo riguardano il settore delle materie prime, la politica di sviluppo regionale e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. In particolare l'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione.

Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.

Per quanto di interesse della Commissione segnala l'ambito relativo alla società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41), nel quale la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale. Si segnala altresì l'ambito riguardante i servizi audiovisivi e media (articolo 42). Rispetto a tale settore viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore.

Con riferimento al settore dei trasporti (articolo 45) sottolinea che la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo – con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. È previsto, altresì, l'avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo.

Fa presente che gli altri settori trattati in questo titolo, di cui dà rapidamente conto, sono assai variegati: e spaziano dal rafforzamento della cooperazione nella materia della tutela dei diritti umani alla disciplina dei servizi finanziari, dalla politica economica a quella industriale e al turismo. Si prevede anche una cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, dell'istruzione e della cultura. Molta attenzione è rivolta alla tutela ambientale nonché al delicato tema dell'energia, con particolare riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La cooperazione si estende anche al settore agricolo, alla sanità e alle politiche sociali nonché alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione. Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. Unione europea e Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.

Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire.

Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali e disciplina i casi di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.

Accenna infine al disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, che si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore

della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sottolinea quindi che l'Accordo contiene interessanti prospettive per il nostro Paese. In particolare, va valorizzato il previsto avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo, che può portare, unitamente agli altri ambiti di intervento di competenza della Commissione, ad un sensibile rafforzamento delle opportunità di cooperazione con la Mongolia e a favorire la crescita degli scambi, creando opportunità di sviluppo per le nostre imprese.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'Allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, dopo il numero 6 aggiungere il seguente:

6-bis. 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE. *(Termine di recepimento 20 maggio 2017).*

1. 1. Catalano.

All'Allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, dopo il numero 6 aggiungere il seguente:

6-bis. 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. *(Termine di recepimento 20 maggio 2017).*

1. 2. Catalano.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo),

premesso che:

il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento, tra le altre, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno;

tale direttiva intende delineare un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell'Unione, dei diritti d'autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali *online* autorizzati;

in particolare appare opportuno favorire la diffusione delle licenze multi-territoriali per i diritti su opere *online* da parte di organismi di gestione collettiva;

l'intervento di cui alla direttiva si pone nel quadro della necessaria tutela del diritto d'autore e del contrasto dello sfruttamento abusivo di contenuti protetti, che, a fronte della dimensione globale di Internet, appare opportuno effettuare su scala sovranazionale,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (C. 3301 Governo, approvato dal Senato),

premessi che:

l'Accordo è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico con la Mongolia e si propone di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica e di ampliare la cooperazione non solo in campo politico, ma anche nei settori correlati al commercio e agli investimenti;

in particolare, l'articolo 45 prevede che la cooperazione delle Parti nel campo della politica dei trasporti sia mirata a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, avviando al contempo un dialogo sui servizi di trasporto aereo, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente, a rendere più efficienti i rispettivi

sistemi di trasporto e promuovere scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti;

il medesimo articolo stabilisce che le Parti cooperino in materia di navigazione satellitare, tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;

appare apprezzabile il previsto avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo, che potrà determinare un sensibile rafforzamento della cooperazione con la Mongolia, favorendo la crescita degli scambi e creando opportunità di sviluppo per le imprese nazionali;

appare altresì apprezzabile l'avvio di una cooperazione sulle politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riguardo all'interconnessione e alla interoperabilità delle reti e dei servizi, alla standardizzazione delle nuove tecnologie e allo sviluppo della rete a banda larga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali	139
Audizione di rappresentanti di CNA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139
Audizione di rappresentanti di Confartigianato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	144
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	148

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di CNA.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario PAGANI, *responsabile del Dipartimento politiche industriali* e Luca IAIA, *responsabile CNA digitale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Guglielmo EPIFANI, e i deputati Gianluca BENAMATI (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI) e Lorenzo BASSO (PD).

Mario PAGANI, *responsabile del Dipartimento politiche industriali* e Luca IAIA, *responsabile CNA digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare FUMAGALLI, *segretario generale Confartigianato Imprese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Guglielmo EPIFANI, e i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI), Lorenzo BASSO (PD) e Gianluca BENAMATI (PD).

Cesare FUMAGALLI, *segretario generale Confartigianato Imprese*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Rosario STRAZZULLO, *coordinatore area contrattazione CGIL*, Giuseppe FARINA, *segretario confederale CISL*, Marco BENTIVOGLI, *segretario generale Fim-CISL*, Romeo SCARPARI, *funzionario UIL* e Fiovo BITTI, *segretario confederale UGL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dopo aver svolto alcune osservazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore Luigi Taranto, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il testo si compone di 5 articoli. L'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi, per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, sulla base di una serie estremamente dettagliata di principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, la lettera *a*) riguarda gli aspetti relativi alla disciplina del tribunale delle imprese, prevedendo:

l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia;

la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendo, tra l'altro, l'azione di classe a

tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-*bis* del Codice del consumo;

le controversie in materia societaria relative a società di persone; la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari.

La lettera *b*), relativa al tribunale della famiglia e della persona, prevede l'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, alle quali attribuire in via esclusiva, i procedimenti in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio, i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, i procedimenti di competenza del giudice tutelare, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.

Il comma 2 delega invece il Governo, a operare entro diciotto mesi il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, la lettera *a*) relativa al processo di cognizione prevede la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice; la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la garanzia della ragionevole durata del processo; la modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in funzione della complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; l'individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;

la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche alle controversie individuali di lavoro.

La lettera *b*) relativa al processo di appello, prevede di individuare materie per le quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie; di introdurre di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccezionalità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

La lettera *c*), relativa al giudizio di cassazione, prevede:

il ricorso all'udienza in camera di consiglio con interlocuzione scritta con i difensori;

di favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli;

di adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

di realizzare una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo.

La lettera *d*), relativa all'esecuzione forzata, prevede:

di rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche;

che, dopo tre esperimenti infruttuosi di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata, il giudice disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiari la chiusura anticipata del processo esecutivo;

di includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di

un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia;

di individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;

di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette (somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna);

di rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario;

nel caso di pignoramento di veicoli, l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato;

di introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;

di anticipare il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore.

La lettera *e*), relativa ai procedimenti speciali, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, prevede, il potenziamento dell'istituto dell'arbitrato; il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese; la riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi.

La lettera *f*) introduce criteri, anche mediante limitazioni temporali, relativi all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile.

La lettera *g*) prevede l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.

La lettera *h*) contempla l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, prevedendo, tra l'altro:

l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali;

l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti;

l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico;

la redazione di un testo unico in materia di processo civile telematico.

La lettera *h-bis*, di particolare interesse per la X Commissione, stabilisce ulteriori criteri di delega in materia di processo telematico, in particolare per quanto riguarda i mezzi di notificazione degli atti giudiziari, prevedendo che:

l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti;

quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato (ovvero il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente) effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal predetto indice nazionale;

nei casi in cui il destinatario è un soggetto diverso da un'impresa o da un professionista, l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale, stabilendo in tal caso che l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria;

in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area *web* riservata;

l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; quando il difensore istante attesta, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere mediante notificazione in via telematica; quando è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

Le lettere *h-ter*) e *h-quater*) intervengono sulla disciplina relativa alla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali, prevedendo che il giudice possa condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate, ovvero, anche d'ufficio, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge delineano la procedura da seguire nell'attuazione delle deleghe recate dal medesimo articolo 1, prevedendo che

gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia; che su tali schemi debba essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; che entro due anni il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive della riforma.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture. A tal fine, la disposizione rinvia alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 189 del 2009 la quale prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 1-*bis* interviene sulla disciplina in materia di controversie di lavoro, prevedendo innanzitutto, al comma 1, l'abrogazione dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, i quali recano una serie di previsioni concernenti le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Il comma 2 stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti illegittimi ai sensi del predetto articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.

Ai sensi del comma 5, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

L'articolo 1-ter interviene sulla disciplina del procedimento di ingiunzione modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile, relativo all'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo. In tale ambito, la novella prevede che il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.

L'articolo 1-quater reca disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario. In particolare si modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo alla redazione, da parte del capo dell'ufficio giudiziario, di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, prevedendo che in tale ambito si tenga conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti, che l'obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti abbia un orizzonte quadriennale, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni e che il predetto programma venga adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro. Si prevede, inoltre, che entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma; per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali ed ultradecennali, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari.

L'articolo 1-quinquies modifica l'articolo 634 del codice di procedura civile, al fine di prevedere che, per quanto riguarda i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali, costituisce prova scritta, oltre alle scritture contabili e gli estratti auten-

tici, anche la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato dalla seduta del 24 febbraio scorso.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, richiamanti i contenuti della proposta di regolamento illustrati nella precedente seduta, riterrebbe opportuno, prima di procedere alla stesura del documento finale, procedere ad un brevissimo ciclo di audizioni e segnatamente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dell'Istituto nazionale di statistica.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, *Teresa Bellanova*.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 25 febbraio sono stati presentati emendamenti sulle parti di competenza della Commissione, che risultano tutti ammissibili.

Avverto che gli emendamenti eventualmente approvati dalla X Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.

Invita quindi la relatrice *Camani* ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Vanessa CAMANI (PD), relatrice, esprime parere contrario su sull'emendamento *Squeri* 8.1, sugli identici emendamenti *Vignali* 8.2, *Squeri* 8.3 e *Senaldi* 8.4, sugli identici emendamenti *Donati* 8.5, *Senaldi* 8.6, *Galgano* 8.7, *Vignali* 8.8 e *Carrescia* 8.9; esprime infine parere favo-

revole sugli identici emendamenti *Senaldi* 8.10, *Squeri* 8.11 e *Vignali* 8.12.

La viceministra *Teresa BELLANOVA* esprime parere conforme a quello della relatrice.

Luca SQUERI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.1, ne illustra le finalità volte a rendere più efficace la norma e la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione. Chiede quindi alla relatrice le motivazioni del parere contrario espresso.

Vanessa CAMANI (PD), relatrice, pur giudicando il tema affrontato dall'emendamento in questione di indubbio interesse, sottolinea che il Comitato rappresenta un punto di decisione fra le Amministrazioni e non di consultazione. Conferma pertanto il parere contrario espresso.

La Commissione respinge l'emendamento *Squeri* 8.1.

Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza del deputato *Vignali*: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 8.2.

Luca SQUERI (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 8.3 e chiede le motivazioni del parere contrario espresso.

Vanessa CAMANI (PD), relatrice, pur ritenendo il tema rilevante, sottolinea che l'elenco è già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* e su internet dalla Commissione europea. Aggiunge che la pubblicazione dell'elenco non rientra nei compiti stabiliti dal Regolamento e che rappresenterebbe un ulteriore onere per la PA.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.3.

Angelo SENALDI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.4.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Donati: si intende che abbia rinunciato all'emendamento 8.5.

Angelo SENALDI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.6.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.7.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Vignali: si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 8.8 e 8.12. Constata quindi l'assenza del deputato Carrescia: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 8.9.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Senaldi 8.10 e Squeri 8.11 (*vedi allegato 1*).

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, la deputata Vanessa Camani quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono inserite le seguenti: tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.

*** 8. 10.** Senaldi.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono inserite le seguenti: tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.

*** 8. 11.** Squeri.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3540, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »;

premesso che la legge di delegazione europea 2014 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

rilevato che il disegno di legge in oggetto con l'articolo 1 delega il Governo a recepire le direttive elencate negli allegati A e B, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;

osservato che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;

sottolineato che l'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
<i>ERRATA CORRIGE</i>	152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 241 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 25 febbraio scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, avrà luogo nella seduta di domani, 2 marzo 2016.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il testo unifi-

cato, che consta di diciassette articoli, suddivisi in sette Capi, all'articolo 1 riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse. Sulla base di tali premesse, pertanto, il provvedimento intende favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. Sempre con riferimento al Capo I, rileva che l'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo. Tra queste, segnala, in primo luogo quella del comma 1, lettera *b*), relativa al produttore di beni o di servizi organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo. Sottolinea, in particolare, che l'accordo di commercio

equo e solidale sulla base della definizione del comma 1, lettera c), deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali. Un'ulteriore specificazione di tale obbligo in capo all'imprenditore è recata dalla lettera d) del medesimo comma 1, in base alla quale il produttore è tenuto a garantire, tra l'altro, grazie al prezzo equo dei suoi prodotti, un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie. Ricorda, infine, che il comma 2 dispone che il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

Con riferimento al Capo II, osserva che l'articolo 3 individua le organizzazioni del commercio equo e solidale nelle cooperative, nei consorzi, nelle associazioni e negli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che soddisfano i requisiti specificati dalla disposizione, ovvero la stipula e l'esecuzione di specifici accordi di commercio equo e solidale; l'adozione e l'esecuzione di un programma di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sul commercio equo e solidale; il perseguimento di modelli di sviluppo sostenibile; la cooperazione; l'iscrizione nel registro di un ente rappresentativo, ai sensi del successivo articolo 4. Rileva, quindi, che il comma 3 vieta agli enti pubblici, ai partiti e ai movimenti politici e alle organizzazioni sindacali di assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale. Infine, ai sensi dei commi 4 e 5, si prevede l'applicazione alle cooperative e alle associazioni con oggetto sociale il commercio equo e solidale le disposizioni

in materia, rispettivamente, di cooperative sociali e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché di associazioni di promozione sociale. Passa all'articolo 4, che definisce enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. La norma, inoltre, individua i requisiti di tali enti: l'approvazione di un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale; l'adozione e la cura di un registro della filiera integrale; un'adeguata rappresentanza territoriale; l'adozione di un sistema di controllo del rispetto del disciplinare da parte delle organizzazioni affiliate; un'organizzazione adeguata; l'adozione di un sistema di riesame interno delle decisioni. Segnala che il Capo III individua altri soggetti del commercio equo e solidale. In particolare, l'articolo 5 definisce gli enti di promozione del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale. Tra le funzioni svolte dagli enti di promozione, segnala, in particolare, l'attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, delle loro organizzazioni e delle comunità.

Il successivo Capo VI reca le norme relative all'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, istituito dall'articolo 6. A esso sono iscritti, in specifiche sezioni, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; le organizzazioni del commercio equo e solidale; gli enti di promozione; i licenziatari dei marchi. L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione per il commercio equo e solidale, con la funzione di curare la

tenuta dell'Elenco nazionale. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e il loro mandato, rinnovabile una sola volta, è svolto a titolo gratuito. L'articolo 8, infine, prevede l'estensione dei benefici e delle tutele previste dal provvedimento in esame alle imprese e alle merci degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base del principio del mutuo riconoscimento.

Rileva che il Capo V reca la previsione di interventi di protezione e sostegno alla filiera del commercio equo e sostenibile. In particolare, l'articolo 9 reca disposizioni in materia dei marchi e di etichettatura, mentre l'articolo 10 individua i compiti dello Stato e delle regioni per la diffusione del commercio equo e solidale, tra i quali segnala, in particolare, il sostegno di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, anche nelle scuole; la promozione e il sostegno di iniziative di formazione per gli operatori e i volontari; la promozione e il sostegno di progetti di cooperazione con i produttori; la concessione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche; la concessione di contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo, nonché, infine, la promozione di forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale. Segnala che, ai sensi dell'articolo 11, lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del

commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, la norma dispone che le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi del successivo articolo 15. L'articolo 12, infine, prevede l'istituzione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale, allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

Il Capo VI reca le norme di attuazione e la copertura finanziaria. In primo luogo, segnala che l'articolo 13 prevede l'emana-zione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione relativo, in particolare, all'individuazione della base associativa minima degli enti rappresentativi; dei requisiti organizzativi e delle procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; dei criteri e delle modalità attuative nonché dei beneficiari degli interventi previsti dall'articolo 10 a carico dello Stato e delle regioni. Il regolamento, inoltre, disciplina le modalità per garantire l'accesso agli atti e ai documenti, le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale, nonché, infine, le modalità attuative del regime transitorio. Rileva che l'articolo 14 definisce i compiti delle regioni per la promozione delle buone pratiche del commercio equo e solidale. Il comma 2, in particolare, vincola le regioni, nell'elaborazione delle proprie discipline, al rispetto di quanto

disposto dal provvedimento in esame in materia di procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; di riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; di protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura. La norma prevede altresì la possibilità per le regioni di mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale. Osserva che l'articolo 15 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro limitata all'anno 2016, coperta, sulla base del successivo articolo 16, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo esercizio. Infine, il Capo VII, di cui fa parte il solo articolo 17, reca le norme transitorie e finali.

Tiene, infine, a sottolineare l'importanza di una rapida approvazione di un provvedimento tanto atteso, che segna un passo in avanti nella regolamentazione nel settore.

Floriana CASELLATO (PD), auspicando una celere approvazione del provvedimento anche da parte del Senato, esprime soddisfazione per quella che considera la realizzazione del sogno delle molte associazioni che da anni si adoperano nel sostegno del commercio equo e solidale. Ricorda che nel 2004 lei stessa, in qualità di sindaco di Masera sul Piave, aveva organizzato la prima Fiera nazionale dell'altro mercato. Questa manifestazione, tenuta negli anni successivi a Treviso, nel 2016 sarà patrocinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Rileva, infine, la necessità di una normativa nazionale che supplisca all'assenza di regolazione nelle regioni che ancora non hanno provveduto in tale senso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringraziando per il suo intervento la collega Casellato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 2 marzo 2016.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 599 del 25 febbraio 2016, a pagina 90, seconda colonna, terza riga, la parola: « che » è soppressa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 153

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 155

ALLEGATO 1 (*Subemendamenti all'emendamento 9.10 del Relatore*) 158

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e subemendamenti approvati*) 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione XII è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa recante «disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo

e solidale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione. Il testo consta di 17 articoli.

Fa presente che l'articolo 1 indica oggetto e finalità della presente proposta di legge, riconoscendo al commercio equo e solidale – in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà, utilità sociale e sussidiarietà – una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello partecipato fondato sulla giustizia sociale, sui diritti umani, sulla cooperazione internazionale. Si vuole altresì favorire un più ampio accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso la filiera del commercio equo e solidale (CES) favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

L'articolo 2 fornisce nel dettaglio le definizioni in uso nel presente testo (commercio equo e solidale, produttore, accordo di commercio equo e solidale, prezzo equo, filiera del commercio equo e

solidale, prodotto del commercio equo e solidale, regolamento), mentre l'articolo 3 definisce le organizzazioni del CES: cooperative, consorzi e associazioni, costituite senza fini di lucro, con un ordinamento interno a base democratica, che in via prevalente stipulano accordi di CES, adottano programmi di educazione, formazione, informazione e divulgazioni sulle filiere del CES. Sono esclusi i partiti, movimenti politici, sindacati e enti istituiti o da essi diretti.

Negli articoli 4 e 5 sono definiti, rispettivamente, gli enti rappresentativi del CES (essi svolgono compiti di controllo per il mantenimento dei requisiti delle organizzazioni affiliate) e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del CES i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del CES, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionali è verificata da organismi di certificazione accreditati.

Con l'articolo 6 è istituito l'Elenco nazionale del CES con le seguenti sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui al successivo articolo 7. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per una più ampia consultazione sul sito *web* istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese. Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione « iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale ».

Ricorda, poi, che presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 7) è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale. La Commissione cura la tenuta dell'Elenco nazionale procedendo

alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni; esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere; emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale; sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale garantendo la piena consultabilità dell'Elenco nazionale.

L'articolo 8 dispone che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti.

L'articolo 9 riguarda la « Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura », mentre nell'articolo 10 sono descritti gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale in capo a Stato e Regioni. Sono previste iniziative divulgative e di sensibilizzazione mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo; come pure specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse da enti e organizzazioni del CES.

Inoltre Stato e regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale, concedono contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili; altresì sono concessi contributi in conto capitale a termine, al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo.

Fa presente, quindi, che con l'articolo 11 lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle pro-

prie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.

Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale (articolo 12) da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato (articolo 13) il regolamento di attuazione che stabilisce: la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10; le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12; le modalità attuative del regime transitorio.

Fa presente, infine, che l'articolo 14 stabilisce i compiti delle regioni mentre l'articolo 15 istituisce il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016. Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni finanziarie e disposizioni transitorie e finali.

Ringrazia, quindi, i colleghi per l'attenzione e nell'esprimere sin d'ora un giudizio ampiamente favorevole sul contenuto delle norme testé illustrate, si riserva tuttavia di formulare una proposta di parere più articolata al termine del dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.35.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 12 di lunedì 29 febbraio è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 9.10 e 12.10 della relatrice, presentati nella seduta del 25 febbraio scorso.

Al riguardo, avverte che sono stati presentati quattro subemendamenti riferiti all'emendamento 9.10 della relatrice (*vedi allegato 1*). Dà la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sui subemendamenti presentati.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fiorio 0.9.10.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dei restanti subemendamenti riferiti al proprio emendamento 9.10.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) precisa che con la prima parte del subemendamento a sua prima firma 0.9.10.4 si propone di utilizzare tutte le risorse previste dall'articolo in discussione esclusivamente per il finanziamento dei progetti innovativi sulla

base della considerazione che il Fondo previsto dalla legge n. 83 del 2012, che il comma 1, di cui propone la soppressione, vuole rifinanziare, è utilizzato per finalità, seppure meritorie, differenti da quelle del provvedimento in esame. Invita in ogni caso la relatrice a rivedere il parere sull'ultima parte del proprio subemendamento.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, segnala che la legge n. 83 del 2012, che prevede l'acquisto di derrate alimentari da distribuire agli indigenti, è stata frequentemente utilizzata anche con il fine di evitare sprechi alimentari, come nel caso delle forme di formaggio dopo il recente sisma che ha colpito l'Emilia. Quanto all'ultima parte del subemendamento, precisa che la contrarietà è determinata essenzialmente dal timore di un eccessivo appesantimento del testo. Si riserva pertanto di approfondire la questione.

Donata LENZI (PD) esprime dubbi sulla formulazione del subemendamento Fiorio 0.9.10.3, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con il Servizio civile nazionale.

Massimo FIORIO (PD), evidenziando l'opportunità di accogliere il subemendamento da lui proposto, manifesta la propria disponibilità rispetto ad un'eventuale proposta di riformulazione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di svolgere gli approfondimenti in ordine ai subemendamenti Mantero 0.9.10.4 e Fiorio 0.9.10.3.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 12.55.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, precisa che il parere favorevole sul subemendamento Fiorio 0.9.10.3 è condizionato al fatto che riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rivede inoltre il proprio parere sul subemendamento 0.9.10.4, in senso favorevole, limitatamente all'ultima parte dello stesso.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento 0.9.10.4, a sua prima firma, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Mantero.0.9.10.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottoscrive il subemendamento Fiorio 0.9.10.3 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva il subemendamento Fiorio 0.9.10.3 (*Nuova formulazione*) sottoscritto dal presidente Marazziti (*vedi allegato 2*).

Marisa NICCHI (SI-SEL) insiste per la votazione dei subemendamenti a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nicchi 0.9.10.1 e 0.9.10.2 ed approva l'emendamento 9.10 del relatore nel testo risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.10 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 9, i restanti emendamenti riferiti a tale articolo risultano preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione.

La Commissione approva l'emendamento 12.10 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 12.10 della relatrice, interamente soppressivo degli articoli 12 e 13, i restanti emendamenti riferiti a tali articoli risultano preclusi e, pertanto, non saranno posti in votazione.

Avverte altresì che, essendosi concluso l'esame di tutti gli emendamenti, il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.10 DEL RELATORE

All'emendamento 9.10 del Relatore, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni e inserire, in fine, le seguenti parole: , nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo.

0. 9. 10. 4. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Di Vita, Baroni, Colonnese.

All'emendamento 9.10 del Relatore, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Servizio civile nazionale.

0. 9. 10. 3. Fiorio, Cenni.

All'emendamento 9.10 del Relatore, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

0. 9. 10. 1. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

All'emendamento 9.10 del Relatore, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali aggiungere le seguenti: sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato tecnico scientifico per l'implementazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

0. 9. 10. 2. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale – Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

All'emendamento 9.10 del Relatore, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo.

0. 9. 10. 4. *(Nuova formulazione)* Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Di Vita, Baroni, Colonnese.

(Approvato)

All'emendamento 9.10 del Relatore, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali progetti possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale.

0. 9. 10. 3. *(Nuova formulazione)* Fiorio, Cenni, Marazziti.

(Approvato)

EMENDAMENTO 9.10 DEL RELATORE RISULTANTE
DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone

indigenti e istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).

1. Il Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo. Tali progetti possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della suddetta legge n. 208 del 2015, e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 10. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

12.10. Il Relatore.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 161

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 177

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 162

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 162

ALLEGATO 2 (*Proposta di relazione del Relatore*) 179

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 162

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 169

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio*) 175

ALLEGATO 3 (*Ulteriore emendamento del Relatore*) 180

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) e fa presente di aver tenuto conto delle osservazioni espresse dal gruppo M5S nella predisposizione del suo parere.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene opportuno rinviare la votazione sul parere, al fine di poterlo approfondire o integrare.

Mino TARICCO (PD) manifesta disponibilità ad un eventuale rinvio.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dell'atto in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD) chiede ulteriore tempo per valutare l'opportunità di eventuali integrazioni del parere.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CARRA (PD), *relatore*, fa presente che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and cooperation agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Unione Europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con

Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

Fa quindi presente che, quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.

Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti. Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono richiamati dall'articolo 2. Il recepimento delle clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro sono l'oggetto, rispettivamente, degli articoli 3 e 4. Con l'articolo 5 le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo (articolo 6).

Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

L'articolo 8, in particolare, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sua Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM). Quanto alla cooperazione regionale e bilaterale (articolo 9), essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte. Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche (articolo 10). Ai sensi dell'articolo 11 la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale. L'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali è l'oggetto dell'articolo 12. In materia di ambiente (articolo 13), ma di interesse della Commissione Agricoltura, le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bi e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilate-

rali. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro OMC (articolo 14). La collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare è disciplinata dall'articolo 15, altra materia di interesse della Commissione Agricoltura.

Ai sensi dell'articolo 16 l'Unione Europea e la Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e collaborano attraverso lo scambio di informazioni su norme e procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, nel quadro dell'Accordo OMC sugli Ostacoli tecnici agli scambi (TBT). La cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali (articoli 17 e 18) è finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale. L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori. Con l'articolo 20 le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese. Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (articolo 21), al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. Al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si

impegnano a facilitare la circolazione dei capitali (articolo 22) ed a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici (articolo 23). L'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale viene ribadita dalle Parti, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS (articolo 24). La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto – si legge in proposito nella relazione illustrativa – un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime. Ue e Mongolia, che si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale (articolo 26), attribuiscono grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 27) impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva. Al Sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall'articolo 28 è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (di cui al successivo articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV in esame.

Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Le Parti – riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia – si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente (articolo 29). L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di infor-

mazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali. L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE. Le Parti, che si conformeranno alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili (Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967) concordano che la cooperazione in materia di migrazione ha per scopo principale la prevenzione dell'immigrazione clandestina e della presenza irregolare dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altra Parte, si impegnano reciprocamente a riammettere i propri cittadini che non soddisfino le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte. In particolare il paragrafo 3 dell'articolo in commento prevede che l'Ue contribuisca finanziariamente all'applicazione di tale intesa, mediante gli strumenti di cooperazione esistenti. L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito. La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 33) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. L'articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle

adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la *Task Force* « Azione Finanziaria » (FATF).

Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.

I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti: – diritti umani (articolo 35): si mira a promuoverne l'efficace tutela anche attraverso la ratifica e l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nonché attraverso un dialogo costruttivo che porti al potenziamento delle istituzioni, nazionali e regionali dedicate al tema, intensificando altresì la collaborazione in seno alle Nazioni Unite; – servizi finanziari (articolo 36): se ne promuove il rafforzamento al fine di armonizzare le norme e gli standard comuni, migliorare i sistemi contabili e di vigilanza, nonché i sistemi di regolamentazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo; – politica economica (articolo 37): le Parti promuovono lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche economiche e decidono di condividere esperienze nel settore del coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale, approfondendo il dialogo in tema di politica monetaria e tributaria, tassazione delle imprese, finanza pubblica, stabilizzazione macroeconomica e debito estero; 3 – buon governo nel settore fiscale (articolo 38): le Parti si impegnano ad applicare tali principi sottoscritti dagli Stati membri a livello intra-UE, impegnandosi inoltre a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo; – politica industriale e PMI (articolo 39): la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione prevista deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esi-

genze di tutela dei consumatori, argomento di interesse della Commissione; – turismo (articolo 40): l'intento di collaborazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali; – società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41): la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale; – audiovisivi e media (articolo 42): viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore; – cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43): le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di know-how, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese; – energia (articolo 44): scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili nonché la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti. Le Parti promuovono contatti e ricerca congiunta in ambito regionale e internazionale, prendendo atto della necessità di esaminare la correlazione tra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile, conformemente all'iniziativa per l'energia dell'UE varata in occasione del vertice di Johannesburg del 2002; – trasporti (articolo 45): la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di

navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo – con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. È previsto, altresì, l'avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo; – istruzione e cultura (articolo 46): le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali. Esse inoltre collaborano in ambito UNESCO al fine di tutelare il patrimonio culturale e promuovere la ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata da entrambe le Parti, intensificando la collaborazione finalizzata alla sua attuazione; – ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali (articolo 47): ancora di particolare interesse della Commissione, viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio; – agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (articolo 48): le Parti promuovono la cooperazione ed il dialogo in tale ambito, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, oltre che attraverso reti di cooperazione tra agenti e operatori economici locali; – sanità (articolo 49): le Parti si impegnano a potenziare ed a riformare i rispettivi sistemi sanitari, collaborando per migliorarne le condizioni ed il livello di salute pubblica, nonché a realizzare attività epidemiologiche congiunte; – occupazione e affari sociali (articolo 50): l'intensificazione della cooperazione in tali ambiti comprende temi quali la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna, il lavoro dignitoso considerati elementi cardine dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere ed applicare le norme in materia

di lavoro internazionalmente riconosciute, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi ed ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa; – cooperazione statistica (articolo 51): è finalizzata all'armonizzazione di metodologie e prassi statistiche che consentano un corretto utilizzo anche dei dati riguardanti i settori contemplati dal presente Accordo; – società civile (articolo 52): le Parti contemplano la possibilità che la società civile partecipi al processo di definizione delle politiche nazionali ed alle consultazioni sulle strategie di sviluppo, cooperazione nonché sulle politiche settoriali; – modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (articolo 53): la collaborazione è finalizzata a migliorare l'efficienza organizzativa, garantendo una gestione trasparente delle risorse, migliorando il quadro legislativo e istituzionale, potenziando i sistemi giudiziari e riformando il sistema di sicurezza; – gestione del rischio di catastrofi (articolo 54): la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il 4 rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.

Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione.

Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. UE e Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.

Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Ac-

cordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto ed il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo in esame, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse ed attribuisce al Comitato medesimo il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e la Mongolia.

Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali.

È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 57). L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. Ai sensi dell'articolo 59 in caso di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo, le Parti possono rivolgersi al Comitato misto; in caso di inadempimento di una di esse, l'altra può prendere le misure del caso (paragrafi 2, 3 e 4), da scegliere tra quelle meno lesive per l'attuazione dell'Accordo stesso. Le Parti forniscono informazioni al Comitato misto, a cui possono rivolgersi al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti. L'articolo 60 prevede la possibilità per le Parti di accordare ad esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle Parti. L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile

per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta. Contenuto del disegno di legge di ratifica Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015 (A.S.1750), si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa cui si è fatto cenno, di una relazione tecnica dove viene ribadito che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ddl è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa dove si esplicita la necessità di ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica rientrando l'Accordo nelle fattispecie previste dall'articolo 80 Cost. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Giuseppe ROMANINI (PD) manifesta soddisfazione per la prossima ratifica dell'Accordo, visto anche il progressivo incre-

mento degli scambi commerciali con la Mongolia.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato in esame ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale. Nonostante la crescente diffusione dell'attività di commercio equo e solidale, in Italia il settore non è infatti ancora stato oggetto di un provvedimento normativo *ad hoc*, dotato di carattere di organicità.

Il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale.

Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione

Mondiale del Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale. Va ricordato che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno condotto, per varie strade, all'elaborazione di normative di carattere « volontario ». Una prima via ha condotto all'elaborazione, su scala europea e nazionale, delle c.d. Carte dei criteri, ovvero documenti volti ad individuare una serie di requisiti necessari per connotare determinati soggetti quali organizzazioni del commercio equo e, di conseguenza, consentire la loro iscrizione in appositi registri. Tale approccio si è rivelato particolarmente idoneo a regolamentare la commercializzazione dei prodotti del commercio equo attraverso il c.d. percorso integrato (o filiera integrale), nel quale i prodotti sono importati da organizzazioni del Ceas e distribuiti soprattutto in negozi specializzati (*Worldshops* o Botteghe del mondo). Una seconda via che è stata percorsa ha portato invece alla stesura di norme volontarie armonizzate relative a sistemi di certificazione, in base ai quali i prodotti del commercio equo vengono etichettati da organismi certificatori privati specializzati, in questo modo garantendo la conformità dei prodotti medesimi a determinati standard e il rispetto, nella catena di produzione, dei principi propri del settore in discorso. In questa seconda prospettiva, si deve anzitutto qui ricordare il sistema di certificazione istituito da FLO – *Fairtrade Labelling Organizations International* –, che attribuisce l'etichetta « *Fairtrade* » ai prodotti ritenuti conformi ai c.d. Fairtrade standards.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale

nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

A tale fine sono previsti: procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale.

Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma che l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.

Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale.

L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali sog-

getti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti « di primo livello » nell'ambito del sistema previsto dal testo. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A questo scopo devono avere un sistema di controllo e un'organizzazione adeguata per

svolgere i compiti di controllo. Gli enti rappresentativi a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione al registro di filiera, rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità indica le necessarie misure correttive e decorso un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a centoventi giorni. Nei casi più gravi – ovvero qualora le violazioni persistano – provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Tali soggetti rappresentano pertanto il « secondo livello » nell'ambito del sistema previsto dal testo. L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Anche tali enti svolgono ulteriori attività quali sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale, attività di promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati e attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti 2 nonché attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e nei siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si

avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. È infine previsto il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi. Le organizzazioni e gli enti di cui agli articoli sopra descritti pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità evidenziando anche – nel caso degli enti di cui si tratta – se per lo svolgimento delle proprie attività si avvalgono o meno di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o meno riferite a norme tecniche adottate da enti di normazione di cui al Regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità. Il sistema prevede che l'organismo nazionale di accreditamento (in Italia, Accredia) che abbia ricevuto domanda da un organismo di valutazione della conformità (ossia un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni) valuta se quest'ultimo sia competente a svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. In caso affermativo, l'organismo nazionale di accreditamento rilascia un certificato di accreditamento. Gli enti di normazione europea (rectius organizzazioni di normazione europea) sono il CEN, il Cenelec e l'ETSI. Il CEN (Comitato europeo di normazione) è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme

tecniche (EN) in Europa, il Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) svolge le medesime funzioni con riferimento alla normativa elettrotecnica, mentre l'ETSI (Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni) è l'organismo di normazione nel settore delle telecomunicazioni.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; b) organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi.

L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito *web* istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, al momento della prima iscrizione o anche successivamente, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione « iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale » nel REA (Repertorio economico amministrativo). I dati relativi alle organizzazioni del commercio equo e solidale sono raccolti dagli enti rappresentativi che aggiornano periodicamente tale elenco e lo trasmettono alla citata Commissione, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. Allo stesso modo gli enti di promozione del commercio equo e solidale comunicano alla Commissione l'elenco dei licenziatari dei marchi.

L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione (è composta i 9 membri), includendo nella Commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori.

I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17). È previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

L'articolo 9 rappresenta la norma centrale dell'intera proposta. Tale disposizione stabilisce infatti che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del com-

mercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale », « commercio equo », « *fair trade* », « *comercio justo* », « *commerce equitable* ». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale. Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata.

Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista. Tale disposizione, unitamente a quanto stabilito dagli articoli precedenti lascia ritenere che tale disciplina rientri nell'ambito di applicazione della normativa europea in tema di regolamentazioni tecniche, recentemente riformata ed oggi riferibile al Direttiva (UE) 1535 del 2015. L'articolo 5 di tale direttiva sancisce l'obbligo, in capo agli Stati membri, di comunicare immediatamente alla Commissione

« ogni progetto di regola tecnica », salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma europea o internazionale. Secondo la citata direttiva si intende per regola tecnica: « una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de jure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche *de facto*: *i*) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; *ii*) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; *iii*) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti.

Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime *de minimis*; concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Lo Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale. I criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno sono definiti in via regolamentare. Andrebbe precisata l'entità stimata degli interventi previsti dalla disposizione nonché la provenienza delle risorse a copertura dei medesimi interventi.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale

vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15. Oltre a tali disposizioni generali l'articolo 3 prevede per le organizzazioni del commercio equo e solidale istituite in forma di cooperativa l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperative sociali e in materia di impresa sociale e alle associazioni le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in materia di associazioni di promozione sociale (articolo 3).

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale regolamento stabilisce: *a)* la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; *b)* i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; *c)* i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; *d)* i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; *e)* le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; *f)* le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; *g)* le modalità attuative del regime transitorio. L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una di-

disciplina diversa da quella della legge in relazione: *a)* alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; *b)* al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; *c)* alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17)

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.55.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella giornata del 25 febbraio il relatore ha presentato una ulteriore proposta emendativa (*vedi allegato 3*) e che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, nel rilevare che è in corso la valutazione di ammissibilità dei subemendamenti perve-

nuti, chiede un rinvio dell'esame alla giornata di martedì prossimo.

Massimo FIORIO, *presidente*, fa presente che della questione sarà investito l'Ufficio di Presidenza, già previsto per la

giornata di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminati congiuntamente per le parti di competenza il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15),

premessi che:

tra le priorità della Commissione europea per il 2016 è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro

e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa;

parallelamente alla negoziazione di questo accordo il programma della Commissione europea definisce – ad integrazione del sistema multilaterale di scambi dell'OMC – un'ambiziosa agenda per altri scambi bilaterali;

preso atto che il Governo è impegnato a:

produrre il massimo impegno, soprattutto nelle sedi internazionali, e quindi anche in sede di negoziato TTIP, per garantire la tutela delle produzioni di qualità italiane, che soffrono di fenomeni di usurpazione, evocazione e imitazione;

operare a garanzia della sicurezza e dell'elevata qualità dei prodotti agricoli, impegnandosi, tra l'altro, per la reintroduzione dell'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione;

in tema di agricoltura intende dare il suo contributo al processo di semplificazione della PAC preannunciato dal Commissario europeo Hogan su richiesta del Consiglio, insistendo sulla necessità che

siano adottate le modifiche regolamentari già avviate nel corso del 2015 in tema di pagamenti diretti e ribadendo al contempo l'esigenza prioritaria di non ridurre le risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune;

proseguire, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili (n. 28/2009) e dal Pacchetto clima-energia, l'impegno per l'incremento dell'efficienza energetica nel settore primario e per la diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili;

per quanto concerne la pesca, il Governo intende impegnarsi ulteriormente nella discussione sulle norme di applicazione del regolamento n. 1380/2013, concernente la riforma della Politica comune della Pesca (PCP), con l'intento generale di implementare l'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3540 Governo,

considerato con favore l'articolo 3, che reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

apprezzato in particolare quanto previsto nell'articolo 4, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, prevedendo, come principi e criteri direttivi, sia la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti, sia la revisione della disciplina

delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

Al comma 1 dell'articolo 3, sostituire le parole: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), aggiungere le seguenti: , che coopera con gli enti di ricerca designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti di competenza.

ALLEGATO 3

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339
Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 4

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-*bis* del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca. ».

4. 101 Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	181
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	181
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	182
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) <i>(Esame e rinvio)</i>	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo e per l'idea di fondo del provvedimento, che consente alle banche di credito cooperativo di associarsi in un gruppo bancario, ponendo a monte del sistema un soggetto forte, capace di intervenire con funzioni di coordinamento e in caso di sofferenza degli istituti di credito associati.

Manifesta invece perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del provvedimento, laddove si dispone che le banche più grandi, con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, possano uscire dal gruppo bancario cooperativo, versando all'erario il venti per cento delle proprie riserve. Si tratta di una previsione che mette a forte rischio il capitale sociale del gruppo – accumulato, in una logica solidaristica, a favore dei clienti delle banche e del relativo territorio – e che si presta a operazioni speculative. Consentendo che dal gruppo bancario cooperativo escano gli istituti più ricchi si determinano inoltre evidenti effetti negativi sul movimento cooperativo nel suo complesso; occorrerebbe quantomeno introdurre norme volte a salvaguardare, in questo caso, il capitale sociale.

Oltre che contraria alla dinamica solidaristica, la previsione richiamata si espone anche a rilievi rispetto alla normativa dell'UE, in quanto può innescare processi speculativi e di accumulazione di ricchezza che si pongono in contrasto con la logica delle regole della concorrenza di matrice europea.

Si tratta in conclusione di una disposizione che desta forti dubbi, e auspica che il relatore possa tenere conto di tali preoccupazioni nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Testo unificato C. 75 Realacci e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario SBERNA (DeS-CD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale e volto ad introdurre nell'ordinamento italiano un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale.

Il provvedimento si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta e si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono previsti, da un lato, procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, e, dall'altro, strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui, quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. L'accordo di commercio equo e solidale, invece, si riferisce ad un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche,

in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma che l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.

Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale. Si tratta, innanzitutto, delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 3) ovvero dei soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale, nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

Sono disciplinati, inoltre, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 4), costi-

tuiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito.

Infine, vengono disciplinati gli enti di promozione del commercio equo e solidale (articolo 5) ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, che promuovono e forniscono sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale, la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Anche tali enti svolgono ulteriori attività quali sensibilizzazione e informazione, nonché attività di promozione di prodotti e filiere e dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori e attività di consulenza. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale.

L'articolo 6 istituisce l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: – enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; – organizzazioni del commercio equo e solidale; – enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; – licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle in-

formazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese.

L'articolo 7 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico la Commissione per il commercio equo e solidale, composta da 9 membri, che includono, oltre ai soggetti istituzionali, i rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. In sede di prima attuazione i membri della Commissione sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17).

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio

equo e solidale », « commercio equo », « fair trade », « comercio justo », « commerce équitable ». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

Conseguentemente è fatto divieto dell'uso di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata.

Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale.

L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendone le iniziative divulgative, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede, nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime *de minimis*; vengono inoltre concessi contributi in conto capitale a termine, al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Lo

Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale. I criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno sono definiti in via regolamentare.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce: la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; i criteri e le modalità attuative, nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; le dispo-

sizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; le modalità attuative del regime transitorio.

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17).

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione

dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.

Si tratta in conclusione di un provvedimento ben costruito, atteso dagli operatori del settore e sul quale si registra una ampia convergenza politica. Propone pertanto alla Commissione, anche in considerazione dell'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea già a partire dal prossimo 10 marzo, di esprimere sin dalla seduta odierna un parere favorevole, auspicando che anche in Aula l'esame possa procedere senza intralci e pervenire alla rapida approvazione definitiva della proposta di legge.

Sergio BATTELLI (M5S) concorda con la valutazione positiva sul provvedimento espressa dal relatore; si tratta infatti di una buona legge, condivisa da tutte le forze politiche e sulla quale il suo gruppo aveva anche chiesto il trasferimento in sede legislativa presso la Commissione di merito.

Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali – è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2016 e dispone una delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla legge di stabilità 2016.

La legge di stabilità 2016, commi 386-390 della legge 208/2015, ha infatti designato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata ricostruzione della normativa nazionale ed europea in materia di lotta alla povertà e di servizi sociali.

Il disegno di legge delega si compone di un unico articolo, suddiviso in otto commi.

Il comma 1 evidenzia quale finalità dell'intervento di delega l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo.

A tal fine, il Governo è delegato adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale;

b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Il comma 2 specifica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una unica misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui al comma 1, lettera a):

a) introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà;

b) definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà;

c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della stabilità 2016, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio, a partire prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione sul mercato del lavoro;

d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa concorrono, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020. Il riferimento ai

Fondi strutturali europei trova fondamento nella presenza, nell'Accordo di partenariato, di risorse espressamente dedicate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con riferimento all'obiettivo tematico 9- « Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione ». Inoltre, i fondi europei, secondo quanto evidenziato dalla Relazione al provvedimento in esame, e da quanto espressamente illustrato nelle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), approvate l'11 febbraio 2016 in sede di Conferenza Unificata, sono dedicati al supporto della componente attiva del SIA, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva e conseguentemente per il rafforzamento della rete dei servizi sociali presenti sul territorio.

e) definizione di principi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, inclusi i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il comma 3 specifica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi (di cui al comma 1, lettera b):

a) razionalizzazione delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario, superando differenze categoriali e introducendo in via generale principi di universalismo selettivo nell'accesso, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), eventualmente adeguati alla specifica natura di talune prestazioni;

b) i requisiti previsti in esito alla razionalizzazione verranno applicati a coloro che richiedono le prestazioni, dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi che li disciplineranno;

c) gli eventuali risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle prestazioni, incrementeranno il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il comma 4 specifica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali:

a) previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presieduto dal Ministro del lavoro, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) attribuzione al Ministero del lavoro delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi;

e) promozione di accordi territoriali – sentito il Ministero della salute – tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute,

nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;

f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

Il comma 5 stabilisce le modalità con cui devono essere adottati i decreti legislativi.

Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Il comma 6 stabilisce che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, da garantire in tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 della stabilità 2016, a cui confluiscono dal 2017:

1.000 milioni di euro stanziati annualmente dal comma 388 della stabilità 2016;

le ulteriori risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali (di cui all'articolo 19, co. 1, del decreto 185/2008), nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, di cui al comma 389 della stabilità 2016;

eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione

delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al comma 3, lettera c), del provvedimento in esame.

Il comma 7 prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse e il comma 8 reca la clausola di salvaguardia che fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti

speciali e dalle relative norme di attuazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
---	-----

Martedì 1° marzo 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 12.40.

Audizione del Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del prefetto Francesco Paolo Tronca, Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale, accompagnato dal vice prefetto Iolanda Rolli, sub commissario vicario di Roma Capitale, dal vice prefetto Ugo Taucer, sub commissario di Roma Capitale e capo di Gabinetto del Commissario straordinario, dalla dott.ssa Antonella Petrocelli, segretario generale di

Roma Capitale, dalla dott.ssa Carla Romana Raineri, dall'avv. Francesca Rango e dal dott. Gianfranco Oggiano della segreteria tecnica del Commissario straordinario e della dott.ssa Gabriella Brullini dello staff del capo di Gabinetto.

Francesco Paolo TRONCA, *Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale*, svolge una relazione sulla situazione della criminalità organizzata a Roma a seguito dell'inchiesta sulla « Mafia capitale ».

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), e i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Ciro FALANGA (AL-A), Lucrezia RICCHIUTI (PD).

Rispondono alle domande poste Francesco Paolo TRONCA, *Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale*, Ugo TAUCER, *sub commissario di Roma Capitale e capo di Gabinetto del Commissario straordinario*, Iolanda ROLLI, *sub commissario vicario di Roma Capitale*, Antonella PETROCELLI, *segretario generale di Roma Capitale*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Francesco Paolo Tronca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	192
--	-----

*Martedì 1° marzo 2016. – Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 15.05.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Ambasciatore Giulio Maria Terzi di Sant'Agata il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e dall'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Amalia Settineri (*Svolgimento e conclusione*) 193

Sulla pubblicità dei lavori 193

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° marzo 2016. – Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO, indi della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Amalia Settineri.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Amalia SETTINERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, le senatrici Ornella BERTOROTTA (M5S), Mara VALDINOSI (PD), Annalisa SILVESTRO (PD) e le deputate Loredana LUPO (M5S) e Giovanna PETRENGA (FdI-AN).

Amalia SETTINERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare il Procuratore Settineri per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e
nei centri di identificazione ed espulsione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.40 alle 12.35.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	4
--	---

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti in relazione all'esame delle proposte di legge C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti recanti distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione	21
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	22
---	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Emendamenti C. 3317-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28
<i>ERRATA CORRIGE</i>	29

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	30
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido (<i>Deliberazione</i>)	32
<i>ALLEGATO 1 (Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e di affido)</i>	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore)</i>	38

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa – Rel. Cimbro (Parere alla X Commissione) (<i>Esame nuovo testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	46

IV Difesa**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Variazione nella composizione della Commissione	48
Sulla missione svolta a Firenze il 18 febbraio 2016 per visitare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare	48
<i>ALLEGATO 1 (Relazione del Presidente)</i>	50

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	53
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	54

V Bilancio, tesoro e programmazione**INTERROGAZIONI:**

5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni	55
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71

5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota	56
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	56
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	74
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1435 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	68
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.	
Audizione del professor Marcello Priori	89
Audizione del professor Francesco Capriglione	89
Audizione del professor Marcello Minenna	89
Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo	90
Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori	90
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Esame emendamenti</i>)	90
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	107
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	115
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

- Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) 117
- Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. T.U. C. 75 ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 120

SEDE REFERENTE:

- Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche. C. 2202 Attaguile (*Esame e rinvio*) 121
- Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (*Seguito dell'esame e rinvio*) 123

COMITATO DEI NOVE:

- Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317-3345/A 124

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2735 Fabbri recante Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato, di rappresentanti dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ASSOARPA) e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del (C.N.VV.F.) 125

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 125
- Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa (Alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 127

AUDIZIONI:

- Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sullo stato e sulle conseguenze delle procedure di infrazione europea in materia ambientale 130

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 131
- ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 136
- ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 137
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 132
- ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 138

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali	139
Audizione di rappresentanti di CNA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139
Audizione di rappresentanti di Confartigianato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	144
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla X Commissione</i>)	148

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
ERRATA CORRIGE	152

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	155
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 9.10 del Relatore</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	161
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	177
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	162
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	162
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore)</i>	179
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	162
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	169
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
<i>ALLEGATO 3 (Ulteriore emendamento del Relatore)</i>	180
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Amalia Settineri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	193
Sulla pubblicità dei lavori	193
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Roma, 1° marzo 2016. – Presidenza del
presidente Michele NICOLETTI.*

**Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica Araba
d'Egitto S.E Amr Mostafa Kamal Helmy.**

L'incontro si è svolto dalle 13.20 alle
14.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,20



17SMC0006150